

MODELLO
ORGANIZZATIVO

*(Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e
successive integrazioni)*



INTRODUZIONE

-Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231-

Il decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il "Decreto") ha introdotto nell'ordinamento un complesso ed innovativo sistema sanzionatorio che prefigura forme di responsabilità amministrativa delle società e degli enti per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio "da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso" (c.d. "posizione apicale") ovvero da "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi" (art. 5 del Decreto). Nell'intento di valorizzare la funzione preventiva del sistema introdotto, il legislatore ha previsto l'esclusione della responsabilità delle società e degli enti nel caso in cui questi abbiano adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il modello di organizzazione e di gestione (di seguito, il "Modello") assolve alla funzione di assicurare un sistema integrato di controlli e di procedure volte a minimizzare il rischio di commissione di illeciti nel contesto aziendale, rappresentando altresì uno strumento di comunicazione verso l'interno (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione) e l'esterno (terzi, creditori, collaboratori esterni) dei valori e dell'etica aziendale.

***La società Cedat 85 s.r.l.** (di seguito anche la "Società" o "**Cedat 85**") ha predisposto norme e controlli interni adeguati atti ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento dell'efficacia e della correttezza dei processi aziendali.*

*Il Modello si inserisce ed integra tale complesso sistema allo scopo specifico di presidiare lo svolgimento delle attività che presentano astratti profili di rischio di compimento dei reati compresi nel perimetro del Decreto, attraverso protocolli procedurali ed elementi di controllo aventi lo scopo di prevenire comportamenti degli esponenti aziendali che possano porsi in contrasto con la normativa vigente o i principi etici cui **la società** si ispira.*

INDICE

-Sez. I	5
RIFERIMENTI NORMATIVI	5
Presupposti della responsabilit� amministrativa degli enti.....	5
La funzione del modello organizzativo	5
-Sez. II	6
L'ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DA PARTE DELLA SOCIETA'.....	6
I destinatari del modello	7
La corporate governance della societ�.....	7
Il contenuto del modello	8
Come si compone il modello	11
Codice deontologico	11
Redazione e diffusione di ordini di servizio, disposizioni interne e normative aziendali	15
Organigramma.....	15
Funzionigramma	15
Fiche de poste	16
Modifiche al modello.....	16
-Sez. III-	17
L'ORGANISMO DOTATO DI AUTONOMI POTERI DI INIZIATIVA E CONTROLLO.....	17
Individuazione dell'organismo di vigilanza della societ�.....	17
Poteri attribuiti all'organismo di vigilanza	19
Informativa dell'organismo di vigilanza agli organi societari	21
Informativa all'organismo di vigilanza	22
Le risorse dell'organismo di vigilanza	23
-Sez. IV -	24
LA PUBBLICITA' DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	24
Formazione del personale	24
Informativa a collaboratori esterni e partner commerciali e finanziari	25
Le condotte rilevanti	25
Le sanzioni	26
Le sanzioni nei confronti degli amministratori, dei sindaci e dei revisori	26
Le sanzioni nei confronti dei dirigenti apicali e degli altri soggetti apicali	27
Le sanzioni nei confronti dei dipendenti.....	28
Le sanzioni nei confronti dei terzi destinatari.....	28
Il procedimento di irrogazione delle sanzioni	29
Il procedimento nei confronti degli amministratori, dei sindaci e dei revisori	30
Il procedimento nei confronti dei dirigenti apicali e di altri soggetti apicali.....	31

Il procedimento nei confronti dei dipendenti	32
Il procedimento nei confronti dei terzi destinatari	32
-Sez. V	34
IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO E RELATIVI PRINCIPI DI COMPORAMENTO E DI CONTROLLO	34
Aree a rischio riguardanti i reati posti in essere nei confronti della Pubblica Amministrazione	35
Aree a rischio riguardanti i reati societari e la tutela del mercato	49
Aree a rischio riguardanti i reati tema di salute e sicurezza sul lavoro	54
Aree a rischio riguardanti i reati di criminalità informatica	66
ALL. 1 – Codice Etico - Modello organizzativo per la conciliazione lavoro/famiglia e il rispetto delle pari opportunità.	76

**-Sez. I –
RIFERIMENTI NORMATIVI
-D.LGS. 231/2001-**

PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il Decreto ha introdotto la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di “personalità giuridica”, adeguando in tal modo la normativa italiana alla disciplina comunitaria in materia.

Più in particolare, il Decreto prevede la responsabilità amministrativa di società ed associazioni con o senza personalità giuridica (di seguito, anche, “Enti”), per reati commessi, nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa dell’Ente e la responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato sono accertate all’esito del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Inoltre, l’Ente risponde dell’illecito amministrativo anche nel caso in cui non sia individuata la persona fisica che ha materialmente commesso il reato ovvero qualora quest’ultima non sia imputabile (art. 8 del Decreto).

LA FUNZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, l’Ente – pur in presenza di un reato commesso nel suo interesse o vantaggio da soggetti apicali o da dipendenti – non risponde del connesso illecito amministrativo se dimostra che:

- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello nonché di proporne l’aggiornamento sia stato affidato ad un organismo di vigilanza dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello (ove si tratti di soggetti apicali);
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di vigilanza.

Il Decreto specifica inoltre che il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

**-Sez. II –
L'ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO**

La società ha per oggetto l'esercizio in Italia e all'estero della Progettazione e personalizzazione software, i Servizi di trascrizione automatica, i Servizi di sottotitolazione in diretta con o senza revisione del testo, la Rassegna stampa audio-video con indicizzazione del testo, la Ricerca e lo Sviluppo di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi volti all'innovazione tecnologica nel campo informatico, telematico, multimediale e del broadcasting;

In tale contesto, la società è l'interlocutore di riferimento per le principali amministrazioni e le più importanti aziende di servizi pubblici, cui offre una vasta gamma di servizi tecnologici.

Anche in ragione della peculiarità della clientela cui si rivolge, la società considera valori primari cui ispirare la propria operatività quelli della trasparenza, della professionalità, della diligenza e della correttezza e mantiene un approccio responsabile a fronte di tematiche di pubblica utilità con l'obiettivo del contenimento del rischio alla luce dei vincoli di bilancio, normativi ed istituzionali propri del settore pubblico.

A tal fine, la società ha adottato un modello organizzativo volto ad evitare il rischio di commissione di illeciti, nonché misure idonee a salvaguardare la correttezza del mercato nello specifico settore di attività, garantendo il costante mantenimento di adeguatezza delle risorse e delle procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi.

La società, nel perseguimento della gestione delle attività aziendali sulla base dei valori di efficienza, trasparenza, correttezza e lealtà, ha posto in essere le attività necessarie per redigere e applicare alla sua realtà aziendale il proprio Modello in conformità con le previsioni del Decreto, tenendo in considerazione sia le innovazioni legislative intervenute che gli interventi giurisprudenziali in tema di modelli di organizzazione, di gestione e di controllo.

Il Modello della società è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali, l'efficacia ed efficienza dei processi aziendali, la salvaguardia del valore del patrimonio aziendale e l'integrità e l'efficienza dei propri servizi, l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali, nonché la conformità dei rapporti commerciali e di consulenza con la legge, la normativa di vigilanza, le norme di autoregolamentazione e le disposizioni interne e di gruppo.

Nel contesto della propria attività di direzione e coordinamento, la società ha provveduto ad elaborare il Progetto di Governo Societario nel quale sono descritti gli aspetti organizzativi, i sistemi di gestione e di controllo adottati dalle consorziate e le modalità di raccordo con gli organi e le funzioni della società.

DESTINATARI DEL MODELLO

Il Modello si applica alla società ed è destinato a tutti coloro che operano a qualsiasi titolo per conto o in nome della Società, indipendentemente dalla tipologia di rapporto che li lega alla stessa.

Più in particolare, il Modello si applica a coloro che: (i) rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo della Società; (ii) sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto (i) che precede (di seguito, complessivamente, "Destinatari").

In virtù di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nel Modello, i seguenti soggetti esterni (di seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della società;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di *joint-venture*) che operano con la società in maniera rilevante e/o continuativa.

È compito dei destinatari informare i Soggetti Esterni circa gli obblighi imposti dal Modello, esigerne il rispetto e adottare iniziative idonee in caso di mancato adempimento.

LA CORPORATE GOVERNANCE

La *corporate governance* della società, descritta complessivamente nel Progetto di Governo Societario, è orientata alla trasparenza ed è così di seguito sinteticamente articolata.

ASSEMBLEA DEI SOCI, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge. L'assemblea ordinaria stabilisce altresì le politiche di remunerazione a favore degli amministratori, di dipendenti e di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato. Il capitale sociale della società risulta allo stato detenuto dai soci Gianfranco Mazzoccoli (98%), Enrico Giannotti (2%).

AMMINISTRATORE UNICO, investito dei più ampi poteri per la gestione, ordinaria e straordinaria, della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla Legge e dallo Statuto – all'Assemblea.

L'obiettivo del Modello è quello di:

- introdurre un sistema organico di prevenzione e di controllo volto a minimizzare il rischio di commissione dei reati/illeciti amministrativi connessi all'attività aziendale;
- contribuire alla realizzazione di un adeguato sistema di *corporate governance* anche con riferimento agli obblighi contenuti nel Decreto;
- rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto della società di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di un reato/illecito amministrativo e di poter determinare, in ragione della propria condotta, il sorgere della responsabilità amministrativa della Società;
- ribadire che la società non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della Società, non potendo questi ultimi ravvisarsi nel caso di condotte contrarie alla legge o al Modello;
- precisare che ogni violazione del Modello sarà sanzionata attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

Il Modello si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure funzionali e di protocolli comportamentali nonché di attività di controllo che:

- individuano aree/processi di possibile rischio nell'attività aziendale;
- definiscono un sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei reati, nei quali sono tra l'altro ricompresi: un Codice deontologico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo della Società;
- un sistema di deleghe, poteri di firma e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
- procedure formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio;
- si fondano su una struttura organizzativa coerente con le attività aziendali che garantisce una chiara ed organica attribuzione dei compiti, rappresentata in un organigramma formalmente definito, chiaro ed adeguato all'attività da svolgere;
- individuano i processi di gestione e di controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuiscono all'Organismo di vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

La società, al fine di perseguire gli obiettivi sopra descritti, ha adottato il presente Modello attraverso:

1. Mappatura delle attività a rischio

In particolare, l'identificazione delle attività aziendali e dei processi/attività a rischio è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (organigrammi, processi principali,

procure, disposizioni organizzative, ecc.), l'invio di un formulario e la successiva effettuazione di una serie di interviste con i soggetti-chiave nell'ambito della struttura aziendale, i cui esiti sono stati compendati in un report successivamente condiviso con le strutture aziendali coinvolte. Tra le aree di attività a rischio sono state considerate anche quelle che, oltre ad avere un rilievo diretto come attività che potrebbero integrare condotte di reato, possono anche avere un rilievo indiretto per la commissione di altri reati, risultando strumentali alla commissione degli stessi.

In particolare, si intendono strumentali quelle attività nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati nell'ambito delle aree direttamente preposte al compimento delle attività specificamente richiamate dalla fattispecie di reato (ad esempio: selezione e assunzione di personale, sistema di incentivazione; consulenze e prestazioni professionali, acquisizione di beni e servizi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza, pubblicità). Con riferimento a tutte le aree a rischio (anche quelle strumentali), sono stati altresì presi in esame gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che la società intrattiene, o potrebbe intrattenere, tramite soggetti terzi. Il risultato di tale attività è stato rappresentato in un documento contenente la mappa di tutte le attività aziendali, con l'indicazione di quelle a rischio.

Sulla base delle disposizioni di legge attualmente in vigore, le aree sensibili identificate dal Modello riguardano in via generale:

- area concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione;
- area concernente i reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato;
- area concernente i reati societari;
- area concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- area concernente i reati informatici.

L'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto a far ritenere remota la possibilità di commissione dei reati di falsità in moneta (e valori), dei reati contro la personalità individuale in materia di pornografia, integrità sessuale femminile e prostituzione minorile, dei delitti transnazionali, dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e dei reati in materia di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, dei reati contro l'economia pubblica. Nondimeno, si ritiene che i presidi esistenti, con riguardo, tra l'altro, al Codice deontologico in essere, siano idonei a prevenire anche eventuali rischi connessi a tali illeciti.

Particolare attenzione è stata riservata alle aree nelle quali è stata riscontrata l'esistenza di rapporti diretti e/o indiretti con la Pubblica Amministrazione nazionale ed estera in quanto ritenuta attività *core* dell'azienda.

2. Analisi dei rischi potenziali

In particolare, sono stati individuati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito dell'attività aziendale, e per ciascun reato sono state individuate le occasioni, le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita.

3. “as-is analysis”

Si è proceduto ad analizzare il sistema dei controlli preventivi esistenti nei processi/attività a rischio, al fine di effettuare il successivo giudizio di idoneità dello stesso ai fini della prevenzione dei rischi di reato. In tale fase, si è, pertanto, provveduto alla rilevazione degli attuali presidi di controllo interno esistenti (procedure formali e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità o “tracciabilità” delle operazioni e dei controlli, separazione o segregazione delle funzioni, ecc.) attraverso le informazioni fornite dalle strutture aziendali e l’analisi della documentazione da esse fornita. In particolare, sono state analizzate le seguenti componenti del sistema di controllo preventivo:

- sistema organizzativo, tenendo conto della formalizzazione; della chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica; dell’esistenza della segregazione e della contrapposizione di funzioni; della corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità descritte nell’organigramma della società;
- procedure operative, verificando l’esistenza di procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree a rischio, tenendo conto non soltanto delle fasi negoziali, ma anche di quelle di istruzione e formazione delle decisioni aziendali;
- sistema di deleghe e procure, verificando l’esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte;
- sistema di controllo di gestione, individuando i soggetti coinvolti nel processo e la capacità del sistema di fornire tempestiva segnalazione dell’esistenza e dell’insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- sistema di monitoraggio e di gestione della documentazione, verificando l’esistenza di un idoneo sistema di monitoraggio costante dei processi tale da consentire la tracciabilità delle operazioni;
- principi etici formalizzati;
- sistema disciplinare diretto a sanzionare l’eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati, sia da parte dei dipendenti della Società – dirigenti e non – sia da parte di amministratori e collaboratori esterni.
- comunicazione al personale e sua formazione.

4. Predisposizione del Modello.

I risultati di tale attività sono riassunti nel presente Modello, che si compone di specifiche Sezioni nelle quali vengono illustrati gli elementi costitutivi dello stesso e le sue componenti applicative, nonché le diverse tipologie di illeciti di possibile rischio di commissione per la società.

COME SI COMPONE IL MODELLO

Le componenti del sistema di controllo preventivo compendiate nel Modello e nella documentazione richiamata sono:

- Codice deontologico, allegato al Modello di cui costituisce parte integrante, che contiene i principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- sistema dei controlli interni, costituito dai protocolli operativi, manuali od informatici, volti a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni punti di controllo;
- sistema organizzativo, delineato da organigramma, funzionigramma e *fiche de Poste*, in modo da assicurarne la formalizzazione in dettaglio e la chiarezza;
- sistema di gestione della documentazione, volto a garantire la correttezza, trasparenza ed affidabilità della documentazione afferente le aree in cui si svolgono le attività sensibili.

- Codice deontologico

La società promuove presso tutti gli esponenti aziendali l'osservanza di rigidi valori etici nello svolgimento della propria attività nella convinzione che la finalizzazione a scopi sociali e di correttezza dell'operato aziendale sia il principale investimento in termini di promozione della reputazione e dell'affidabilità dell'azienda.

A tal fine, la società ha adottato e promuove la conoscenza di un Codice deontologico, nonché più specifici Codici di condotta finalizzati a dettare i valori guida rispetto alle attività più rilevanti e delicate dell'operatività aziendale. Il Codice deontologico della società costituisce parte essenziale del Modello ed esprime i principi etici fondamentali della Società (quali, ad esempio, lealtà, correttezza, responsabilità) che, permeano ogni processo del lavoro quotidiano e che costituiscono gli elementi essenziali e funzionali per il corretto svolgimento dell'attività della Società ad ogni livello. Il Codice deontologico ha efficacia nei confronti di tutti i suoi Destinatari stabilendo, quale principio imprescindibile, il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e sancisce i principi di comportamento cui devono attenersi tutti i destinatari nello svolgimento quotidiano delle proprie attività lavorative e dei propri incarichi.

A seguito della sua adozione, il Codice deontologico è stato sottoposto ai componenti degli organi sociali e consegnato a tutti i lavoratori dipendenti ed ai collaboratori della Società. I contratti di collaborazione, di fornitura e, più in generale, tutti quelli aventi ad oggetto le relazioni d'affari con la Società prevedono l'esplicito riferimento al Codice deontologico, la cui inosservanza potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

L'importanza che il Codice deontologico riveste per la società e la sua efficacia cogente sono comprovate dalla previsione di apposite sanzioni in caso di violazione dello stesso.

CODICE DEONTOLOGICO

Il Codice deontologico definisce i principi generali ed una serie di norme di comportamento alle quali i dipendenti devono adeguare la loro condotta professionale.

I sintesi, i dipendenti hanno il dovere di:

- a) operare con il massimo impegno e lealtà;
- b) comportarsi correttamente nella pratica della propria attività professionale;
- c) osservare le norme dettate dallo Statuto e dai regolamenti della Società;
- d) favorire gli interessi della Società ed assicurarne la dignità ed il prestigio;
- e) utilizzare correttamente eventuali informazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività professionale.

- Sistema di controllo interno

Il sistema dei controlli interni – da tempo attuato e costantemente verificato e aggiornato – consente alla società di dotarsi di standard organizzativi in linea con il principio di sana e prudente gestione e si prospetta quale elemento centrale del Modello.

Tale sistema è articolato su diversi livelli:

- controlli di linea insiti in ciascun processo aziendale e formalizzati in alcune delle norme procedurali della Società. Sono effettuati dalle stesse strutture produttive che hanno posto in essere le operazioni ovvero eseguito gli adempimenti nell'ambito di attività di amministrazione e sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;
- controlli di secondo livello, in particolare la valutazione dei rischi a cura di strutture diverse da quelle produttive, aventi il compito di misurare i rischi, verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e quantificare il grado di esposizione e gli impatti economici (livello di perdita), utilizzando le specifiche metodologie di misurazione definite a livello centralizzato dalla società e adottate in tutte le entità facenti parte dell'azienda;

L'organizzazione del sistema dei controlli interni è finalizzata ad assicurare, in conformità al quadro normativo e regolamentare vigente, un efficace ed efficiente svolgimento del business aziendale nel rispetto degli indirizzi strategici, delle procedure aziendali e dei limiti e deleghe operativi definiti dagli organi decisionali. La realizzazione di tali finalità è un presupposto fondamentale per la salvaguardia del valore delle attività e per una corretta percezione dei rischi che consenta un'appropriata allocazione del capitale, in un'ottica di creazione di valore nel medio lungo termine.

L'analisi ha comportato la verifica dell'idoneità dei presidi esistenti al fine di:

- a) escludere – attraverso una serie di punti di controllo e prescrizioni procedurali – che nel contesto delle attività sensibili poste in essere dalla società possano essere commessi

reati/illeciti rilevanti ai sensi del Decreto;

- b) escludere che un qualunque soggetto operante all'interno della società possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali;
- c) evitare che il reato possa essere causato dall'arbitrio umano (dovuto anche a negligenza o imperizia) nella valutazione delle direttive aziendali.

A tal fine, ogni attività è circoscritta e regolamentata dagli "strumenti normativi" che ne governano l'esecutività nel rispetto di quanto in essi indicato. Inoltre, qualsiasi intervento di tipo strategico o decisione di rilievo in materia operativa deve obbligatoriamente essere sottoposto al parere direttivo che ne verifica l'attendibilità, la coerenza con i piani aziendali e la fattibilità della proposta presentata.

Le esigenze individuate dal legislatore hanno in particolare comportato l'analisi dei protocolli in essere e, in presenza di eventuali carenze, la loro implementazione al fine di garantire:

- a) la separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o attribuzioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- b) la chiara e formalizzata assegnazione di compiti, poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- c) la presenza di regole di comportamento idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- d) la proceduralizzazione delle attività aziendali con particolare attenzione a quelle sensibili al fine di:
 - definire e regolamentare le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
 - garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - assicurare una corretta e completa identificazione e conoscenza della clientela ed una approfondita ricostruzione delle modalità con cui l'operazione viene effettuata e delle ragioni per le quali è richiesta;
 - garantire, ove necessario, l'"oggettivazione" dei processi decisionali, al fine di limitare decisioni aziendali basate su scelte non legate a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione e selezione del personale, ecc.);
- e) l'esistenza e la documentazione di attività di controllo e di supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
- f) l'esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso fisico/logico ai dati e ai beni aziendali;
- g) la definizione dei principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare la fattispecie di reato previste dal decreto volti a definire la necessità di:

- osservare le leggi ed i regolamenti vigenti;
 - improntare su principi di correttezza e di trasparenza i rapporti con la clientela in generale e la Pubblica Amministrazione in particolare;
 - richiamare l'attenzione degli operatori sul puntuale rispetto delle procedure di controllo dei valori trattati.
- h) la definizione e applicazione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei modelli;
- i) l'identificazione dell'Organismo di vigilanza e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento dei modelli;
- j) la definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del modello oltre che nella verifica del funzionamento del medesimo e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo *ex post*).

Le procedure interne inoltre chiariscono gli aspetti riguardanti l'operatività fornendo indicazioni precise su quanto deve essere svolto in relazione alla materia trattata e precisando:

- a) competenze
- b) responsabilità
- c) tempi
- d) controlli
- e) modalità di esecuzione
- f) obblighi

Al fine di ridurre ulteriormente la possibilità di accadimento di eventi rischiosi, è stata costituita all'interno delle singole unità aziendali la figura dell'ORC (*Operational Risks Correspondent*) – *coincidente con il responsabile di FA* - il cui compito consiste nell'effettuare la misurazione ed il monitoraggio dell'esposizione dei rischi operativi nell'ambito della struttura di appartenenza.

Tale figura contribuisce ad individuare e proporre le migliori strategie di *mitigation* le quali, una volta approvate, possono essere adottate con interventi di natura organizzativa.

La finalità è quella di realizzare, attraverso questi strumenti, un efficace sistema dei controlli interni partendo proprio dal bagaglio professionale e di conoscenza dell'ORC sia in termini di esperienza pregressa che di dimestichezza acquisita nello svolgimento dei diversi processi lavorativi, nonché dalla memoria storica circa gli eventuali casi di accadimento del rischio verificatisi nel passato è utile per valutare attentamente ed avviare le azioni più opportune per fronteggiare l'evento ed evitare il suo ripetersi.

L'Operational Risk Correspondent è la figura che ha il compito, all'interno delle unità aziendali, di attivare e gestire i controlli e le verifiche dirette ad assicurare il corretto svolgimento delle attività attinenti il rischio operativo nelle unità organizzative delle quali è competente. Tale compito si esplica mediante una serie di attività che l'ORC deve assicurare anche con la fattiva collaborazione delle unità aziendali di competenza e di *Operational Risk & Security - coincidente con la figura del responsabile del Sistema di gestione della Qualità* - di cui è il referente.

Di seguito, si descrive il processo attraverso il quale la società adotta e attua la propria normativa interna costituita da diverse tipologie di documenti che costituiscono il complesso delle

disposizioni atte a disciplinare le attività poste in essere dalle unità aziendali.

REDAZIONE E DIFFUSIONE DI ORDINI DI SERVIZIO, DISPOSIZIONI INTERNE E NORMATIVE AZIENDALI

- a) **ORDINE DI SERVIZIO** È un documento normativo protocollato a distribuzione aperta la cui funzione è quella di emanare una direttiva a tutte le strutture aziendali.
- b) **DISPOSIZIONE INTERNA** È un documento normativo protocollato a distribuzione aperta la cui funzione è quella di normare le attività ed è indirizzato alle sole strutture aziendali interessate.
- c) **NORMATIVA AZIENDALE** È un documento normativo che definisce gli aspetti funzionali, procedurali e organizzativi di un'attività ed è sempre emanato con *Disposizione Interna* o con *Ordine di Servizio*.

La normativa aziendale assume particolare rilevanza in quanto consente di dare effettiva attuazione al Decreto.

- Sistema Organizzativo

La struttura organizzativa della società è ispirata all'attuazione di una separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo.

Il sistema di organizzazione in essere individua e disciplina analiticamente le competenze attribuite alle diverse direzioni/funzioni organizzative e le relative linee di riporto sulla base di organigramma, funzionigramma e fiche de post.

ORGANIGRAMMA

L'organigramma è la rappresentazione grafica dell'organizzazione della società in tutte le funzioni necessarie ad assicurare un'efficiente svolgimento dell'attività. L'organigramma descrive il modello organizzativo necessario ad assicurare che i processi lavorativi vengano svolti in modo coordinato. Il modello grafico raffigura le singole unità aziendali secondo una sequenza gerarchica stabilita (direzioni, strutture, strutture di staff, funzioni, sottofunzioni). A riguardo confronta allegato 5.5.1

FUNZIONIGRAMMA

Definita con l'organigramma la struttura organizzativa della società, il funzionigramma specifica come tale forma organizzativa opera. A riguardo si confronti il Mansionario allegato al Manuale della Qualità.

FICHE DE POSTE

Fissate nel funzionigramma le macrofunzioni, con la fiche de poste si definiscono nel dettaglio le

attività di competenza delle singole strutture/funzioni.

La fiche de poste contiene una rappresentazione della struttura organizzativa, con le sue diverse funzioni, il numero delle risorse e dei ruoli rivestiti, in linea con l'organigramma e il funzionigramma rendendo, in questo modo, omogenei tra loro i documenti, nonché delle schede di dettaglio riferite alle attività svolte dalle singole risorse all'interno della funzione. A riguardo si confronti il Mansionario allegato al Manuale della Qualità.

Gestione della documentazione

Tutta la documentazione, interna ed esterna, della società viene gestita con modalità che disciplinano, a seconda dei casi, l'aggiornamento, la distribuzione, le registrazioni, l'archiviazione e la gestione della sicurezza di documenti e registrazioni. Specifici presidi, anche di natura tecnica, escludono la possibilità di accesso al protocollo della Società in entrata e in uscita a soggetti non autorizzati e l'impossibilità di alterazione della protocollazione già effettuata.

MODIFICHE AL MODELLO

Il Modello è, in conformità all'art. 6, co. 1, del Decreto, un "atto di emanazione dell'organo dirigente": pertanto, la sua adozione, così come le successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti sono rimesse alla esclusiva competenza della società .

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di promuovere il necessario e continuo aggiornamento e adeguamento del Modello e del sistema delle procedure interne nonché del Codice deontologico e propone al Consiglio di Amministrazione le modifiche, al Modello, suggerendo all'organo amministrativo e alle funzioni aziendali competenti le correzioni e gli adeguamenti che riterrà necessari.

--Sez.. III--

L'ORGANISMO DOTATO DI AUTONOMI POTERI DI INIZIATIVA E CONTROLLO

INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza della società (di seguito, "OdV") è stato istituito con deliberazione adottata dall'Assemblea dei Soci che ha approvato le integrazioni al Modello di organizzazione e di gestione ai sensi del D.Lgs 231/2001 ed ha contestualmente individuato i compiti, le attività ed il funzionamento dell'organismo.

La qualifica di OdV ai sensi dell'art. 6, comma primo, lettera b del Decreto è stata attribuita ad un organismo plurisoggettivo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, composto da:

1. un esperto nel campo della sicurezza sul lavoro ed informatica;
2. un esperto nel campo legale;
3. un esperto nel campo della revisione contabile;

Tale organismo si avvale, nello svolgimento dei propri compiti di tutte le funzioni aziendali della società o di professionisti esterni che, di volta in volta, saranno ritenuti utili allo svolgimento delle attività indicate.

L'OdV della società è dotato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, di "autonomi poteri di iniziativa e di controllo".

All'OdV inoltre sono garantite la necessaria autonomia ed indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

La nomina quale membro dell'OdV è stata condizionata alla presenza dei sopra menzionati requisiti di indipendenza e di professionalità, nonché per il presidente anche di onorabilità; ulteriore condizione è rappresentata dall'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa.

In particolare, costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell'OdV:

- il sussistere delle circostanze di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con amministratori della Società;
- intrattenere o aver intrattenuto nei tre anni precedenti alla nomina, direttamente o indirettamente, con esclusione dei rapporti strettamente inerenti la funzione o la carica menzionate, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali, a titolo oneroso o gratuito, con la società e/o con i suoi vertici, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nella società tali da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, ovvero comunque da comprometterne l'indipendenza;

- essere titolari di deleghe che possano minarne l'indipendenza del giudizio;
- trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- essere sottoposti a procedimenti penali, condannati o soggetti a pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal Decreto o a reati della stessa indole (in particolare, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari; ecc.);
- sussistenza, per il Presidente, di cause di ineleggibilità ai sensi degli artt. 2399, lett. c), e 2409 *septiesdecies c.c.*;
- ovvero trovarsi comunque in situazioni che gravemente ledano l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'OdV in relazione alle attività da lui svolte.

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'OdV e di tutelare il legittimo svolgimento delle funzioni e della posizione ricoperta da una rimozione ingiustificata, sono di seguito indicate le modalità di revoca dei poteri connessi a tale incarico.

La revoca dei poteri propri dell'OdV e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un'apposita delibera dell'Assemblea.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'OdV possono intendersi, a titolo esemplificativo:

- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello e nel regolamento interno dell'OdV;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, ove risulti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- un provvedimento che irroga una misura cautelare, la notizia dell'apertura di un procedimento penale, una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti di uno dei membri dell'OdV per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto o reati della stessa indole; un provvedimento di condanna della Società per uno degli illeciti amministrativi previsti dal Decreto, ove risulti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- un provvedimento di riconoscimento della responsabilità di uno dei membri dell'OdV per uno degli illeciti amministrativi previsti dal Decreto;
- la violazione degli obblighi di riservatezza, così come dettagliati nel regolamento interno dell'OdV;
- la violazione dell'obbligo di comunicazione di eventuali situazioni di conflitto di interessi, connessi

alla propria persona o alla carica.

Qualora la revoca venga esercitata nei confronti di tutti i componenti dell'OdV, l'Assemblea, provvederà immediatamente a nominare un nuovo OdV.

Ove sussistano gravi ragioni di convenienza (ad esempio: applicazione di misure cautelari), l'Assemblea potrà procedere a disporre la sospensione dalle funzioni di uno o tutti i membri dell'OdV, provvedendo tempestivamente alla nomina di un nuovo membro o dell'intero OdV *ad interim*.

L'incarico di componente dell'OdV cessa altresì nel caso del venir meno del rapporto con la società ovvero di assegnazione dei responsabili delle strutture/funzioni di controllo che ne fanno parte ad altro incarico aziendale. In considerazione dell'autonomia e indipendenza che deve essere assicurata ai componenti dell'OdV, le competenti funzioni aziendali della società forniranno, senza ritardo, specifica indicazione dei motivi dell'assegnazione ad altro incarico all'Assemblea.

POTERI ATTRIBUITI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV della società, in conformità al disposto dell'art. 6 del Decreto, vigila sul funzionamento e l'osservanza del Modello e cura il suo aggiornamento. Pertanto, in termini generali, all'OdV sono attribuiti i seguenti compiti:

- effettuare costantemente, tramite apposita programmazione degli interventi, per quanto possibile integrata con i programmi di attività delle funzioni di controllo aziendali, una ricognizione delle attività aziendali con l'obiettivo di individuare le aree a rischio di reato ai sensi del Decreto e proporre l'aggiornamento e l'integrazione, ove se ne evidenzi la necessità;
- verificare, tramite apposita programmazione degli interventi, l'efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al citato Decreto, proponendo - laddove ritenuto necessario - eventuali aggiornamenti del Modello, con particolare riferimento all'evoluzione e ai mutamenti della struttura organizzativa o dell'operatività aziendale e/o della normativa vigente;
- monitorare la validità nel tempo del Modello promuovendo, anche previa consultazione delle altre strutture aziendali interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l'efficacia; tale compito comprende la formulazione di proposte di adeguamento da inoltrare alle strutture aziendali competenti e al vertice aziendale e di verificare successivamente l'attuazione e la funzionalità delle soluzioni proposte;
- effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi, per quanto possibile integrata con i programmi di attività delle funzioni di controllo aziendali, verifiche periodiche presso le strutture aziendali ritenute a rischio reato, per controllare che l'attività sia svolta conformemente al Modello, anche coordinando, a tali fini, le competenti strutture aziendali;

- effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi, una verifica dei poteri autorizzativi e di firma esistenti, al fine di accertare la loro coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e proporre il loro aggiornamento e/o modifica ove necessario;
- proporre, sulla base dei risultati ottenuti, alle strutture aziendali competenti, l'opportunità di elaborare, d'integrare e modificare procedure operative e di controllo, che regolamentino adeguatamente svolgimento delle attività, al fine di implementare un idoneo Modello; definire e curare, in attuazione del Modello, il flusso informativo che consenta all'OdV di essere periodicamente aggiornato dalle strutture aziendali interessate sulle attività valutate a rischio di reato, nonché stabilire modalità di comunicazione, al fine di acquisire conoscenza delle eventuali violazioni del Modello;
- attuare, in conformità al Modello, un efficace flusso informativo nei confronti degli organi sociali competenti che consenta all'OdV di riferire agli stessi in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello;
- promuovere, di concerto con la funzione addetta, presso le competenti strutture aziendali un adeguato processo formativo del personale attraverso idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- promuovere e coordinare le iniziative volte ad agevolare la conoscenza del Modello e delle procedure ad esso relative da parte di tutti coloro che operano per conto della Società;
- vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. 231/2007, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
- Per lo svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, l'OdV può:
- accedere ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'organismo ai sensi del Decreto;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di competenza osservando quanto previsto per l'assegnazione di incarichi di consulenza;
- assicurarsi che i responsabili delle strutture aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
- procedere, qualora si renda necessario, all'audizione diretta dei dipendenti, degli amministratori e dei membri del collegio sindacale della Società;
- richiedere informazioni a consulenti esterni, *partners* commerciali e revisori;
- dotarsi di un regolamento interno che disciplini i flussi informativi, la custodia presso la segreteria e le formalità di accesso ad ogni informazione, segnalazione e report forniti all'OdV secondo quanto indicato nel Modello.

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti, l'OdV può avvalersi, per lo svolgimento della propria attività operativa, delle funzioni di controllo interno e delle varie strutture aziendali che, di volta in volta, si potranno rendere utili all'espletamento delle attività indicate.

INFORMATIVA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AGLI ORGANI SOCIETARI

L'OdV della società provvede a fornire un'informativa annuale all'Assemblea, nonché tempestivamente all'Amministratore, ogni qualvolta lo reputi necessario.

In particolare, il *reporting* avrà ad oggetto:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di verifica;
- le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o risorse;
- i necessari e/o opportuni interventi di aggiornamento, correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di attuazione;
- lo stato dell'attuazione del Modello;
- l'individuazione del piano di attività per il periodo (annuale) successivo.

L'OdV riferisce tempestivamente all'Assemblea in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato l'OdV stesso;
- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello;
- mancata collaborazione da parte delle strutture aziendali (in particolare, rifiuto di fornire all'OdV documentazione o dati richiesti, ovvero ostacolo alla sua attività, determinato anche dalla negazione di comportamenti dovuti in base al Modello);
- esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della Società, ovvero di procedimenti a carico della Società in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- esito degli accertamenti disposti a seguito dell'avvio di indagini da parte dell'autorità giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Presidente.

INFORMATIVA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La previsione di un flusso informativo strutturato è finalizzata a garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e a consentire l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

In ambito aziendale deve essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole parti speciali del Modello, secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

L'obbligo di informazione da parte di ogni dipendente o collaboratore dell'azienda ha per oggetto qualsiasi notizia relativa a:

- la commissione di reati o compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi;
- la realizzazione di illeciti amministrativi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello;
- eventuali carenze delle procedure vigenti;
- eventuali variazioni nella struttura aziendale od organizzativa;
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati.

Devono inoltre essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV dalle funzioni aziendali interessate le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini/accertamenti, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti o le segnalazioni preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- l'articolazione dei poteri e il sistema delle deleghe adottato dalla Società ed eventuali modifiche che intervengano sullo stesso;

- gli eventuali provvedimenti ispettivi/sanzionatori da parte delle autorità di vigilanza, nonché notizie relative a verifiche intraprese dalle stesse autorità;
- la documentazione relativa alla richiesta, erogazione, gestione di eventuali finanziamenti pubblici agevolati;
- le eventuali transazioni effettuate *off-shore*;
- ogni eventuale anomalia o irregolarità relativa ai rapporti commerciali/finanziari instaurati con enti pubblici o soggetti che svolgano pubbliche funzioni con invio della documentazione disponibile;
- ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata nell'attività di verifica delle fatture emesse o ricevute dalla Società;
- i certificati rilasciati dall'anagrafe delle sanzioni amministrative di cui all'art. 9 (L) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale (DPR n. 313 del 2002), dai quali si evinca che potenziali partner commerciali o finanziari sono stati assoggettati a sanzioni ai sensi del Decreto medesimo;
- la struttura organizzativa della società ed eventuali modifiche che intervengano sulla stessa anche con riguardo ai presidi ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

L'OdV potrà, inoltre, chiedere alla Società di Revisione informazioni in merito alle notizie rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello acquisite nel corso della sua attività.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad una indagine interna.

I soggetti destinatari della segnalazione sono tenuti a garantire la riservatezza del dipendente che ha avanzato la segnalazione nel modo più adeguato. Inoltre, costui non dovrà subire alcuna conseguenza sfavorevole a seguito della sua comunicazione, salvo abuso manifesto la cui valutazione è lasciata al Presidente.

I consulenti, i collaboratori ed i partner commerciali, per quanto riguarda l'attività svolta con la società, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV della Società mediante quanto contrattualmente definito.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati a cura dell'OdV, presso la segreteria tecnica dello stesso, in un apposito archivio, il cui accesso è disciplinato dal regolamento interno dell'OdV.

LE RISORSE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico sulla base delle indicazioni provenienti dallo stesso organismo.

Per quanto attiene alle risorse umane di cui l'OdV può avvalersi per svolgere i propri compiti, il Consiglio di

Amministrazione può assegnare ulteriori risorse, previa richiesta dell'OdV stesso in numero adeguato rispetto alle dimensioni della Società ed ai compiti spettanti all'OdV. Si evidenzia che tutte le risorse assegnate all'OdV continuano comunque a riportare al proprio referente gerarchico per le attività svolte per suo conto. Per quanto attiene alle risorse finanziarie, l'OdV può disporre del budget che il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnargli su base annuale e su proposta dell'OdV stesso. Laddove ritenuto necessario, l'OdV può chiedere al Consiglio di Amministrazione l'assegnazione di ulteriori risorse previa richiesta motivata per iscritto.

In aggiunta a quanto sopra, l'OdV può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della società così come di consulenti esterni. In tale ultimo caso, il compenso sarà corrisposto mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'OdV.

Per quanto attiene alle questioni connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV si avvale di tutte le risorse attive presso la Società per la gestione dei relativi aspetti.

-Sez. IV-

LA PUBBLICITA' DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

La società promuove la conoscenza del Modello, del sistema delle procedure e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il Modello è comunicato formalmente a tutti i soggetti apicali (inclusi gli amministratori, i sindaci e i revisori), ed al personale della Società mediante consegna di copia integrale, anche su supporto informatico e in via telematica, nonché mediante pubblicazione sulla rete intranet aziendale ed affissione in luogo accessibile a tutti.

La formazione sul Decreto è articolata come segue:

- una sessione periodica dedicata all'illustrazione dei principi del Decreto, del Modello, del Codice deontologico e delle nozioni giuridiche correlate destinata a tutti i responsabili delle strutture a rischio;
- moduli di approfondimento mirati per ciascuna area ritenuta a rischio, specifici sui singoli processi, finalizzati ad analizzare ed approfondire le modalità operative previste dal Modello in relazione all'esercizio delle singole aree di attività ritenute a rischio (illustrazione dei contenuti del Modello e dei principi di comportamento da esso previsti, dei *flow-chart*, delle procedure operative, dei controlli del sistema organizzativo ed autorizzativo del sistema sanzionatorio), anche con modalità formativa "e-learning" attraverso supporto informatico, diversificata a seconda che sia diretta al

personale direttivo e/o con funzioni di rappresentanza dell'Ente o ad altro personale.

Eventuali sessioni formative di aggiornamento saranno tenute in caso di rilevanti modifiche apportate al Modello, al Codice deontologico o relative a sopravvenute normative rilevanti per l'attività della Società, ove l'OdV non ritenga sufficiente, in ragione della complessità della tematica, la semplice diffusione della modifica con le modalità sopra descritte.

INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER COMMERCIALI E FINANZIARI

La società promuove la conoscenza e l'osservanza sia del Modello sia del Codice deontologico anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori della Società.

A tal fine, la società inserisce nei contratti con controparti commerciali, finanziarie e consulenti apposite clausole contrattuali che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la risoluzione degli obblighi negoziali.

Tali clausole sono valide per tutti i soggetti che intrattengono rapporti con la società:

- lavoro di natura non subordinata, ivi compreso l'eventuale personale distaccato,
- collaboratori a qualsiasi titolo;
- procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e per conto della società;
- soggetti cui sono assegnati, e che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di igiene, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (es. medico competente, e se esterni all'azienda i responsabili e gli addetti al servizio prevenzione e protezione);
- contraenti e partner.

LE CONDOTTE RILEVANTI

Ai fini del presente Sistema disciplinare e nel rispetto della contrattazione collettiva applicabile alla società, costituiscono violazione del Modello o dei protocolli tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose), che siano idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto.

La struttura Risorse Umane valuta le sanzioni irrogabili nel rispetto del principio di legalità e di proporzionalità e tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, secondo un ordine crescente di gravità da valutarsi ad opera dell'OdV di seguito definito.

1. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione realizzate nell'ambito dell'attività sensibili relative alle Aree Strumentali;
2. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione realizzate nell'ambito delle attività

sensibili di cui ai Processi sensibili;

3. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di atti idonei ad integrare l'elemento oggettivo di uno dei reati previsti dal Decreto;
4. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione integrante la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto e comunque sussista l'astratto pericolo di configurazione di un illecito amministrativo presupposto della responsabilità dell'Ente.

LE SANZIONI

In caso di accertamento di una delle violazioni previste dal Modello ed in particolare dal presente Sistema disciplinare, si evidenzia che le sanzioni verranno applicate nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello, nella contrattazione collettiva tempo per tempo vigente e nel codice disciplinare adottato in azienda.

In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni previste nel presente Sistema Disciplinare deve tener conto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza delle stesse rispetto alla violazione contestata e dovranno pertanto tenersi in considerazione:

- la gravità della condotta o dell'evento che quest'ultima ha determinato;
- la tipologia della violazione compiuta;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
- le modalità della condotta.

Ai fini dell'aggravamento della sanzione devono essere considerati i seguenti elementi:

- l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- l'eventuale recidività del suo autore.

LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI REVISORI

Laddove venga accertata la commissione di una delle condotte rilevanti sopra indicate da parte di un Amministratore, di un Sindaco della Società o di un Revisore, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- rimprovero scritto;
- diffida al puntuale rispetto del Modello;
- decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto in favore del Revisore fino ad un ammontare massimo del 60%;
- revoca dell'incarico, in ogni caso è fatta salva la possibilità di agire per il maggior danno.

In particolare:

- per l'integrazione di una delle Condotte Rilevanti di cui al precedente n. 1, si applicherà la sanzione del rimprovero scritto ovvero quella di diffida al rispetto del Modello;
- per l'integrazione di una delle Condotte Rilevanti di cui al precedente n. 2, si applicherà la sanzione della diffida al rispetto del Modello ovvero quella della decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto in favore del Revisore fino ad un ammontare massimo del 60%;
- per l'integrazione di una delle Condotte Rilevanti di cui al precedente n. 3, si applicherà la sanzione della decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto in favore del Revisore, ovvero quella della revoca dell'incarico;
- per l'integrazione di una delle Condotte Rilevanti di cui al precedente n. 4, si applicherà la sanzione della revoca dell'incarico.

Laddove la sanzione venga contestata ad un amministratore che sia legato da un rapporto di lavoro dipendente con la società si dovranno applicare le sanzioni previste per i Dirigenti Apicali o per i Dipendenti come indicato nei successivi paragrafi. Si evidenzia che laddove venga comminata a tali soggetti la pena del licenziamento, per giustificato motivo o per giusta causa dovrà disporsi anche la revoca dell'Amministratore dal suo incarico.

LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI APICALI E DEGLI ALTRI SOGGETTI APICALI

Laddove venga accertata l'integrazione di una delle condotte rilevanti in precedenza descritte da parte di un Dirigente Apicale saranno applicabili le seguenti sanzioni previste dalla contrattazione collettiva tempo per tempo vigente e dal codice disciplinare adottato in azienda:

- Rimprovero verbale;
- Rimprovero scritto;
- Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 gg;
- Licenziamento per giustificato motivo;
- Licenziamento per giusta causa.

In particolare:

- per l'integrazione di una delle Condotte Rilevanti di cui al precedente n. 1, si applicherà la sanzione del rimprovero verbale ovvero del rimprovero scritto;
- per l'integrazione di una delle Condotte Rilevanti di cui al precedente n. 2, si applicherà la sanzione del rimprovero scritto ovvero quella della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 gg;
- per l'integrazione di una delle Condotte Rilevanti di cui al precedente n. 3, si applicherà la sanzione della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non

- superiore a 10 gg ovvero quella del licenziamento per giustificato motivo;
- per l'integrazione di una delle Condotte Rilevanti di cui al precedente n. 4, si applicherà la sanzione del licenziamento per giusta causa.

Qualora la sanzione sia contestata ad un Altro Soggetto Apicale troveranno applicazione le sanzioni previste precedentemente con riguardo agli Amministratori ed i Revisori.

LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Laddove venga accertata l'integrazione di una delle Condotte Rilevanti precedentemente descritte, da parte di un Dipendente saranno applicabili le seguenti sanzioni mutate dal CCNL:

- Rimprovero verbale;
- Rimprovero scritto;
- Sospensione dal servizio e dal trattamento economico retribuzione per un periodo non superiore a 10 gg;
- Licenziamento per giustificato motivo;
- Licenziamento per giusta causa.

Per i dirigenti non apicali, sono fatte salve le disposizioni applicabili previste dalle diverse previsioni rinvenibili nella contrattazione collettiva applicabile al caso concreto.

In particolare:

1. per l'integrazione di una delle Condotte Rilevanti di cui al precedente n. 1, si applicherà la sanzione del rimprovero verbale ovvero del rimprovero scritto;
2. per l'integrazione di una delle Condotte Rilevanti di cui al precedente n. 2, si applicherà la sanzione del rimprovero scritto ovvero quella della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 gg;
3. per l'integrazione di una delle Condotte Rilevanti di cui al precedente n. 3, si applicherà la sanzione della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 gg ovvero quella del licenziamento per giustificato motivo;
4. per l'integrazione di una delle Condotte Rilevanti di cui al precedente n. 4, si applicherà la sanzione del licenziamento per giusta causa.

Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l'impresa - in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare - può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore/lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente necessario.

LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI TERZI DESTINATARI

Qualora sia accertata la commissione di una delle Condotte Rilevanti precedentemente indicate, da parte di un Terzo Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto del Modello pena l'applicazione della penale di seguito indicata ovvero la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la società;
- l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista tra il 10% ed il 30% del fatturato totale lordo annuo;
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la società.

In particolare:

1. per l'integrazione di una delle Condotte Rilevanti di cui ai precedenti nn. 1 e 2, si applicherà la sanzione della diffida ovvero della penale convenzionale ovvero della risoluzione a seconda della gravità della violazione;
2. per l'integrazione di una delle Condotte Rilevanti di cui al precedente n. 3, si applicherà la sanzione della penale convenzionale ovvero quella della risoluzione;
3. per l'integrazione di una delle Condotte Rilevanti di cui al precedente n. 4, si applicherà la sanzione della risoluzione.

Nell'ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la società inserisce nelle lettere d'incarico e negli accordi negoziali, apposite clausole volte a prevedere l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Sistema Disciplinare in caso di violazione del Modello.

IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Il presente procedimento di irrogazione delle sanzioni consegue all'eventuale integrazione di una delle Condotte Rilevanti.

Ai fini dell'effettività del Modello si ritiene opportuno descrivere il procedimento di irrogazione della sanzione con riguardo a ciascuna categoria di soggetti indicando per ciascuna:

- la fase di contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione della sanzione ha inizio dalla ricezione da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti come di seguito indicato, della comunicazione con cui l'OdV – in conseguenza delle verifiche condotte autonomamente ovvero di segnalazioni ricevute anche anonime o attraverso la procedura di allerta e ove gli accertamenti effettuati abbiano confermato l'esistenza della violazione – segnala la violazione del Modello.

In particolare, l'OdV, ricevuta una segnalazione, anche anonima o attraverso la procedura di allerta, ovvero acquisiti nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di violazione del Modello, ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività e ritenuti opportuni.

Esaurita l'attività di ricerca, verifica e controllo, l'OdV valuta sulla base degli elementi in proprio possesso

se è stata realmente integrata un'ipotesi di violazione sanzionabile del Modello ed in caso positivo dovrà procedere alla segnalazione agli organi aziendali competenti. In caso negativo, procederà comunque a trasmettere segnalazione al responsabile della Struttura Risorse Umane ed all'Amministratore per le eventuali valutazioni circa la rilevanza della condotta rispetto alla legge ed ai regolamenti applicabili.

Qualora gli organismi aziendali competenti per l'irrogazione della sanzione rilevino che la violazione del Modello riscontrata dall'OdV concreti anche una o più violazioni delle previsioni dei regolamenti aziendali e/o della contrattazione collettiva, all'esito del procedimento prescritto potranno irrogare anche una sanzione più grave rispetto a quella proposta dall'OdV e sempre tra quelle in concreto applicabili.

IL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI REVISORI

Riscontrata la violazione del Modello da parte di un amministratore, il quale non sia legato alla Società da rapporto di lavoro subordinato, un Sindaco o un Revisore, l'OdV trasmette all'Assemblea una relazione contenente:

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione;
- una proposta di applicazione della sanzione.

Il Presidente, entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione, convoca l'Amministratore affinché partecipi ad un'adunanza, da tenersi entro 30 giorni dalla ricezione della relazione, mediante una comunicazione di contestazione scritta, a firma del Presidente contenente:

- l'indicazione della condotta contestata;
- le previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'indicazione della data dell'adunanza e della facoltà dell'interessato di formulare, anche in quella sede, eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

All'adunanza partecipa anche l'OdV.

A seguito dell'audizione dell'interessato, il Consiglio di Amministrazione assume provvedimenti in merito all'irrogazione della sanzione, determinandone l'entità. Il Consiglio di Amministrazione dovrà motivare l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Qualora la sanzione consista nella decurtazione degli emolumenti o nella revoca dell'incarico, il Presidente provvede a convocare l'Assemblea dei soci per le relative deliberazioni.

Il relativo provvedimento è comunicato in forma scritta all'interessato e all'OdV, entro dieci giorni dall'invio della contestazione. Il Consiglio verifica inoltre l'effettiva applicazione della sanzione irrogata.

Il procedimento descritto trova applicazione anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da

parte di un componente del Collegio Sindacale o del Revisore, nei limiti previsti dalla legge.

Se la violazione riscontrata riguardi un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, sarà istaurato il procedimento previsto per i Dirigenti Apicali ovvero per i Dipendenti. Laddove la sanzione comminata sia il licenziamento, il Consiglio di Amministrazione convoca senza indugio l'Assemblea dei Soci per deliberare la revoca dell'Amministratore dall'incarico.

IL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI APICALI E DI ALTRI SOGGETTI APICALI

Riscontrata la violazione del Modello da parte di un Dirigente Apicale, la procedura di accertamento dell'illecito e di irrogazione della sanzione avviene nel rispetto delle disposizioni della contrattazione collettiva tempo per tempo vigente e del codice disciplinare adottato in azienda.

In particolare, l'OdV trasmette all'Assemblea, e al responsabile della Struttura Risorse Umane una relazione contenente:

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione;
- una proposta di applicazione della sanzione.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, la Società, tramite il responsabile della Struttura Risorse Umane, di concerto con l'Amministratore contesta al Dirigente Apicale, mediante una comunicazione di contestazione scritta, a firma congiunta del responsabile della Struttura Risorse Umane e dell'Amministratore contenente:

- la puntuale indicazione della condotta constatata;
- le previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'indicazione della data dell'adunanza dell'OdV e della facoltà dell'interessato di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni scritte entro un termine non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della comunicazione nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il Dirigente Apicale aderisce o conferisce mandato.

A seguito delle eventuali controdeduzioni del Dirigente Apicale interessato, gli organi competenti si pronunciano in ordine alla determinazione e all'applicazione della sanzione - motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che siano trascorsi 10 giorni dalla ricezione della contestazione da parte del Dirigente Apicale interessato.

Il responsabile della struttura Risorse Umane cura l'effettiva applicazione della sanzione nel rispetto delle

norme di legge e di regolamento nonché delle previsioni contenute nella contrattazione collettiva tempo per tempo vigente e nel codice disciplinare adottato in azienda.

L'OdV, cui viene inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione.

Il Dirigente, ferma restando la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria, può, nei venti giorni successivi la ricezione del provvedimento, promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato secondo le previsioni del CCNL, restando in tal caso la sanzione sospesa fino alla relativa pronuncia.

Qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un Altro Soggetto Apicale troveranno applicazione, quanto al procedimento di contestazione ed a quello di eventuale irrogazione della sanzione, le previsioni contenute nella contrattazione collettiva tempo per tempo vigente e nel codice disciplinare adottato in azienda ed in tal caso le sanzioni saranno quelle deliberate direttamente dall'Assemblea dei Soci.

IL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un Dipendente, inclusi i dirigenti non "apicali", troveranno applicazione, quanto al procedimento di contestazione ed a quello di eventuale irrogazione della sanzione, le previsioni sopra indicate con riguardo ai Dirigenti Apicali e agli altri soggetti Apicali.

Il Dipendente, ferma restando la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria, può, nei venti giorni successivi la ricezione del provvedimento, promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, restando in tal caso la sanzione sospesa fino alla relativa pronuncia.

IL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI TERZI DESTINATARI

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Terzo Destinatario, l'OdV trasmette all'Assemblea e al responsabile della struttura titolare del rapporto contrattuale una relazione contenente:

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione;
- una proposta di applicazione della sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Il Responsabile della struttura interessata, entro dieci giorni dalla ricezione della relazione, formula una proposta in merito alla medesima, eventualmente indicazione l'entità della sanzione proposta, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV. In tal caso, invia all'interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta constatata e le previsioni del Modello oggetto di violazione.

Il provvedimento di applicazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato a cura del Responsabile della struttura che ha in carico il rapporto contrattuale, che provvede anche all'effettiva applicazione della sanzione, su cui vigila l'OdV.

--Sez.. V--
**IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO E RELATIVI PRINCIPI DI
COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO**

PREMESSA

Nell'adozione e nell'implementazione del Modello è preliminarmente necessario individuare le attività che, sul piano teorico o potenziale, potrebbero integrare i reati previsti dal Decreto.

I reati ricompresi nella successiva scheda trovano quale presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Accanto alle aree "direttamente" a rischio sono state considerate anche le c.d. "aree strumentali", ovvero, tutte quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che gestiscono o hanno in uso strumenti, informazioni e/o mezzi aziendali che possono essere di "supporto" nella commissione di reati, anche se queste aree di supporto non intrattengono direttamente rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito di ogni area sensibile sono state poi individuate le principali attività aziendali nelle quali può presentarsi un maggiore rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. Nell'ambito di tali attività sono stati elaborati dei principi di comportamento e di controllo - diversificati in relazione allo specifico rischio-reato da prevenire - ai quali devono attenersi tutti coloro che vi operano.

Il Modello trova poi piena ed efficace attuazione nella realtà della società attraverso il collegamento di ciascuna attività "a rischio" con le strutture aziendali coinvolte e con la gestione dei processi e della relativa normativa interna di riferimento, che deve basarsi sui principi di comportamento e di controllo enunciati per ciascuna di dette attività.

Contestualmente alla definizione dell'attività di *assessment*, è stato avviato l'aggiornamento della normativa interna esistente, in particolare di quella concernente le attività a rischio compimento reato. In particolare, ogni attività a rischio è stata ricondotta ad una norma aziendale di riferimento.

Al termine della presente sezione è stata allegata una "scheda delle attività sensibili" in cui sono esplicitate nell'ambito delle singole aree a rischio (identificate nello specifico per strutture e funzioni) le attività che, allo stato, potrebbero presentare profili di rischio di compimento di reato.

AREE A RISCHIO RIGUARDANTI I REATI POSTI IN ESSERE NEI CONFRONTI DELLA PA

Gli artt. 24 e 25 del Decreto richiamano una serie di reati previsti dal codice penale accomunati dall'identità del bene giuridico da essi tutelato, riconducibile all'imparzialità e al buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Agli effetti della legge penale si considerano enti della Pubblica Amministrazione tutti quei soggetti, privati o di diritto pubblico, che svolgono una "funzione pubblica" o un "pubblico servizio".

In particolare per attività della funzione pubblica si intendono tutte quelle attività, disciplinate da norme di diritto pubblico attinenti alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale), amministrative (membri delle Amministrazioni statali e territoriali, delle Camere di Commercio, delle commissioni edilizie, forze dell'ordine, collaudatori di opere pubbliche, membri delle *authorities*, delle amministrazioni sopranazionali, quali ad esempio i componenti della U.E, ecc.) e giuridiche/giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, Organi Ausiliari dell'amministrazione della giustizia, quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

Nel pubblico servizio rientrano tutte quelle attività – disciplinate da norme di diritto pubblico ma caratterizzate dalla mancanza di poteri autoritari e certificativi – finalizzate alla produzione di beni e servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica e quelle attività volte a garantire i diritti delle persone alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (es.: enti ospedalieri, A.S.L., I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei consigli comunali e/o di altre amministrazioni locali, uffici postali, uffici doganali, ferrovie, autostrade, c.d. "*oil company*" a partecipazione statale, aziende energetiche municipali, compagnie aeree, Società di navigazione, enti di classificazione/certificazione, RINA, SACE, consorzi agrari, ecc).

A titolo meramente esemplificativo ed avendo riguardo all'operatività della società si possono individuare quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: i) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni; ii) i Ministeri, i Dipartimenti, le Commissioni, la Camera, il Senato, il Consorzio d'Italia, la Consob, l'Agenzia delle entrate; (iii) gli Enti Pubblici non economici (I.N.P.S., I.N.P.D.A.P., ENASARCO, I.N.A.I.L., ISTAT, A.S.L.); (IV) gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

Ferma restando la natura esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionino le fattispecie criminose di cui al Decreto.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle del “pubblico ufficiale” e/o di “incaricato di pubblico servizio”, nell’accezione rispettivamente attribuita dagli artt. 357 e 358 c.p.

La qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi del primo comma dell’art. 357 c.p. è attribuita a coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. L’esercizio di una pubblica funzione amministrativa è solitamente riconosciuto sussistere in capo a coloro che formano o concorrono a formare la volontà dell’ente pubblico o comunque lo rappresentano di fronte ai terzi, nonché a coloro che sono muniti di poteri autoritativi o certificativi. A titolo meramente esemplificativo si possono menzionare i seguenti soggetti, rispetto ai quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di pubblico ufficiale: ufficiale giudiziario, consulente tecnico del giudice, esattore di aziende municipalizzate, funzionario degli uffici periferici dell’A.C.I., consiglieri comunali, geometra tecnico comunale, insegnanti delle scuole pubbliche, ufficiale sanitario, notaio, dipendenti dell’INPS, ENASARCO o simili.

La qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell’art. 358 c.p., si determina per via di esclusione, spettando a coloro che svolgono attività di interesse pubblico, non consistenti in semplici mansioni d’ordine o meramente materiali, disciplinate nelle stesse forme della pubblica funzione, ma alle quali non sono ricollegati i poteri tipici del pubblico ufficiale.

A titolo esemplificativo si elencano i seguenti soggetti nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di incaricato di pubblico servizio: esattori dell’Enel, dipendente postale addetto allo smistamento della corrispondenza, dipendenti del Poligrafico dello stato, guardie giurate che conducono furgoni portavalori.

Va considerato che la legge non richiede necessariamente, ai fini del riconoscimento in capo ad un determinato soggetto delle qualifiche pubbliche predette, la sussistenza di un rapporto di impiego con un ente pubblico: la pubblica funzione od il pubblico servizio possono essere esercitati, in casi particolari, anche da un privato.

Art. 24 D.Lgs. 231/2001 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico)

<i>Malversazione a danno dello Stato (art. 316 - bis c.p.)</i>	
<i>Descrizione del reato</i>	Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Descrizione del reato	Il reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo stato, da altri enti pubblici o dalla comunità europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.
------------------------------	---

Truffa (640, comma 2, numero 1, c.p.)

Descrizione del reato	Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo stato (oppure ad altro ente pubblico o all'unione europea). Tale fattispecie può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.
------------------------------	--

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Descrizione del reato	Il reato si configura nel caso in cui il reato di truffa sopra descritto sia posto in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.
------------------------------	---

Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

Descrizione del reato	Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.
------------------------------	---

**Art. 25 D.Lgs. 231/2001
(Concussione e corruzione)**

Concussione (art. 317 c.p.)

Descrizione del reato	Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. In questo caso è possibile che i funzionari pubblici pongano in essere dei comportamenti concussivi in danno di terzi, per avvantaggiare la società che in ipotesi potrebbe concorrere con i funzionari pubblici per trarne beneficio.
------------------------------	---

**Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

Descrizione del reato	I reati si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi o la promessa di vantaggi per compiere, omettere o ritardare o per aver compiuto, omesso o ritardato atti del suo ufficio o atti contrari ai doveri d'ufficio. L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tali fattispecie si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.
------------------------------	---

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.c.)

Descrizione del reato	Il reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).
------------------------------	--

**Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Descrizione del reato	Le pene previste per i reati di corruzione si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, nonché al privato che dà o promette al pubblico agente il denaro o altra utilità. Peraltro, nel caso di corruzione impropria, l'incaricato di pubblico servizio sarà punibile solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
------------------------------	---

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Descrizione del reato	Il reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.
------------------------------	--

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Descrizione del reato	La norma prevede che le disposizioni previste per il peculato, la concussione, la corruzione e l'istigazione alla corruzione si applicano non solo allorché abbiano quali destinatari i pubblici ufficiali e gli Incaricati di pubblico servizio nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, ma anche quando: i) si realizzi verso quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni delle comunità europee, o degli enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le comunità europee, o, infine, nell'ambito degli altri stati membri dell'unione europea; ii) sia posta in essere nei confronti di quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, purché, in quest'ultimo caso, il corruttore persegua un indebito vantaggio per sé o per altri con riferimento ad una operazione economica internazionale.
------------------------------	--

• **Attività aziendali a rischio**

All'esito dell'attività di *assessment* è stata effettuata una descrizione delle aree sensibili (c.d. mappatura) e sono state identificate le seguenti attività a rischio di compimento di reato nei confronti della Pubblica Amministrazione:

1. instaurazione di rapporti contrattuali di natura commerciale con la Pubblica Amministrazione;
2. gestione del processo di selezione e assunzione del personale e della formazione finanziata;
3. gestione adempimenti tributari.

Un'attività strumentale al compimento dei reati previsti dalla presente sezione è data dalla messa a disposizione di somme di denaro diretta o indiretta a favore di dipendenti della società in occasione di missioni, incontri fuori sede, convegni, di spese di rappresentanza o per qualsiasi altra ragione in cui sorga tale necessità.

In queste circostanze troveranno applicazione le regole generali della società disciplinate da specifiche procedure interne e dai codici di autoregolamentazione.

• **Regole comportamentali trasversali a tutte le attività poste in essere con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione**

Le seguenti regole comportamentali devono essere attuate da tutti i dipendenti/collaboratori della Società che pongono in essere un'attività diretta o indiretta nei confronti della Pubblica Amministrazione. In particolare:

- la società non può in alcun modo insinuarsi nei compiti propri del cliente creando situazioni di potenziale conflitto d'interessi;
- il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare, per le azioni del caso al proprio responsabile, qualunque richiesta di indebiti vantaggi o il tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente averne conoscenza;
- il responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta all'OdV;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella predisposizione delle pratiche di richiesta/gestione del finanziamento o nella successiva esecuzione di attività connesse con i programmi finanziati, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta alla normativa interna; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o di consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico attribuito, da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto; più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, non è consentito:

- produrre documentazione incompleta e/o comunicare dati non veritieri, alterati, falsi;
- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la decisione di accoglimento delle domande di ammissione al contributo;
- destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- promettere o versare/offrire somme di denaro, doni, inviti o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalle norme aziendali o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio: festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali) e accordare vantaggi di qualsiasi natura a rappresentanti della Pubblica Amministrazione a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi diretti ed indiretti della società. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la promessa di assunzione per parenti ed affini e, a titolo più generale, tutte le operazioni bancarie o finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la società e la creazione di un utile per il pubblico ufficiale;
- affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri tracciabili ed obiettivi incentrati su competenza, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e di tracciabilità; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di corruzione che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione e alla conseguente possibilità di facilitare/velocizzare l'iter istruttorio delle pratiche.

I responsabili di tutte le direzioni/strutture individuate successivamente, in relazione alle singole attività a rischio, sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nei seguenti punti.

1. Instaurazione di rapporti contrattuali di natura commerciale con la Pubblica Amministrazione

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutti i soggetti appartenenti alle strutture/funzioni della società coinvolte nella fase di stipula e di negoziazione di rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione.

In particolare si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. Amministratori ed eventuali procuratori
- b. Finanza Pubblica e di Progetto
- c. Segreteria Generale e Legale

I rapporti negoziali e contrattuali con la pubblica amministrazione possono avere ad oggetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i seguenti servizi a favore degli Enti Pubblici o di satelliti di Enti Pubblici:

- a. finanziamenti;
- b. prestazione di ulteriori servizi;

I rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione trovano la loro fonte:

- in gare pubbliche
- in gare informali anche di solo prezzo
- in trattative private

Reati rilevanti:

L'attività in esame potrebbe presentare potenzialmente occasioni per la commissione dei reati di "corruzione", "concussione" e "truffa ai danni dello Stato".

A titolo meramente esemplificativo, si segnala che i reati in esame potrebbero manifestarsi con le seguenti modalità:

1. offerta di denaro o altri vantaggi (ad esempio, assunzione di un familiare) ad un pubblico ufficiale (o incaricato di un pubblico servizio) in vista dell'aggiudicazione di un contratto avente ad oggetto l'emissione o la negoziazione di strumenti finanziari (*corruzione*);
2. concorso con un pubblico ufficiale (o incaricato di un pubblico servizio) nell'esercizio di pressioni indebite nei confronti di un creditore il cui acquisto è negoziato con la Pubblica Amministrazione (*concussione*);
3. induzione in errore della Pubblica Amministrazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di convenienza economica di un'operazione avente ad oggetto la ristrutturazione del debito pubblico, così come previste dall'art. 41, comma 2, Legge 28 dicembre 2001, n°488 (*truffa ai danni dello Stato*).

Descrizione processo operativo interno

Il processo operativo da cui può nascere un rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione può articolarsi nelle seguenti fasi:

- attività di predisposizione annuale del piano commerciale da parte della direzione e di individuazione delle opportunità di *business* ;
- gestione dei rapporti pre-contrattuali da parte del *desk* operativo di riferimento (ad esempio, predisposizione di proposte commerciali);
- partecipazione (ove richiesta) a gare pubbliche o a gare informali anche di solo prezzo per l'aggiudicazione dei servizi attraverso:
 - la predisposizione e l'approvazione, della documentazione e della modulistica necessaria per la partecipazione ai bandi di gara;
 - la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi di gara;
 - la predisposizione e l'approvazione della documentazione e della modulistica necessaria per l'offerta commerciale;
 - la presentazione delle offerte tecniche ed economiche all'ente pubblico di riferimento; perfezionamento del contratto con l'ente con la predisposizione di tutte le informative necessarie alla successiva fase di gestione del contratto stesso, con l'ausilio della segreteria generale e legale.
 - Le modalità operative per la gestione del processo di partecipazione alle gare sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Protocollo preventivo e di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo interno descritto si deve basare sui seguenti fattori.

• Livelli autorizzativi:

- tutti i soggetti che intervengono nella fase di instaurazione dei rapporti precontrattuali con la Pubblica Amministrazione devono essere individuati e autorizzati dal responsabile della struttura di riferimento tramite apposita delega interna, da conservare a cura della struttura medesima;
- gli atti che impegnano contrattualmente la società devono essere sottoscritti secondo le modalità previste e soltanto da soggetti appositamente incaricati in base al sistema dei poteri tempo per tempo vigente;
- il sistema dei poteri tempo per tempo vigente stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa ed impegno, ivi inclusi quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- la normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
- l'atto formale della stipula del contratto avviene in base al vigente sistema dei poteri tempo per tempo vigente.

• Attività di controllo:

- La società deve identificare preventivamente il nome del responsabile interno dell'operazione (con copia allegata o con gli estremi della lettera di nomina), con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione riferibile alla Pubblica Amministrazione;
- nel caso di instaurazione di rapporti commerciali con enti soggetti alla disciplina privatistica ma controllati da enti territoriali o locali, la società pone in essere tutti gli adempimenti di *know your customer* (ossia di conoscenza della clientela) richiedendo preventivamente tutta la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dalle procedure interne (ad es, statuto, atto costitutivo, documento del legale rappresentante e dell'eventuale titolare effettivo, visura camerale, etc.).
- la documentazione relativa alla stipula dei rapporti contrattuali viene sottoposta per il controllo al responsabile della struttura/direzione aziendale competente in virtù dell'oggetto del contratto o a soggetti a ciò facoltizzati che si avvalgono, per la definizione delle nuove tipologie contrattuali, del contributo consulenziale della competente struttura per quanto concerne gli aspetti di natura legale;
- tutta la documentazione predisposta dalla società per l'accesso a bandi di gara pubblici deve essere verificata, in termini di veridicità e congruità sostanziale e formale, dal responsabile della struttura aziendale competente in virtù dell'oggetto del contratto o da soggetti a ciò facoltizzati;

• Tracciabilità del processo:

- Ciascuna fase rilevante degli accordi con la Pubblica Amministrazione deve risultare da apposita documentazione scritta;
- ogni accordo/convenzione/contratto con enti pubblici è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere;

al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, nonché delle proposte commerciali/accordi/convenzioni/contratti definitivi, nell'ambito delle attività proprie del processo della stipula di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Per quanto concerne il processo di conservazione cartaceo ed informativo della documentazione si rimanda alle seguenti norme interne: PRQ 4.2.3-01 (Controllo documenti) PRQ 4.2.4-01 (Controllo delle registrazioni).

Specifiche regole comportamentali

Le strutture della società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, devono osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del codice deontologico.

In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo e che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della società devono essere appositamente incaricati;
- non è consentito procedere all'invio alla clientela di schemi di bandi di gara anche se richiesti dai collaboratori del cliente;
- eventuali facsimili – standardizzati e uniformati a quelli generalmente adottati – possono essere forniti alla clientela in relazione agli schemi di delibere da assumere, in condizioni di assoluta trasparenza e solo su richiesta, esclusivamente nella fase esecutiva del rapporto e con la previsione di un apposito *disclaimer* informativo in cui sarà espressamente indicato che la società non intende sostituirsi al cliente e che l'invio riguarda esclusivamente un facsimile dal quale il cliente potrà, previa attenta valutazione ed opportune modifiche/integrazioni, prendere spunto per la redazione del documento definitivo;
- nell'ipotesi di gara per l'affidamento di servizi, la società, al momento della presentazione della proposta commerciale, deve valutare la sussistenza delle condizioni di convenienza economica dell'operazione per l'ente, così come previste dall'art. 41, comma 2, legge 28 dicembre 2001, n°488. Tale valutazione, che deve sempre essere ricostruibile *ex post*, deve essere effettuata con maggior rigore nel caso in cui l'ente non abbia nominato nessun consulente indipendente;
- è opportuno, inoltre, prevedere sempre la creazione e la formalizzazione di un apposito gruppo di lavoro composto da dipendenti della società, dipendenti dell'ente (che devono essere sempre preventivamente e chiaramente individuati) e da eventuali consulenti di quest'ultimo;
- detto personale non deve tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli enti finanziatori/erogatori in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- detto personale non deve omettere informazioni rilevanti ed essenziali del rapporto commerciale;
- detto personale deve fornire tutta la documentazione prevista dalla normativa italiana o da normativa estera applicabile.

Procedure di riferimento:

PRQ 7.2-01

2. Gestione del processo di selezione e di assunzione del personale e della formazione finanziata da soggetti pubblici

Il presente protocollo si applica agli organi e a tutte le strutture/funzioni della società coinvolte nel processo di selezione ed assunzione del personale e nel processo di richiesta e di gestione della formazione finanziata da soggetti pubblici nazionali ed esteri. In particolare si segnalano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. Finanza Pubblica e di Progetto
- b. Amministrazione
- c. Risorse Umane

In particolare si sottolinea che il presente protocollo ha come finalità quello di illustrare il procedimento di selezione ed assunzione del personale e di richiesta e gestione dei finanziamenti per attività di formazione da parte di soggetti pubblici italiani ed esteri.

Una gestione non trasparente del processo di selezione e assunzione del personale, potrebbe, infatti, consentire la commissione di tali reati attraverso la promessa di assunzione di soggetti appartenenti direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare un qualsivoglia vantaggio per la società.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Reati rilevanti

Una non corretta attività di selezione e di assunzione del personale potrebbe costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di "corruzione".

A titolo meramente esemplificativo, si segnala che i reati in esame potrebbero venire in considerazione con le seguenti modalità:

- assunzione di un familiare di un pubblico ufficiale (o incaricato di un pubblico servizio) in vista dell'aggiudicazione di un contratto avente ad oggetto strumenti derivati (*corruzione*) individuazione di strutture retributive legate a obiettivi aziendali eccessivamente ambiziosi e tali da incentivare il dipendente alla commissione di illeciti in vista del loro perseguimento;
- richiesta di finanziamenti a soggetti pubblici (italiani ed esteri) per l'effettuazione di interventi formativi mai realizzati (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

Una non corretta attività di richiesta e di gestione di finanziamenti da parte di soggetti pubblici italiani ed esteri per lo svolgimento dell'attività di formazione potrebbe costituire una delle modalità attraverso cui commettere i reati di "corruzione", "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche", e "malversazione".

Descrizione del processo operativo interno

In tema di selezione ed assunzione del personale si evidenzia che il lancio del *recruitment* può essere fatto in due casi:

- sostituzione di un collaboratore in seguito a dimissione, mobilità, trasferimento;
- inserimento di nuove posizioni previste dal *budget*.

L'inserimento di nuove posizioni e la sostituzione di collaboratori è autorizzata dall'amministratore delegato su proposta del responsabile di risorse umane a richiesta del responsabile della struttura interessata.

Il processo di selezione si articola nelle seguenti fasi:

- intervista con il responsabile della struttura interessata per comprendere le specifiche esigenze;
- scelta del canale di ricerca;
- definizione della *short list* dei candidati;
- effettuazione del colloquio di selezione del candidato;
- effettuazione della scelta finale e negoziazione delle condizioni di inserimento.

Il processo di assunzione si articola nelle seguenti fasi:

- formalizzazione dell'assunzione (predisposizione della lettera di impegno e della successiva lettera di assunzione);
- comunicazione dell'assunzione alle strutture aziendali interessate;
- valutazione dell'attività del neoassunto nel periodo di prova.
- Il processo di richiesta e di gestione dei finanziamenti per la formazione dei dipendenti si articola nelle seguenti fasi:
- individuazione delle iniziative finanziabili da parte di risorse umane;
- predisposizione e presentazione della richiesta di finanziamento/contributo all'ente pubblico di riferimento;
- attuazione dei progetti per cui sono stati richiesti i finanziamenti;
- consuntivazione dei costi;
- gestione dei rapporti con enti pubblici in occasione di verifiche e ispezioni da parte dell'ente finanziatore;
- gestione e rendicontazione dell'introito del contributo.

Protocollo preventivo e di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo interno descritto si deve basare sui seguenti fattori.

• Livelli autorizzativi.

In particolare:

- accentramento del processo di selezione e assunzione del personale in capo alla struttura risorse umane che riceve le richieste formali di nuovo personale da parte delle strutture

- interessate e le valuta in coerenza con il budget e con il piano finanziario;
- le assunzioni sono effettuate esclusivamente secondo il budget approvato;
- tutti i soggetti che intrattengono rapporti con gli enti finanziatori in occasione di richieste di finanziamenti devono essere individuati e autorizzati dal responsabile della struttura di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della struttura medesima.

• **Attività di controllo:**

- compilazione da parte del candidato, al momento dello svolgimento della selezione, di un apposito *format* per garantire la raccolta di tutte le informazioni sui candidati;
- la struttura Risorse Umane verifica la veridicità e la completezza della documentazione prodotta dal neoassunto ed effettua un controllo al fine di verificare la coerenza dei contenuti del progetto di formazione rispetto a quanto disposto dalle direttive del bando di finanziamento; le strutture di controllo della società effettuano una verifica periodica circa la coerenza dei contenuti del progetto di formazione rispetto a quanto disposto dalle direttive del bando di finanziamento.

• **Tracciabilità del processo:**

- Di tutte le interviste effettuate nell'ambito di un processo di selezione viene sempre tenuta traccia mediante la compilazione di uno specifico *format*;
- in caso di assunzione di un dirigente è necessaria un'espressa delibera di approvazione del consiglio di amministrazione;
- la struttura Risorse Umane produce un piano di formazione MD 07 annuale al Comitato di Direzione;
- Il Responsabile risorse umane predispone, per i corsi effettuati all'interno i fogli di presenza sui quali raccogliere le firme dei partecipanti.

Specifiche regole comportamentali

Le strutture della società, a qualsiasi titolo coinvolte nel processo di selezione e di assunzione del personale e nella richiesta e gestione dei finanziamenti devono osservare i principi esposti nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del codice deontologico. In particolare:

- è vietato promettere o assumere soggetti che siano rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero soggetti da questi indicati, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio alla società;
- è vietato tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti finanziatori/erogatori in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- è vietato chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la decisione di

- accoglimento delle domande di ammissione al contributo;
- destinare i contributi o i finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.

Procedure di riferimento

MdQ – 06

3. Gestione adempimenti tributari

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutti i soggetti della società coinvolti nel processo di gestione degli adempimenti tributari. In particolare si segnalano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Amministrazione
- Risorse Umane
- Società di Revisione

In particolare si sottolinea che il presente protocollo ha come finalità quello di illustrare il procedimento di gestione degli adempimenti tributari.

Reati rilevanti

L'attività in esame potrebbe costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di "corruzione", "truffa ai danni dello Stato".

A titolo meramente esemplificativo, si segnala che i reati in esame potrebbero venire in considerazione con le seguenti modalità:

- offerta di denaro o altra utilità ad un ufficiale della guardia di finanza al fine di neutralizzare gli esiti negativi di un accertamento tributario (corruzione);
- induzione in errore dell'amministrazione finanziaria in ordine a dati rilevanti sul piano tributario (truffa ai danni dello stato).

Descrizione processo operativo interno

Il presente processo fa riferimento all'attività relativa agli adempimenti ed alle dichiarazioni in tema di imposte dirette ed indirette e tasse. In particolare:

- dichiarazioni dei redditi ed IRAP;
- dichiarazione di imposta sostitutiva;
- sostituti d'imposta;
- predisposizione della dichiarazione unico – 770 semplificato (lavoro autonomo e dipendente);
- pagamento dell'IVA;
- pagamento dell'ICI;
- adempimenti e dichiarazioni in tema di imposte dirette ed indirette e tasse;
- gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria.

Protocollo preventivo e di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo interno descritto si deve basare sui seguenti fattori.

▪ Livelli autorizzativi.

In particolare:

- la sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere effettuata da parte del soggetto delegato dal vigente sistema dei poteri;

▪ Attività di controllo:

- la funzione fiscale effettua un'analisi sui dati raccolti;
- ulteriori controlli, nell'ambito della propria attività di verifica, sono effettuati dalla Società di revisione.

▪ Tracciabilità del processo:

- tutta la documentazione è archiviata secondo quanto disposto dalla normativa interna.

Specifiche regole comportamentali:

- tutti gli adempimenti fiscali della Società devono essere svolti tempestivamente e correttamente;
- tutte le dichiarazioni devono essere veritiere e trasparenti.

Procedure di riferimento

PRQ 7.4-01

AREE A RISCHIO RIGUARDANTI I REATI SOCIETARI E LA TUTELA DEL MERCATO

Premessa

La presente sezione contempla la tipologia dei reati economici (reati societari e reati/illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato) di cui può essere chiamata a rispondere la società e che, in quanto non occasionati dall'esercizio della specifica attività, sono qualificabili come reati generali.

In particolare, l'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 contempla la maggior parte dei reati c.d. societari; nell'ambito dei reati societari, pur potendosi distinguere differenti ambiti di interesse presidiati dalle singole norme, tra le quali assumono particolare rilevanza la formazione del bilancio, le comunicazioni esterne, talune operazioni sul capitale, l'impedito controllo e l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, si rinviene un generale interesse del Legislatore volto ad assicurare la trasparenza nei documenti contabili e nella gestione societaria e la corretta informazione ai terzi ed al mercato in generale.

Alcuni dei reati contemplati nel novero dei reati c.d. societari non si attagliano alla società in quanto la società non è una società quotata.

False comunicazioni sociali (art. 2621 e 2622 c.c.)	
Descrizione del reato	La falsità nelle comunicazioni sociali è sanzionata da due diverse disposizioni incriminatrici la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori. La prima (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 c.c.) è costruita come un reato di danno. Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.)	
Descrizione del reato	Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica patrimoniale o finanziaria della Società al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**Descrizione del reato**

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici. Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, può comportare la responsabilità dell'Ente soltanto nell'ipotesi in cui la condotta abbia causato un danno. Si tratta, più precisamente, delle attività che influiscono sulle iniziative di controllo dei soci previste dal codice civile e dagli altri atti normativi, quali ad esempio l'art. 2422 c.c. che prevede il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali; sulle attività di controllo del collegio sindacale, previste dal codice civile e dagli altri provvedimenti normativi, quali ad esempio gli artt. 2403 e 2403-*bis* che prevedono il potere dei membri del collegio sindacale di procedere ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari; sulle attività delle Società di revisione, previste dalle leggi in materia, quali ad esempio quelle disciplinate dagli artt. 2409 da *bis* a *septies* c.c.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**Descrizione del reato**

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori, salva la possibilità di punire, a titolo di concorso eventuale ai sensi dell'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**Descrizione del reato**

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori con i quali potranno eventualmente rispondere, ai sensi dell'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della Società controllante (art. 2628 c.c.)**Descrizione del reato**

La fattispecie punisce gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, ovvero, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla Società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. La legge prevede poi una causa di esclusione della punibilità nel caso in cui il capitale sociale o le riserve siano ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	
Descrizione del reato	La norma punisce gli amministratori che effettuino operazioni di riduzione del capitale sociale o di fusione o scissione, con modalità tali da cagionare un danno ai creditori. Con riferimento alle operazioni di riduzione del capitale sociale, si possono citare i seguenti esempi di condotte penalmente rilevanti: esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale nonostante l'opposizione dei creditori sociali o in mancanza della delibera da parte del Tribunale. Con riferimento alle operazioni di fusione o di scissione, si possono ricordare l'esecuzione di dette operazioni prima del termine di cui all'art. 2503 comma 1, ove non ricorrano le eccezioni ivi previste ovvero in presenza di opposizione e senza l'autorizzazione del Tribunale.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art.2629- bis c.c.)	
Descrizione del reato	Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una Società, con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ai sensi dell'art. 116 TU) violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	
Descrizione del reato	Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	
Descrizione del reato	Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)	
Descrizione del reato	Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La norma mira ad evitare che, attraverso condotte fraudolente (come ad esempio la cessione fittizia delle quote a persona di fiducia al fine di ottenerne il voto in assemblea oppure la fittizia sottoscrizione di un prestito con pegno delle quote, in modo da consentire al creditore pignoratizio l'esercizio del diritto di voto in assemblea) si influisca illegittimamente sulla formazione della maggioranza assembleare.

• Redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, del bilancio consolidato e di altre comunicazioni sociali;

Il presente protocollo si applica a tutti i soggetti della società coinvolti direttamente ed indirettamente alla redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, del bilancio consolidato e delle ulteriori comunicazioni sociali. In particolare si segnalano a titolo esemplificativo e non esaustivo le Direzioni/Strutture/Funzioni aziendali in cui è presente il rischio di compimento di reato:

- a. Segreteria Generale e Legale
- b. Amministrazione.
- c. Società di revisione

Il processo di predisposizione dei documenti in oggetto è governato secondo linee guida declinate dalla normativa aziendale ed approvate dall'Assemblea, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 262/2005 ed in particolare dall'art. 154 *bis* del TUF, che ha qualificato normativamente la figura del "Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari" prevedendo specifiche responsabilità funzionali a garantire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Reati rilevanti

L'attività in esame potrebbe presentare potenzialmente occasioni per la commissione del reato di **false comunicazioni sociali**, così come disciplinato dagli artt. 2621 e 2622 c.c.

Descrizione processo operativo interno

Nell'ambito delle attività rilevanti ai fini dell'informativa finanziaria, particolare rilievo assumono le attività strettamente funzionali alla produzione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e delle situazioni contabili infrannuali.

Tali attività attengono principalmente ai seguenti processi aziendali:

- Bilancio – relazione e nota integrativa;
- Dirigente Preposto

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del protocollo preventivo di controllo.

Protocollo preventivo e di controllo

I documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società devono essere redatti in base alle specifiche procedure, prassi e linee aziendali.

I suddetti documenti ufficiali devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere che:

- assicurano che gli stessi siano redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n°1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;

- corrispondano alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- siano redatti in conformità al decreto legislativo n. 38/2005 nonché alle disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia per la redazione dei bilanci;
- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- assicurino che la relazione sulla gestione contenga un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione.

- **Livelli autorizzativi.**

Al riguardo si evidenzia in particolare:

- L'amministratore è formalmente responsabile nella sua collegialità di tali documenti, in quanto ai sensi dell'art. 2423 cod. civ., redige il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione;
- il sistema dei poteri tempo per tempo vigente stabilisce le facoltà di autonomia gestionale in relazione alle attività in oggetto;
- sono definiti diversi profili di utenza per l'accesso alle procedure informatiche ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite.

- **Attività di controllo:**

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti elementi:

1) la verifica dell'adeguatezza dei processi sensibili ai fini della informativa contabile e finanziaria nonché dei relativi controlli è affidata ad una specifica struttura in staff al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari (Contabilità e Controllo di gestione) che ha anche il compito di gestire i rapporti con gli altri soggetti coinvolti nel processo.

Tale controllo si esplica attraverso le seguenti fasi:

- verifica dell'adeguatezza dei processi;
- definizione e monitoraggio dei piani relativi alle azioni correttive;
- verifica dell'effettiva esecuzione dei controlli chiave;
- valutazione delle anomalie rilevate;
- relazione circa gli esiti delle attività svolte e predisposizione dell'attestazione ai sensi dell'art. 154 – *bis* comma 5 TUF;
- verifiche a supporto della dichiarazione ex art. 154 – *bis*.

- **Tracciabilità del processo:**

Il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società è garantito dalla completa tracciabilità di ogni operazione contabile sia tramite sistema informatico sia tramite supporto cartaceo;

tutte le scritture di rettifica effettuate dalle singole strutture responsabili dei conti di propria competenza o dalla struttura deputata alla gestione del bilancio, sono supportate da adeguata documentazione dalla quale sia possibile desumere i criteri adottati ed, analiticamente, lo sviluppo dei relativi calcoli.

Specifiche regole comportamentali interne

Le strutture della società, a qualsiasi titolo coinvolte nella redazione dei suindicati documenti sono tenuti ad osservare i principi esposti nel protocollo sulle regole comportamentali, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice deontologico.

In particolare è vietato:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

A tal fine:

- una specifica procedura interna stabilisce in modo chiaro quali dati e notizie debbono essere forniti alla Amministrazione;
- è prevista la tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del Fondo Consortile della bozza del bilancio, prima della riunione dell'Assemblea per l'approvazione dello stesso;

Inoltre si stabilisce:

- un obbligo di comunicazione sistematica all'OdV di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla Società di revisione (se esistente) o a Società ad essa collegate, diverso da quello concernente la certificazione del bilancio.
- l'invio all'OdV delle valutazioni in ordine alla scelta della Società di Revisione (in base ad elementi quali professionalità, esperienza nel settore, ecc. e non solo in base all'economicità).

AREE A RISCHIO RIGUARDANTI I REATI TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Premessa

Il presente Modello rappresenta parte integrante ed insieme strumento di sintesi del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in essere presso la società finalizzato a garantire il raggiungimento

degli obiettivi di tutela dei lavoratori.

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito ed attività aziendale.

La società, infatti, è costantemente impegnata nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, privilegiando le azioni preventive e tendendo all'obiettivo del miglioramento continuo.

La società in tale ottica si impegna:

- al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- a coinvolgere nella gestione attiva della sicurezza l'intera organizzazione aziendale, dal datore di lavoro ai singoli lavoratori, tenendo conto delle specifiche attribuzioni e competenze;
- a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti e per assumere le loro responsabilità in materia, favorendo il coinvolgimento e la consultazione anche attraverso i loro rappresentanti;
- a riesaminare periodicamente l'organizzazione interna.

Al riguardo, si ricorda che il datore di lavoro è tenuto – in conformità al generale obbligo posto dall'art. 2087 c.c. nonché al Testo Unico ex D.lgs. 81/08 – ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi che – in base al generale criterio di prevedibilità – si ha ragione di ritenere possano verificarsi. Pertanto, sull'imprenditore grava l'obbligo di adottare tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dalla migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi. Nel caso di impossibilità di garantire la sicurezza, il datore di lavoro è tenuto ad interrompere l'esercizio dell'attività o l'uso delle attrezzature che determinino la situazione di pericolo. Sull'imprenditore grava inoltre un puntuale dovere di informazione dei lavoratori in merito alle situazioni di pericolo esistenti nei luoghi di lavoro e le cautele necessarie a prevenirli.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	
Descrizione del reato	Ai fini del Decreto, rileva la condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni personali colpose (art. 590)

Descrizione del reato

La fattispecie rilevante ai fini del Decreto è quella che sanziona chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Per quanto concerne la definizione di lesione penalmente rilevante, vengono in particolare considerazione quelle idonee a cagionare qualsiasi malattia consistente in una alterazione – anatomica o funzionale – dell'organismo. In tale ampia definizione, sono comprese anche le modificazioni dannose dell'attività funzionale psichica. Al riguardo, potrebbero astrattamente configurare una condotta di lesioni comportamenti ai danni del lavoratore protratti nel tempo, ad opera del datore di lavoro, colleghi o superiori, con scopi o effetti vessatori e/o persecutori e/o discriminatori e/o ingiustamente punitivi che comportino una grave lesione fisica o psichica del soggetto. In tale contesto, vengono in rilievo sia comportamenti intrinsecamente illeciti (ad esempio, ingiurie, minacce, ingiustificata negazione di diritti del lavoratore ecc.), sia comportamenti che, singolarmente considerati, possono considerarsi leciti (ad esempio, trasferimenti, misure disciplinari, negazione/revoca permessi ecc.), ma che assumono valenza lesiva nei confronti del dipendente per le modalità in cui sono posti in essere o per le finalità perseguite (c.d. mobbing). Al riguardo, si evidenzia che la fattispecie di lesioni viene in considerazione, ai fini del Decreto, con esclusivo riguardo alle ipotesi di lesioni gravi e gravissime. Si definiscono lesioni gravi, quelle che abbiano messo in pericolo la vita delle persone ovvero abbiano cagionato una malattia o l'incapacità di attendere le proprie occupazioni che si siano protratte per oltre 40 giorni, ovvero l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; sono invece lesioni gravissime quelle in cui vi è stata la perdita di un senso, ovvero la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, ovvero infine la deformazione o lo sfregio permanente del viso. In entrambi i casi la responsabilità dei soggetti preposti nell'azienda all'adozione ed attuazione delle misure preventive sussiste soltanto nell'ipotesi in cui si ravvisi il rapporto di causalità tra l'omessa adozione o rispetto della prescrizione e l'evento lesivo. Di conseguenza, il rapporto di causalità (o, meglio, la colpa del datore di lavoro o del preposto) può mancare nell'ipotesi in cui l'infortunio si verifichi per una condotta colposa del lavoratore che si presenti, però, del tutto atipica e imprevedibile. Da tale principio, discende che il nesso tra colpa ed evento sussiste qualora l'evento si presenti come la specifica realizzazione di uno dei rischi che la norma cautelare violata mirava a prevenire. Peraltro, si rileva che le cautele antinfortunistiche sono finalizzate a prevenire eventi lesivi a carico non solo dei lavoratori, ma anche dei terzi che vengano a trovarsi nei luoghi di lavoro, ancorché estranei all'organizzazione dell'impresa. La responsabilità va invece esclusa, pur in presenza della violazione della normativa antinfortunistica, allorché l'evento si sarebbe ugualmente verificato ove la condotta del datore di lavoro fosse stata esente da colpa.

Descrizione del processo

l'adozione e l'attuazione efficace del Modello Organizzativo ex D.lgs 231/01 necessita di un'attività di *risk assessment* preliminare finalizzata ad individuare, attraverso l'inventariazione e la mappatura delle aree e attività aziendali, i rischi di commissione dei reati previsti dal decreto ed a valutare il sistema di controllo interno e la sua capacità di mitigare i rischi identificati. Con riferimento ai reati in violazione delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro, le stesse linee guida evidenziano l'impossibilità di escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare tutte le componenti aziendali. Inoltre per quanto concerne l'individuazione ed analisi dei rischi potenziali, nonché le possibili modalità attuative dei reati, sulla base delle già citate Linee Guida ed in ragione della già evidenziata natura integrata dell'organizzazione interna per la gestione della sicurezza e della salute sul

lavoro in essere presso la società, l'analisi coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda in base alla legislazione prevenzionistica in vigore, anche ai sensi degli artt. 28 e seguenti del D.Lgs. 81/2008. Pertanto, al fine di predisporre la presente Sezione, la società ha preso in considerazione, verificandone l'idoneità e completezza, il documento di valutazione dei rischi adottato ai sensi degli artt. 17, lett. a) e 28, del D.Lgs. n. 81/2008.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La società – in qualità di soggetto tenuto al rispetto del generale obbligo di tutela degli ambienti di lavoro sancito dall'art. 2087 c.c. – ha puntualmente e costantemente adempiuto nel tempo a quanto previsto dal D.lgs. 626/1994, nonché, più in generale, al complesso della legislazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, sino alla recente introduzione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro rappresentano un'esigenza di fondamentale rilievo per la società a protezione delle proprie risorse umane e dei terzi.

In tale contesto, la società si impegna altresì a prevenire e reprimere comportamenti e pratiche che possano avere come effetto la mortificazione del dipendente nelle sue capacità e aspettative professionali, ovvero che ne determinino l'emarginazione nell'ambiente di lavoro, il discredito o la lesione della sua immagine.

Il sistema organizzativo

La società ha approntato una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, coinvolgendo e sensibilizzando i vertici e tutti i dipendenti. Il sistema preventivo in esame è finalizzato a definire i compiti organizzativi e operativi e le responsabilità della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori con specifico riguardo alle attività di sicurezza di rispettiva competenza.

Nel contesto di detta organizzazione risulta centrale, anzitutto la figura del datore di lavoro, definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b del D.lgs. 81/08 come il *“soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”*. Detto soggetto è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica ed assume le responsabilità correlate al rispetto delle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro dei dipendenti.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, l'Amministratore della società in qualità di datore di lavoro, provvede:

- ad effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi redatto in conformità alle normative vigenti;
- a designare il

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

Il datore di lavoro, inoltre, nel rispetto delle condizioni formali e sostanziali poste dall'art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008, provvede – in un'ottica di efficace ed effettiva ripartizione del carico prevenzionistico e di un esercizio professionale e continuativo della vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro – a conferire idonea delega al Responsabile della struttura Informatica e Logistica per l'assolvimento dei compiti connessi alla gestione della sicurezza dei lavoratori. Il Dirigente delegato possiede ampi requisiti di professionalità ed esperienza in relazione alle funzioni attribuite e può esercitare, in virtù della delega, tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle mansioni delegate, oltre ad un autonomo potere di spesa.

Tra i compiti spettanti al dirigente in adempimento della delega conferita si ricordano quelli di:

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.lgs. 81/08, in collaborazione con la struttura Risorse Umane;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- elaborare, direttamente o tramite delega, il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- tramite la struttura Risorse Umane comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per loro

tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del D.lgs. 81/08;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

Il datore di lavoro esercita la vigilanza sul corretto espletamento da parte del Dirigente delegato delle funzioni trasferite tra l'altro attraverso il presente Modello, di cui, a cura dell'OdV, è garantita la costante attuazione ed il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

In riferimento alle attività indicate dal Testo Unico per la Sicurezza, i Preposti secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del Testo Unico per la Sicurezza.

Il **Responsabile del servizio di prevenzione e protezione** (di seguito anche solo "RSPP"), ai sensi degli artt. 17, 32 e ss, D.lgs.81/2008, è stato individuato mediante lettera di designazione a firma del datore di lavoro. Il responsabile in questione, è stato formato nel rispetto delle modalità prescritte dalla normativa vigente in materia (cioè mediante la frequenza di specifici corsi in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomia e psicosociale). I compiti cui è preposto consistono, a titolo esemplificativo, nell'individuare le misure preventive, nel proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

In particolare l' RSPP e il Servizio di prevenzione e protezione (di seguito, anche, SPP) che è la struttura preposta alla prevenzione e protezione dai rischi, provvedono:

- a. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed alla individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti lavorativi, nel rispetto delle norme vigenti ed in base alla conoscenza dell'organizzazione interna;
- b. ad elaborare, in base alle specifiche competenze, le misure preventive e protettive;
- c. ad elaborare i sistemi di controllo e le procedure di sicurezza per le attività aziendali;
- d. a proporre al datore di lavoro i programmi di informazione e coinvolgimento dei lavoratori, al fine di fornire adeguata informativa:
 - sui rischi generali per la salute e sicurezza connessi alle attività aziendali;
 - sui rischi specifici a cui i lavoratori sono esposti in relazione alle attività esercitate;
 - sulle normative e disposizioni aziendali in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
 - sulle procedure di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro, divulgazione dei nominativi degli addetti della sicurezza, del RSPP e del medico competente;
 - sulle misure di protezione e prevenzione adottate.
- e. a suggerire al datore di lavoro le necessarie attività di formazione ed addestramento dei lavoratori, al fine di assicurare l'erogazione di una adeguata formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro con riguardo ai:
- f. a partecipare alle consultazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro e alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008;
- g. a monitorare costantemente l'evoluzione del quadro normativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- h. a fornire ai lavoratori le informazioni relative:
 - ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
 - alle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e di prevenzione incendi;
 - sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione,

e del medico competente;

- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il **Medico competente**, ai sensi dell'art.38, D.lgs. 81/2008, specialista in medicina del lavoro, è stato designato con apposita lettera a firma del Datore di Lavoro della Società e svolge le seguenti attività:

- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria, di cui all'articolo 41, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria: tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima: l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Il **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**, ai sensi degli artt. 2, D.lgs. 81/2008 ha precise

prerogative e diritti di partecipazione/consultazione nell'ambito dei più rilevanti processi decisionali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e svolge funzioni di controllo circa le iniziative assunte in questo ambito dall'Azienda. A tal fine, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

- è consultato, preventivamente, in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda;
- è consultato in merito alla designazione del responsabile e degli addetti al servizio prevenzione e protezione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
- partecipa alle riunioni indette per discutere le problematiche inerenti la prevenzione e la protezione dai rischi.

Nell'ambito della Società sono state inoltre individuate tre differenti tipologie di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro:

La formazione, la comunicazione e l'addestramento

La formazione e l'addestramento del personale con specifico riguardo alla sicurezza e all'igiene in materia di sicurezza sui luoghi lavoro rappresentano un elemento essenziale per l'effettività ed idoneità del relativo sistema preventivo.

A tal fine, l'organizzazione per la sicurezza della società assicura che ciascun lavoratore/operatore aziendale riceve una formazione sufficiente ed adeguata rispetto al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione è prevista in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, in relazione a concrete esigenze rilevate periodicamente.

Il piano formativo annuale è predisposto dal datore di lavoro delegato (in collaborazione con le RSPP e gli altri attori coinvolti) che ne individua le linee guida (tipologie dei corsi erogati, periodicità dell'erogazione), tenendo conto dell'esigenza di individuare specifici percorsi formativi differenziati in base alla tipologia di soggetti coinvolti e assicurando la documentazione delle attività formative svolte.

La società assicura altresì la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda al fine di favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti i livelli, attraverso:

- la consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- riunioni periodiche.

La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda è un elemento fondamentale per garantire livelli adeguati di consapevolezza ed impegno riguardo alla politica adottata in tema di sicurezza e salute sul lavoro e si fonda sulla cooperazione tra tutti i soggetti interessati, interni e/o esterni all'impresa.

I PRINCIPI ISPIRATORI DEI PROTOCOLLI PROCEDURALI IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE SUL

LAVORO

Il sistema di controllo dei rischi per la sicurezza e salute sul lavoro nella società è integrato con la gestione dei processi e delle attività aziendali. In particolare, la società ha implementato specifici protocolli procedurali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, predisposti secondo la normativa prevenzionistica vigente.

Ai fini della predisposizione di tali protocolli, la società ha rivolto attenzione all'esigenza di assicurare il rispetto dei principi di seguito esposti:

- a. identificazione e tracciabilità delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al datore di lavoro, al RSPP, agli addetti del pronto intervento, delle emergenze, del primo soccorso;
- b. nomina espressa del medico competente, il quale deve accettare formalmente l'incarico;
- c. identificazione e valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori da parte del datore di lavoro (anche mediante il RSPP), tenendo in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione. La valutazione dei rischi viene documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un documento di valutazione dei rischi;
- d. definizione delle modalità di interazione del RSPP con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e documentazione delle stesse;
- e. adozione di un adeguato sistema ai fini della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, che prevede:
 - 1) lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione;
 - 2) la predisposizione ed aggiornamento di apposito documento per la regolamentazione dei comportamenti in caso di incendio;
- f. predisposizione di un piano sanitario aziendale volto ad assicurare l'implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute dei lavoratori;
- g. definizione, implementazione di un programma di formazione, informazione e coinvolgimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- h. implementazione di un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda per favorire il coinvolgimento e la consapevolezza dei destinatari, ed assicurare la tempestiva evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello;
- i. definire la gestione del primo soccorso e degli infortuni, con la chiara identificazione dei compiti e dei doveri di tutti i dipendenti qualora si verificano degli incidenti e/o infortuni o siano riscontrate carenze strutturali e organizzative che possano avere un impatto sulla sicurezza;
- j. formalizzazione e pubblicizzazione del divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro, con esclusione delle aree appositamente dedicate;
- k. nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, devono essere osservate tutte le precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, verifica della regolare manutenzione degli automezzi, rispetto della segnaletica stradale, verifica della regolare copertura

assicurativa, utilizzo di dispositivi di protezione individuali o collettivi, ecc.);

- l. garanzia della manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale. Gli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche devono essere oggetto di manutenzioni ordinarie programmate, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti e deve essere data evidenza documentale degli interventi effettuati;
- m. nell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera), devono essere richiesti e valutati i costi per la sicurezza sul lavoro: tale voce di spesa deve essere indicata specificamente nei contratti e non deve essere oggetto di ribasso;
- n. l'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, deve essere effettuata e monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate. Nelle attività di assegnazione di un appalto, le procedure interne devono prevedere che, ove ritenuto opportuno dal RSPP in funzione dei rischi derivanti dall'appalto, prima dell'esecuzione dell'ordine sia verificato in via preventiva che la documentazione e le eventuali attività previste per la definizione dell'allegato sulla sicurezza del contratto, presentato nel capitolato di sicurezza, siano conformi alle previsioni normative ed ai regolamenti vigenti e che siano stati ottemperati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, dai regolamenti vigenti e dalle procedure aziendali in materia di sicurezza.

PROTOCOLLI PROCEDURALI

Il complesso dei protocolli procedurali vigenti è posto a presidio di tutte le attività aziendali, con particolare riguardo a:

- organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- manutenzione normale e straordinaria;
- assunzione e qualificazione del personale;
- acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori;
- gestione delle emergenze;
- procedure per far fronte ad eventuali difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo;
- gestione della documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alla sorveglianza sanitaria;
- gestione del pronto soccorso;
- gestione degli incidenti/infortuni;

- gestione della formazione ed informazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- gestione della comunicazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- gestione degli aspetti relativi alla sicurezza e salute sul lavoro nei casi di ricorso a contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

I più rilevanti documenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro elaborati nella società sono i seguenti:

1. Il Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. DVR – art. 28, comma 2, D. Lgs. 81/08) consta di tre parti:

- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro;
- l'individuazione delle misure prevenzionali e di protezione;
- la programmazione delle misure ritenute opportune al fine di assicurare il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

2. Piano di intervento e di evacuazione in emergenza (art. 43, comma 1, lett. d, D. Lgs. n.81/08)

Il Piano concerne le disposizioni relative al concorso di personale e mezzi in occasione di sinistri (ad es. incendio, atto terroristico, scoppio, fuoriuscita di gas, etc.) ed eventi naturali (ad es. alluvione, terremoto etc.). Esso reca le procedure che devono essere tassativamente seguite e, quindi, formalizza i comportamenti da porre in essere (dalla segnalazione dell'emergenza alla soluzione della medesima) a seconda della differente tipologia di evento occorso.

3. Verballi della Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

Tra i principali interventi periodici posti in essere a fini di prevenzione e protezione dai rischi si segnala la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D. Lgs. n. 81/08)

E' convocata dal Datore di Lavoro, direttamente o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, almeno una volta l'anno e vi partecipano il Dirigente Delegato per la Sicurezza, il RSPP, il Medico Competente e il RLS. Nel corso della riunione, all'esame dei partecipanti viene sottoposta la pianificazione degli interventi preventivi e protettivi.

ATTIVITA' DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO DELL'OdV

Con riferimento all'art. 6, 2° comma, lett. d) del Decreto che impone la previsione nel "Modello di Organizzazione" di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso, vengono inseriti anche gli aspetti legati l'art. 25 septies, che riguarda le ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, 3° comma c.p., commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. Pertanto, per fronteggiare l'evenienza di tali fattispecie a carico dell'Ente, l'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati suddetti previsti dal Decreto. In ambito aziendale, dovrà quindi essere portata a conoscenza dell'OdV, a cura dell' RSPP, la comunicazione di ogni modifica e/o aggiornamento della documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, ed in particolare:

- il Documento di Valutazione dei Rischi;
- il Piano di intervento e di evacuazione in emergenza;
- le procedure poste a presidio di funzioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro.

Con cadenza annuale è inoltre previsto l'invio all'OdV, da parte dell'RSPP, dei verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D. Lgs. n. 81/2008), delle analisi Ambientali e dei sopralluoghi negli Uffici ed, in collaborazione con Risorse Umane, i dati in merito agli eventuali infortuni verificatisi nella Società.

L'OdV deve inoltre essere informato in merito ad eventuali infortuni sul luogo di lavoro, ovvero a provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro.

AREE A RISCHIO RIGUARDANTI I REATI DI CRIMINALITA' INFORMATICA

Premessa

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n°48 ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità dell'ente, introducendo nel corpo del D.lgs n. 231/01 l'art. 24-bis, rubricato: "Delitti informatici e trattamento illecito di dati".

La citata legge ha modificato anche il codice di procedura penale al fine di agevolare e regolamentare le indagini e le operazioni di perquisizione e di sequestro dei dati informatici, imponendo all'Autorità procedente di adottare misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali ed ad impedirne l'alterazione. E' stata altresì disposta l'integrazione dell'art. 132 del Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003) che consente ora alle competenti Autorità di ordinare ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi i

dati relativi al traffico telematico.

In linea generale può osservarsi che molte fattispecie di reati informatici in concreto potrebbero non presentare il requisito necessario della commissione posta in essere nell'interesse o a vantaggio della società, indispensabile affinché possa conseguire la responsabilità amministrativa della stessa.

Falsità nei documenti informatici (art. 941 bis c.p.)	
Descrizione del reato	<p>L'art. 491 bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 del c.p. Si citano in particolare i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di Pubblica necessità, uso di atto falso.</p> <p>Il concetto di documento informatico è nell'attuale legislazione svincolato dal relativo supporto materiale che lo contiene, in quanto l'elemento penalmente determinante ai fini dell'individuazione del documento informatico consiste nell'attribuibilità allo stesso di un'efficacia probatoria secondo le norme civilistiche.</p> <p>Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o quando questo sia stato alterato (anche da parte dell'autore originario) successivamente alla sua formazione; ricorre la falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate. Si rammenta al riguardo che, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale del d.lgs n. 82/2005, il documento informatico è "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ma:</p> <ul style="list-style-type: none">- se non è sottoscritto con una firma elettronica (art. 1, lettera q), non può avere alcuna efficacia probatoria, ma può al limite, a discrezione del Giudice, soddisfare il requisito legale della forma scritta (art. 20, c. 1 <i>bis</i>);- anche quando sia firmato con una firma elettronica "semplice" (cioè non qualificata) può non avere efficacia probatoria;- il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile, fa cioè piena prova, fino a querela di falso, se colui contro il quale è prodotto ne riconosce la sottoscrizione. <p>Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi pur non essendo concorso nella commissione della falsità fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità. Tra i reati richiamati dall'art. 491 bis, sono punibili a querela della persona offesa la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e, se riguardano una scrittura privata, l'uso di atto falso (art. 489 c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).</p>

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Descrizione del reato

La norma è posta a presidio del diritto alla riservatezza, valore fondamentale della persona umana, costituzionalmente garantito dall'art. 2 Cost. I veicoli attraverso i quali, secondo il legislatore, può essere lesa il diritto alla riservatezza sono rappresentati dai sistemi informatici e da quelli telematici:

a) un sistema informatico è un complesso di apparecchi e di programmi volto ad acquisire in modo automatico e ad elaborare le informazioni; tali apparecchi sono gli elaboratori, i *computers* e, in generale, ogni strumento capace di raccogliere, analizzare, aggregare, separare, ordinare o sintetizzare i dati forniti;

b) il sistema telematico, invece, è un mezzo per collegare gli elaboratori attraverso una rete telefonica e, quindi, per decentrare – attraverso una rete di terminali – i dati secondo le esigenze. La telematica è, quindi, espressa da un computer (Banca dati, archivio magnetico, centro di documentazione) più i terminali collegati con cavi telefonici o modem.

La tutela penale riguarda i soli sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza, tali dovendosi considerare tutti i mezzi – fisici o logici – tramite i quali viene limitato l'accesso al sistema (codici di accesso alfanumerici, tessere di riconoscimento, chiavi per l'accesso all'elaboratore).

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Descrizione del reato

L'art. 615 quater punisce chiunque al fine di procurare a sé od ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni idonee al predetto scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

Descrizione del reato

L'art. 615 *quinquies* punisce chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento.

Le fattispecie previste dagli artt. 615 *quater* e 615 *quinquies* sono perseguibili d'ufficio ed intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (*virus*, *spyware*) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in parola possono risultare propedeutiche.

La prima fattispecie richiede che il reo agisca a scopo di lucro o di altrui danno. Peraltra, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, e mail, etc., da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di causazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Descrizione del reato

La norma in esame si pone a presidio, non soltanto del diritto alla riservatezza, ma anche della regolarità delle comunicazioni che, salvo i limiti espressamente previsti da una legge dello Stato, devono essere libere, complete e senza interruzioni. All'interno dell'art. 617 *quater* c.p. possono essere individuate due diverse ipotesi criminose: la prima, consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse; la seconda, invece, si verifica (salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, come, ad esempio, il delitto di rivelazione di segreti di Stato, previsto dall'art. 261 c.p.) attraverso la diffusione, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, del contenuto delle predette comunicazioni. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema. Nell'ambito aziendale l'impedimento o l'interruzione potrebbero essere ad esempio causati dall'installazione non autorizzata di un software da parte di un dipendente.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

Descrizione del reato

L'art. 617 *quinquies* punisce il solo fatto della installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Descrizione del reato

L'art. 635 bis c.p. – indirizzato alla tutela del patrimonio, della regolarità delle telecomunicazioni, nonché alla protezione dei sistemi informatici - punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui. E' da considerare che, secondo un'interpretazione restrittiva, nel concetto di "programmi altrui" potrebbero essere ricompresi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Descrizione del reato

L'art. 635 ter c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo che precede, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento, che se si verifica costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Tale concetto è da intendersi in senso funzionale, risolvendosi nella destinazione di un sistema o di un impianto al servizio di una collettività indifferenziata ed ampia di persone. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Descrizione del reato

L'articolo punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. Per dirsi consumato il reato in oggetto, il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento. La fattispecie in esame si distingue, dunque, da quella prevista dall'art. 635 bis avendo riguardo in particolare all'oggetto materiale, qui individuato in "sistemi informatici o telematici altrui".

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

Descrizione del reato

L'articolo punisce le medesime condotte descritte nell'articolo che precede anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto: si è pertanto in presenza di un reato di pericolo. La fattispecie si distingue inoltre da quella prevista dall'art. 635 ter (che pure costituisce una fattispecie di pericolo) avendo riguardo all'oggetto materiale del reato che nella norma in esame è individuato nei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (in luogo delle informazioni, dati o programmi informatici). Il verificarsi degli eventi lesivi costituisce circostanza aggravante della pena (va però osservato che il concreto ostacolo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli "eventi" aggravanti). Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Descrizione del reato

Tale reato è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. Il soggetto attivo del reato può essere evidentemente soltanto un "certificatore qualificato", che esercita particolari funzioni di certificazione per la firma elettronica qualificata. La responsabilità della società potrà dunque astrattamente configurarsi con riguardo ai casi in cui il dipendente concorra con il soggetto qualificato (certificatore) nella commissione del reato nell'interesse o a vantaggio della società medesima. A tale specifico proposito si osserva che tale disposizione è di immediato interesse, anche per quelle banche che intendessero prestare il relativo servizio. Si tenga comunque presente che – per assumere rilevanza penale – la violazione degli obblighi per il rilascio di un certificato qualificato deve essere assistita dal dolo specifico sopra evidenziato (perseguimento di un ingiusto profitto / danno altrui).

- **Attività aziendali a rischio**

La prevenzione dei reati di cui all'art. 24 *bis* del D.lgs 231/01 può avere impatto diretto su numerose funzioni e aree aziendali, all'interno delle quali potrebbero attivarsi le condizioni di contesto per la commissione di un delitto informatico, come conseguenza di comportamenti illeciti dei dipendenti e/o dei collaboratori che utilizzano gli strumenti e le tecnologie informatiche aziendali per lo svolgimento delle proprie attività lavorative.

La società considera essenziale allo svolgimento della propria attività la promozione ed il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La funzione Servizi informatici è l'unità organizzativa che, in ambito aziendale, è delegata alla gestione ed evoluzione informatica dell'azienda. La missione di tale funzione si identifica nella gestione, nel controllo e nello sviluppo del sistema informativo nelle sue diverse componenti: organizzative, tecnologiche, applicative, finalizzate alla gestione sicura e completa del patrimonio di dati aziendali;

Essa ha il compito di gestire:

- i profili e le chiavi di autenticazione delle applicazioni informatiche connesse ai servizi dispositivi;
- gli strumenti di identity management per gestire e monitorare le richieste di abilitazioni alle applicazioni informatiche e telematiche aziendali;
- il controllo periodico delle abilitazioni concesse alle applicazioni informatiche e telematiche aziendali con il coinvolgimento degli "Amministratori delle Applicazioni".

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti macro attività a rischio di compimento di reati riconducibili ai reati di natura informatica quali:

1) la gestione ed il monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici della società, nell'ambito della quale sono ricomprese le attività di:

- gestione del profilo utente e del processo di autenticazione;
- gestione e protezione della postazione di lavoro;
- gestione degli accessi verso l'esterno;
- gestione e protezione delle reti;
- gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione;
- gestione della sicurezza fisica;

2) l' utilizzo delle tecnologie informatiche e delle risorse del sistema informativo.

I Responsabili di tutte le direzioni/strutture individuate successivamente, in relazione alle singole attività a rischio sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta

attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

Reati rilevanti:

Delitti informatici contemplati dall'art. 24 *bis* del D.lgs 231/01, nonché del reato di frode informatica ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico previsto dall'art. 640 *ter* del codice penale e richiamato dall'art. 24 del Decreto.

Descrizione processo operativo interno

- la società, si è dotata di una serie di procedure interne e di strumenti tecnologici per garantire un adeguato sistema di sicurezza informatica che assicuri il normale svolgimento delle attività e dell'erogazione dei servizi;
- la società ha adottato un sistema di controlli sulla sicurezza al fine di prevenire l'utilizzo non autorizzato di dati e programmi;
- le cosiddette *password* o "parole per l'accesso" costituiscono l'elemento di ingresso in un sistema informatico e sono uno degli strumenti di protezione ai dati e al sistema. La società attribuisce notevole importanza a tali misure di sicurezza, in particolare il processo interno prevede:
 - richiesta di password e definizione del profilo autorizzativo per l'accesso ad una applicazione informatica;
 - precise politiche di definizione della password (complessità minima, limite temporale);
 - misure per il controllo e la gestione delle *password* di "amministratore di sistema";
- la gestione delle postazioni di lavoro (assegnazione, dismissione, dotazione hardware) e la formazione all'utilizzo è regolata da un'apposita procedura aziendale, che prevede:
 - il processo di assegnazione del posto di lavoro;
 - il processo di dismissione del posto di lavoro (con tutte le necessarie attività di disabilitazione dell'utenza);
 - spostamento della postazione di lavoro;
 - i processi di richiesta – abilitazione - rilascio dei profili di accesso alle applicazioni informatiche sono regolamentati da un'apposita procedura (con relativo applicativo informatico) denominata DIM – Dexia Identity Management. In particolare l'Identity Management permette la tracciatura completa delle autorizzazioni concesse e la verifica di conformità delle stesse rispetto al ruolo dell'utente.
- la sicurezza logica delle rete aziendale è assicurata da:
 - Firewall esterno
 - Firewall interno
 - Sistema IDS
 - Gestione degli accessi logici Protezione antivirus

- le misure di sicurezza adottate dalla società per prevenire i diversi rischi che incombono sul trattamento elettronico dei dati riguardano misure tecniche ed organizzative. Tra le misure di sicurezza tecniche l'installazione diffusa e controllata di software antivirus. Tali programmi sono installati in tutte le stazioni di lavoro e sui server accreditati sui domini della rete aziendale.
- l'ottenimento della firma digitale valida all'interno della società è subordinata al possesso di una serie di requisiti (anche avuto riguardo ai poteri di firma tempo per tempo vigenti) e di adempimenti descritti nell'ambito della procedura aziendale; in particolare il processo prevede:
 - la richiesta di concessione firma digitale che è sottoposta al vaglio del Comitato di Direzione;
 - la concessione, qualora vi siano i presupposti richiesti, della firma digitale;
 - attivazione della firma;
 - modalità di esercizio della firma digitale;
 - indicazione di massima sull'utilizzo della firma digitale (come si firma un documento, come si verifica una firma digitale, come si firma una e-mail, come si verifica una e-mail firmata, come si marca temporalmente un documento);
 - manuale operativo per l'utente.
- la società è responsabile della sicurezza fisica per i trattamenti dei dati che hanno luogo presso la propria sede; responsabili della sicurezza fisica dei trattamenti esternalizzati sono le società nominate come Responsabili esterni ed a cui sono state date istruzioni particolareggiate circa i requisiti di sicurezza da garantire e nei confronti dei quali, la società si è riservata, contrattualmente, la facoltà di auditing e di verifica;
- è posto il divieto di utilizzare un software non ufficialmente rilasciato dall'azienda e preventivamente testato nella sua integrità. Tale principio assicura, peraltro, il rispetto dei contenuti del D.lgs. 518/92 e successive modificazioni sul diritto d'autore e la tutela legale del software;
- la società ha previsto una separazione degli ambienti (sviluppo, collaudo e produzione) nei quali i sistemi e le applicazioni sono installati, gestiti e mantenuti in modo tale da garantire nel tempo la loro integrità e disponibilità;
- la società adotta una procedure formalizzate di back up dei dati e di *disaster recovery*.

Protocollo preventivo e di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo interno descritto si deve basare sui seguenti fattori.

- **Attività di controllo:**
 - la società dispone di adeguate misure per controllare l'accesso ai dati;
 - tutte le *workstation* collegate alla rete sono monitorate e gli accessi tracciati in modo da favorire l'analisi di eventuali tentativi di violazioni;
 - tutti i messaggi di posta elettronica in entrata ed in uscita sono analizzati preventivamente da un sistema centralizzato antivirus/antispam;

- **Tracciabilità del processo:**

il processo decisionale, con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, è sistema tracciato in modo completo grazie agli strumenti organizzativi posti in essere.

E' prevista la tracciatura delle attività effettuate sui dati, compatibili con le leggi vigenti al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità delle scelte effettuate.

Ciascuna struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.

Specifiche regole comportamentali

Le strutture della società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività operative sopraindicate sono tenute ad osservare i principi esposti nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Deontologico. In particolare tutti i soggetti interessati:

- devono utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
- non devono prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del responsabile della funzione servizi informatici;
- evitare di introdurre e/o conservare in azienda, in qualsiasi forma, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi;
- evitare di trasferire all'esterno dell'azienda e/o trasmettere *files*, documenti o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della società o di altra Società del gruppo, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio responsabile;
- evitare di lasciare incustodito e/accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone, se non espressamente autorizzate;
- evitare l'utilizzo di altre *password* di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del della funzione servizi informatici; qualora l'utente venisse a conoscenza della password di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia all'area Informatica e Logistica;
- evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- utilizzare la connessione ad Internet per gli scopi ed il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- impiegare solo apparecchiature della società e solo prodotti ufficialmente acquisiti dallo stesso;
- astenersi dall'effettuare copie non specificatamente autorizzate di dati e di software;

- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati ed applicazioni dell'azienda;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione ed il controllo dei sistemi informatici;

Nell'ambito delle su indicate regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole, chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti o privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (virus, spyware, dialer, rootkit, ecc.) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici.

Procedure di riferimento

PRQ 4.2.3-01

PRQ 7.3-01

Scheda attività sensibili dei reati contro la Pubblica Amministrazione

Direzioni	Strutture	Attività sensibili	Concussione	Corruzione	Truffa ai danni dello Stato	Frodi in finanziamenti pubblici
RU	Sviluppo e gestione	Processo di selezione ed assunzione del personale	●	●		
		Gestione delle comunicazioni agli organi competenti			●	
		Partecipazione ad avvisi per l'ottenimento dei fondi destinati alla formazione finanziata, nonché alla gestione degli stessi	●	●		●
RU	Amministrazione	Dichiarazioni, comunicazioni, pagamenti e segnalazioni effettuati alle Autorità competenti in materia di gestione del personale		●		●
FP	Rete commerciale	Proposizione (con il supporto dei relativi desk) dei prodotti/servizi in linea con le esigenze della stessa clientela	●	●	●	
		Sviluppo delle nuove strategie commerciali (attività strumentale)	●	●	●	
		Partecipazione alla definizione interna dei prodotti servizi o azioni di risposta (attività strumentale)	●	●	●	
		Promozione dell'attività di pubbliche relazioni per implementare i rapporti con i clienti	●	●	●	
		Concorrere ad analizzare il mercato informando le strutture competenti e partecipando alla definizione di prodotti, servizi od azioni anche attraverso l'organizzazione e/o partecipazioni a seminari, convegni, riunioni di interesse e/o la promozione di attività di pubbliche relazioni al fine di implementare i rapporti con la clientela	●	●	●	
FP	Strategie commerciali	Definizione, organizzazione e gestione della politica di ciascun mercato nell'ambito degli obiettivi strategici aziendali (attività strumentale)		●	●	
		Collaborazione con le funzioni interessate al lancio di nuovi prodotti/servizi (attività strumentale)			●	
FP	Comparete & Structure	Analisi e sviluppo di nuovi prodotti e nuovi servizi nei settori di competenza (attività strumentale)			●	
FI	Distribution	Promozione di prodotti di investimento cash ed altri prodotti del gruppo nei confronti della clientela rientrante nella PA	●	●	●	
		Gestione delle relazioni commerciali con clientela rientrante nella PA	●	●	●	
		Predisposizione delle offerte alla clientela	●	●	●	
AM	Logistica	Adempimenti verso Enti Pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e di certificazioni	●	●	●	
		Monitoraggio costante degli adempimenti connessi al pagamento di tasse e tributi gravanti sugli immobili e relativi impianti di proprietà		●	●	
AM	Fiscale	Adempimenti e dichiarazioni in materia di imposte dirette ed indirette e tasse	●	●	●	
		Gestione delle verifiche, richieste e controlli diretti degli Uffici delle Entrate della Guardia di Finanza	●	●	●	
		Gestione degli avvisi bonari e composizione delle contestazioni in via di autotutela	●	●		
		Gestione del contenzioso fiscale	●	●		

Scheda attività sensibili dei reati/illeciti riconducibili ad abusi di mercato

Direzioni	Strutture	Attività sensibili	Manipolazione del mercato	Abuso di informazione privilegiata	Aggiotaggio
FP	Rete commerciale	Ottimizzazione delle relazioni dei clienti con le strutture operative della società		●	
		Relazione e presidio della clientela proponendo soluzioni (prodotti/servizi)		●	
		Promozione dell'attività di pubbliche relazioni per implementare i rapporti con i clienti		●	
		Analisi del mercato ed informativa alle strutture competenti finalizzata alla definizione dei prodotti, servizi		●	
FP	Politiche commerciali	Definizione, organizzazione e gestione della politica di ciascun mercato nell'ambito degli obiettivi strategici aziendali		●	
		<i>Customer marketing</i> , con particolare riferimento all'interfaccia con la Struttura Relazioni Clientela per l'intera operatività del servizio		●	
		Pianificazione e <i>reporting</i> , con particolare riferimento all'attività di account planning mediante la gestione di informazioni e l'analisi dell'operatività della clientela target		●	
		Comunicazione della definizione e programmazione delle azioni promozionali e comunicazioni necessarie all'applicazione della politica Marketing		●	
FI	Distribution	Promozione di prodotti e/o servizi ed altri prodotti del gruppo nei confronti della propria clientela	●	●	●
		Gestione delle relazioni commerciali	●	●	●
		elaborazione e presentazione delle offerte alla clientela; individuazione di nuovi clienti	●	●	●
		Strutturazione e vendita di prodotti e/o servizi con particolare riferimento alla cura delle relazioni con la clientela esistente e pianificazione ed attuazione dell'azione commerciale; elaborazione e presentazione dell'offerta alla clientela; individuazione di nuovi clienti	●	●	●
		Gestione della relazione commerciale con la clientela obiettivo e predisposizione delle offerte			
AM	Informatica	Gestione dei dati informatici	●	●	●
AM	Contabilità e controllo di gestione	Acquisizione di informazioni in merito alle operazioni compiute sia in sede di contabilizzazione, sia in sede di controllo di gestione	●	●	●
		Elaborazione della reportistica per la pianificazione ed il controllo di gestione interna	●	●	●
		Produzione dei bilanci	●	●	●
		Contabilizzazione dei fatti di gestione della società, con analisi della documentazione e rilevazione contabile di tutti i fatti amministrativi			
		Riscontro delle registrazioni contabili della società		●	
		Redazione dei report interni ed Analisi, gestione e misurazione dei rischi		●	

Scheda attività sensibili dei reati societari

Direzioni	Strutture	Attività sensibili	False comunicazioni sociali	Falso in prospetto	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di revisione	Impedito controllo	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Illecite operazioni sulle azioni o sulle quote sociali	Omessa comunicazione del conflitto di interesse	Formazione fittizia del capitale	Indebita restituzione dei conferimenti
AM	Financial planning e controllo di gestione	Collaborare alla redazione della relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio	●								
		Comunicazione per la predisposizione delle comunicazioni aziendali a contenuto economico	●								
AM	Bilancio e segnalazioni	Procedere alle rilevazioni contabili	●								
		Effettuare la verifica delle registrazioni contabili	●								
		Compilare il giornale bollato e redigere il libro degli inventari	●								
		Gestire il Piano dei Conti	●								
		Produrre i bilanci	●								
ASS	Assemblea dei soci	Approvazione del progetto di bilancio	●				●	●		●	●
		Comunicazioni: conflitto di interessi							●		
		Approvazione del bilancio di esercizio	●					●			●

Scheda attività sensibili dei reati informatici

Direzioni	Strutture	Attività sensibili	Falsità nei documenti informatici	Accesso abusivo ad un sistema informatico telematico	Denegazione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Diffusione di programmi informatici o dispositivi apparecchiature, dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
AM	Financial planning e controllo di gestione	<p>Attività sensibili</p> <p>Collaborare alla redazione della relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio</p> <p>Comunicazione per la predisposizione delle comunicazioni aziendali a contenuto economico</p>	●							
AM	Bilancio e segnalazioni	<p>Procedere alle rilevazioni contabili</p> <p>Effettuare la verifica delle registrazioni contabili</p> <p>Compilare il giornale bollato e redigere il libro degli inventari</p> <p>Gestire il Piano dei Conti</p> <p>Produrre i bilanci</p>	●							
ASS	Assemblea	<p>Approvazione del progetto di bilancio</p> <p>Comunicazioni conflitto di interessi</p> <p>Approvazione del bilancio di esercizio</p>	●					●		
AM	Informatica / Servizi informatici	<p>Gestione profili e chiavi di autenticazione delle utenze per l'accesso alle risorse di rete e ai sistemi</p> <p>Gestione del parco licenze software con particolare riguardo al rispetto delle norme contro la pirateria e ai rispettivi servizi e attività di manutenzione e aggiornamento</p> <p>Definizione e attuazione delle Politiche di:</p> <p>a) Governo dei processi di lavorazione connessi ai servizi resi all'utenza (Network management, Disponibilità servizi di posta elettronica, disponibilità del file server, helpdesk utente) su tutti gli ambienti operativi (Produzione, Test e Sviluppo), b)</p>	●	●	●	●	●	●	●	
				●	●	●	●	●		
								●		

INDICE

1. Introduzione
2. Ambito di applicazione e destinatari
3. Principi etici generali
4. Regole di condotta con dipendenti e collaboratori
 - 4.1. Selezione del Personale
 - 4.2. Assunzione e gestione del Personale
 - 4.3. Sicurezza e salute
 - 4.4. Tutela della privacy
 - 4.5. Integrità e tutela della persona
 - 4.6. Doveri dei dipendenti e dei collaboratori
 - 4.7. Doveri del Management
5. Gestione amministrativa e finanziaria della società
 - 5.1. Correttezza delle comunicazioni sociali
 - 5.2. Registrazioni e scritture contabili
 - 5.3. Regali, omaggi e benefici
6. Informazioni aziendali
 - 6.1. Nozione, uso e tutela
 - 6.2. Trattamento delle informazioni
 - 6.3. Comunicazioni all'esterno

7. Regole di condotta con la Pubblica Amministrazione
- 7.1. Trasparenza nei rapporti con la PA
- 7.2. Gestione dei rapporti con la PA
- 7.3. Sovvenzioni dalla PA
- 7.4. Conflitto di interesse con la PA
- 7.5. Gestione dell'attività di controllo delle autorità pubbliche
- 7.6. Relazioni con le Autorità di Regolamentazione
8. Regole di condotta con i fornitori [rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali]
9. Regole di condotta con i clienti
10. Sistema dei controlli interni ed Organismo di Vigilanza
11. Violazione delle norme di comportamento
12. Normativa vigente

1. Introduzione

Il Codice Etico della società Cedat 85 s.r.l. (da ora la Società) esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione delle attività aziendali assunti dagli amministratori e dai dipendenti della società e costituisce parte integrante del “Modello di organizzazione, gestione e controllo” previsto dall’art.6 del Decreto Legislativo 231/2001 in materia di “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”.

Il codice si propone di promuovere un elevato standard di professionalità vietando tutti i comportamenti che siano in contrasto con le vigenti disposizioni normative e/o i principi che la Società intende raccomandare.

Il Codice è rivolto ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti, ai soci, ai partners commerciali, ai collaboratori esterni, che sono chiamati ad una scrupolosa osservanza delle norme e delle regole di condotta nello stesso contenute.

Le attività della Società dovranno essere altresì svolte nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel codice deontologico relativo alle singole figure professionali (organizzazioni professionali di categoria, es. Albi ecc.), organizzazione di categoria e di settore alla quale aderisce anche la Società.

Tutto ciò nell’ambito della missione stabilita dalla Società che è costituita dall’offerta di servizi di:

- ricerca, sviluppo e progettazione della struttura e dei contenuti e/o la compilazione dei codici informatici necessari per la creazione e implementazione di: software di sistema (inclusi gli aggiornamenti), applicazione di software (inclusi gli aggiornamenti), database, pagine web; personalizzazione di software;
- sviluppo di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi volti all'innovazione tecnologica nel campo informatico, telematico, multimediale e del broadcasting;
- ricerca e sviluppo nel campo di sistemi di riconoscimento automatico della voce;
- sottotitolazione di trasmissioni televisive e/o via internet;
- ricerca e sviluppo nel campo dei sistemi di riconoscimento automatico della voce;
- sottotitolazione in diretta con o senza revisione del testo e servizi di trascrizione automatica;
- multimedialita' per associare agli audiovisivi il relativo testo a beneficio dei non udenti.

2. Ambito di applicazione e destinatari

Le disposizioni contenute nel presente Codice Etico si applicano a tutte le attività imprenditoriali della Società, dei suoi amministratori, di tutti i soggetti legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società, nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la Società.

Tutti i predetti destinatari sono tenuti a conoscere i contenuti del Codice ed ad osservare quanto in esso è prescritto al fine di assicurare, anche attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e

l'immagine della Società e di preservare l'integrità del patrimonio aziendale.

I destinatari si obbligano ad osservare scrupolosamente le disposizioni del presente Codice Etico all'atto dell'accettazione della carica, ovvero all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro o comunque sin dall'inizio della collaborazione con la Società.

La Società deve improntare ai principi del presente Codice Etico, così come di seguito identificati, tutte le azioni poste in essere nella gestione delle diverse attività sociali.

I componenti del CDA sono tenuti ad ispirarsi ai principi del Codice Etico nel fissare gli obiettivi dell'impresa, nel proporre gli investimenti e realizzare i progetti, nonché in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione della Società.

Parimenti i dirigenti dell'azienda, nel dare concreta attuazione all'attività di direzione della Società, dovranno ispirarsi ai medesimi principi, sia all'interno della Società, sia nei confronti dei terzi, che entrino in contatto con quest'ultima.

I principi contenuti nel Codice Etico devono, inoltre, improntare i rapporti tra i dipendenti della società, ovvero i rapporti tra questi e i terzi estranei alla Società.

I collaboratori non legati da alcun vincolo di subordinazione con la Società (quali, a titolo esemplificativo, consulenti, fornitori, ecc.), nonché i partner in relazione d'affari con la Società, sono parimenti tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del Codice Etico.

La diffusione del Codice e delle procedure aziendali ai Collaboratori - ed a tutti coloro con cui la Società avrà un rapporto di collaborazione - è assicurata dalla società attraverso strumenti di comunicazione adeguati.

3. Principi Etici Generali

Per il raggiungimento dei propri obiettivi, la Società si ispira ai seguenti valori e i principi, che intende promuovere nella sua attività:

- Tutela della persona e delle risorse umane

I dipendenti e i collaboratori della Società rappresentano un fattore indispensabile. Per questo motivo la Società tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun collaboratore. La Società valorizza e rispetta la dignità, l'onore e la reputazione dei propri dipendenti e collaboratori esterni e delle persone in generale.

- Comportamento eticamente corretto e conforme alle leggi

Nell'ambito della loro attività professionale, i dipendenti e i collaboratori della Società sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il Codice e i regolamenti interni. In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Società può giustificare una condotta violatrice delle disposizioni legislative e regolamentari.

- equità ed eguaglianza

Nella gestione dei rapporti aziendali e contrattuali, la società si impegna a fare in modo che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza evitandone ogni abuso. Nella gestione del personale, nella selezione dei fornitori e nei rapporti con i collaboratori esterni, la Società evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, all'orientamento sessuale, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei suoi interlocutori. Inoltre pone in essere tutte le procedure necessarie affinché si faciliti la conciliazione lavoro/famiglia favorendo la scelta di orari il più flessibili possibili e compatibili con le situazioni personali del proprio personale dipendente.

In particolare alle gestanti e in seguito alle mamme sarà offerta la possibilità di scegliere, compatibilmente con le esigenze aziendali, l'orario di lavoro e di facilitare la ricerca di soluzioni logistiche interne, presso strutture esterne eventualmente individuate dall'azienda, per agevolare la conciliazione lavoro/famiglia.

Inoltre, nel rispetto del principio di equità ed eguaglianza sarà rispettato il collocamento obbligatorio di persone disabili ai sensi della L. 68/2008.

- Riservatezza delle informazioni

La Società assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme giuridiche vigenti. I dipendenti e i collaboratori della società sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

- Rispetto degli interessi protetti da norme giuridiche ed etiche

I dipendenti e i collaboratori della società sono tenuti ad agire nei loro rapporti di lavoro con integrità, onestà, trasparenza, affidabilità, correttezza e buona fede.

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti siano o possano anche solo apparire in conflitto di interesse con i doveri fiduciari legati alla loro posizione nei loro rapporti con la Società..

- professionalità

Tutti gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti con la massima competenza e secondo quanto stabilito dalle procedure aziendali. La società si impegna a non sfruttare condizioni di ignoranza, di incapacità o di inferiorità delle proprie controparti. La Società orienta la propria attività per soddisfare e tutelare i propri committenti e i propri clienti, dando ascolto alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi, che devono essere orientati ad elevati standard di qualità.

- Protezione della salute e dell'ambiente

La società garantisce l'integrità fisica e morale dei propri dipendenti e collaboratori, nonché condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro salubri e sicuri.

L'ambiente è un bene primario che la Società s'impegna a salvaguardare e a tal fine programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche e imprescindibili esigenze ambientali, tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia. Tutte le procedure aziendali e tutti gli atti posti in essere dai Collaboratori dovranno rispettare i valori di cui sopra.

La Società opera secondo elevati standard qualitativi verificati e certificati in base alle principali normative internazionali di riferimento e ciò è testimoniato dal conseguimento e dal mantenimento delle certificazioni in materia di Qualità (ISO 9001-2015 e ISO/IEC 27001-2013).

4. Regole di condotta con dipendenti e collaboratori

- Selezione del personale

La valutazione e la selezione del personale da assumere è effettuata in base alla piena rispondenza dei profili professionali dei candidati rispetto a quelli richiesti dalla Società ed alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati e in maniera non discriminatoria, rispettando, anche in sede di selezione, la personalità, la dignità e la sfera privata di ogni individuo.

La funzione preposta alle assunzioni del personale, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione.

4.1 Assunzione e gestione del personale

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro. La società non ammette né tollera alcuna forma di lavoro irregolare.

Alla costituzione del rapporto di lavoro, ogni collaboratore riceve accurate informazioni relative a:

- a) caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere
- b) elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro
- c) norme e procedure da adottare anche al fine di evitare possibili rischi per la salute

In sede di assunzione o di promozione la Società promuove la definizione di ruoli, di responsabilità, di deleghe e di disponibilità di informazioni tali da consentire a ciascuno di assumere le decisioni che gli competono nell'interesse della Società.

La Società non tollera alcuna forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale.

Viene assicurata una formazione adeguata alla posizione di ciascuno sulla base delle specifiche esigenze di sviluppo professionale e tesa al miglioramento delle competenze di ciascun collaboratore.

Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico,

prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice Etico.

Nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, la Società cercherà di distribuire gli oneri della riorganizzazione del lavoro il più uniformemente possibile tra tutti i collaboratori coerentemente con l'esercizio efficace ed efficiente dell'attività d'impresa; in caso di eventi nuovi o imprevisti, che devono essere comunque esplicitati, il collaboratore può essere assegnato a incarichi diversi rispetto a quelli svolti in precedenza, avendo cura di salvaguardare le sue competenze professionali.

4.2 Sicurezza e salute

La Società si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori.

A tal fine, la Società preserverà, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori, assicurando il continuo miglioramento delle prestazioni in tema di sicurezza e salute dei lavoratori e promuovendo una continua analisi dei rischi e delle criticità dei processi e delle risorse da proteggere.

La Società si impegna altresì a ricercare la massima sicurezza possibile applicabile sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche più avanzate, apportando costanti interventi formativi ed informativi.

4.3 Tutela della privacy

La privacy dei dipendenti e dei collaboratori è tutelata adottando standard e modalità di trattamento e conservazione dei dati e delle informazioni a loro riferibili, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

E' esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e in generale la vita privata dei dipendenti e dei collaboratori.

E' fatto divieto, fatte salve le ipotesi previste per legge, di comunicare o diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato.

4.4 Integrità e tutela della persona

La Società si impegna a tutelare l'integrità morale dei dipendenti e dei collaboratori assicurando il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. In particolare la Società salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e preferenze.

Non sono in alcun modo ammesse o tollerate molestie sessuali né comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità della persona. Eventuali violazioni potranno essere segnalate

all'Organismo di Vigilanza che valuterà l'effettiva violazione ed eventualmente si adopererà per far avviare il conseguente procedimento disciplinare.

4.5 Doveri dei dipendenti e dei collaboratori

I dipendenti e i collaboratori sono tenuti a rispettare i principi sanciti nel presente Codice così come ogni altra vigente disposizione normativa.

Gli stessi sono tenuti ad evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interessi e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sia venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interessi le seguenti situazioni:

- svolgere una funzione di vertice (amministratore delegato, consigliere, responsabile di funzione) e avere interessi economici con fornitori, clienti, o concorrenti (possesto di azioni, incarichi professionali, ecc.) anche attraverso i familiari;
- curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività lavorativa, anche da parte di un familiare, presso fornitori;
- accettare denaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con la Società.

Nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi il dipendente o il collaboratore è tenuto a darne comunicazione al proprio responsabile, il quale, secondo le modalità previste, informa l'Organismo di Vigilanza che ne valuta caso per caso l'effettiva presenza. Il collaboratore è tenuto, inoltre, a dare informazioni circa le attività svolte al di fuori del tempo di lavoro, nel caso in cui queste possano apparire in conflitto di interessi con la Società.

Ogni collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego, utilizzando con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati ed evitando utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda.

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni collaboratore è tenuto a:

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- non inviare messaggi di posta elettronica minatori ed ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio di basso livello, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine aziendale;
- non navigare su siti internet con contenuti indecorosi ed offensivi.

4.6 Doveri del Management e dei soci

Il Management aziendale e i soci, nella loro funzione di indirizzo, daranno attuazione ai valori ed ai principi contenuti nel presente Codice garantendone il rispetto e la diffusione tra tutte le unità operative ed a tutti i livelli.

Pertanto gli stessi assicurano:

- il costante adeguamento del Codice all'evoluzione normativa;
- la messa a disposizione di informazioni e chiarimenti concernenti l'interpretazione e l'attuazione della norme contenute nel Codice;
- l'analisi su eventuali notizie relative a violazioni delle norme del Codice;
- la massima riservatezza nell'utilizzo delle informazioni relative alla violazione del Codice e la tutela dei dipendenti che abbiano effettuato la segnalazione.

5. Gestione amministrativa e finanziaria della società

5.1 Correttezza delle comunicazioni sociali

Collaboratori preposti alla gestione di dati ed informazioni rilevanti per la redazione dei documenti societari sono chiamati ad operare con la massima diligenza al fine di garantire la veridicità, completezza e chiarezza delle informazioni fornite.

La Società persegue la propria missione assicurando la piena trasparenza delle scelte effettuate e adottando modelli di organizzazione e gestione per garantire correttezza e veridicità alle comunicazioni sociali (bilanci, relazioni periodiche, prospetti informativi, etc.) e per prevenire la commissione di reati societari.

5.2 Registrazioni, scritture contabili

Tutte le attività e le operazioni relative alla Società devono avere essere correttamente registrate. Tale registrazione deve permettere una verifica del processo istruttorio, decisionale e autorizzativo.

Ogni operazione deve inoltre avere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.

Le scritture contabili devono essere tenute in maniera accurata e completa nel rispetto delle procedure aziendali allo scopo di eseguire una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria nonché dell'attività di gestione.

Ciascuna registrazione contabile dovrà riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. Pertanto, sarà compito di ciascun dipendente e collaboratore non subordinato a ciò deputato fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile ed ordinata

secondo criteri logici.

A tal fine tutti i Collaboratori coinvolti nella redazione delle scritture contabili devono assicurare la massima collaborazione, la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché la accuratezza dei dati e delle elaborazioni medesime.

Per scritture contabili si intendono tutte le documentazioni che rappresentano numericamente fatti gestionali, incluse le note interne di rimborso spese.

E' fatto espresso divieto di impedire od ostacolare, attraverso l'occultamento di documenti od altri artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alla società di revisione.

I dipendenti e i collaboratori esterni - questi ultimi nella misura in cui siano a ciò deputati - qualora vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni trascuratezze nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto, sono tenuti a riferirne tempestivamente al Consiglio di Amministrazione nonché all'Organismo di Vigilanza.

La Società adotta appositi sistemi di controllo interno al fine di accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficienza, efficacia ed economicità, garantire l'affidabilità, fedeltà e correttezza delle scritture contabili e la salvaguardia del patrimonio aziendale, nonché assicurare la conformità degli adempimenti contabili e fiscali alla legislazione vigente in materia ed alle direttive interne della Società.

5.3 Regali, omaggi e benefici

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani e stranieri, revisori, consiglieri della Società e suo controllate, sindaci o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio.

Tale norma concerne anche qualsiasi tipo di beneficio o utilità promessa, offerta o ricevuta.

6 Informazioni aziendali

6.1 Nozione, uso e tutela

Le riservatezza delle informazioni aziendali è un bene che la Società intende tutelare anche attraverso i propri dipendenti e collaboratori. Ogni informazione ottenuta da un dipendente o un collaboratore in occasione alla propria attività e/o ad essa relativa è da considerarsi di proprietà della Società.

I dipendenti e i collaboratori che vengono a conoscenza di informazioni che non siano di pubblico dominio devono usare la massima diligenza e attenzione nell'utilizzare tali informazioni, adottando

tutte le misure idonee ad evitarne la divulgazione a tutti i soggetti non autorizzati, sia all'interno, sia all'esterno dell'azienda.

Per informazioni riservate si intendono, a mero titolo meramente esemplificativo: il know-how, i brevetti, i database, i documenti ed il materiale di vario genere relativo ad informazioni tecniche e/o scientifiche, i modelli di studio, il tutto sia in formato elettronico che cartaceo, le informazioni tecniche relative a prodotti e procedure; i programmi d'acquisto; le strategie di costi, dei prezzi, di marketing o di servizi; le relazioni sulle entrate e altre relazioni finanziarie non pubbliche, informazioni relative a trasferimenti, fusioni ed acquisizioni relative alla Società.

Le informazioni relative ad attività di ricerca in ambito scientifico e tecnologico possono essere scambiate con soggetti terzi, solo dopo che siano stati adottati idonei strumenti di tutela della proprietà industriale, in conformità alle procedure aziendali, apprestando gli opportuni mezzi, contrattuali e non, per la tutela della confidenzialità delle informazioni medesime.

In tale contesto la Società rispetta le prerogative accademiche dei suoi Collaboratori e dei suoi partners, così come l'esigenza dei ricercatori di veder pubblicati i risultati dei loro studi, fatto salvo il rispetto della normativa relativa alla tutela della proprietà industriale.

Il trattamento informatico delle informazioni riservate è sottoposto ai controlli di sicurezza necessari a salvaguardare la società da indebiti intrusioni od usi illeciti.

La distruzione dei supporti materiali od elettronici delle informazioni aziendali riservate deve avvenire nel rispetto delle procedure aziendali che regolano la materia e nei limiti previsti dalla legge.

6.2 Trattamento delle informazioni

Tutte le informazioni a disposizione della Società sono trattate nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati. A tal fine sono applicate e costantemente aggiornate politiche e procedure specifiche per la protezione delle informazioni. In particolare la società definisce un'organizzazione per il trattamento delle informazioni che assicuri la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità; classifica le informazioni per livelli di criticità crescenti e adotta opportune contromisure in ciascuna fase del trattamento, stipula con i soggetti terzi rispetto all'organizzazione aziendale che intervengono nel trattamento delle informazioni, patti di riservatezza.

6.3 Comunicazioni all'esterno

Ogni comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società, in qualsiasi forma, dovrà avvenire nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle pratiche di condotta professionale vigenti, e dovrà essere realizzata con chiarezza, trasparenza, completezza e tempestività, con particolare riferimento alle informazioni c.d. price sensitive e quelle inerenti i segreti industriali. E' in ogni caso vietata:

- a) la divulgazione di notizie o commenti inerenti la Società e/o i suoi dipendenti e collaboratori, falsi o tendenziosi;
- b) ogni forma di pressione volta all'acquisizione di atteggiamenti di favore da parte degli organi di comunicazione/informazione al pubblico.

Per garantire completezza e coerenza delle informazioni, i rapporti della Società con i massmedia sono riservati esclusivamente alle funzioni preposte.

I dipendenti e i collaboratori devono astenersi dal rilasciare a rappresentanti della stampa o di altri mezzi di comunicazione, ovvero a qualsiasi terzo, dichiarazioni o interviste o in ogni caso lasciar trapelare notizie riguardanti la Società.

La società si impegna a rendere disponibili notizie, comunicati stampa, dati ed informazioni scientifiche, nonché fatti ed eventi aziendali, nel proprio sito internet e in eventuali pubblicazioni scientifiche, così da permetterne la massima fruibilità.

7. Regole di condotta con la Pubblica Amministrazione

7.1 Trasparenza nei rapporti con la PA

I comportamenti disciplinati nei seguenti paragrafi del presente articolo riguardano ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione ed in particolare con soggetti qualificabili come pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio.

A titolo meramente esemplificativo esso riguarda i rapporti con:

- dipendenti di Ministeri (es. Ministero dei Lavori Pubblici);
- rappresentanti di Comuni o enti pubblici comunali o statali;
- rappresentanti e dipendenti di aziende municipalizzate pubbliche;

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (operazioni, trattative, contrattazione, esecuzione di prestazioni, ecc.) deve essere assicurata la massima chiarezza, trasparenza e verificabilità delle informazioni rilevanti.

A questo fine sono previste procedure per assicurare la verifica successiva del processo decisionale compiuto nell'esercizio dell'attività svolta ed in particolare per garantire la verifica ed il controllo delle informazioni che sono state alla base della decisione adottata.

7.2 Gestione dei rapporti con la PA

I dipendenti e i collaboratori che intrattengono rapporti o trattative con la Pubblica Amministrazione devono astenersi da qualsiasi comportamento in grado di pregiudicare l'imparzialità e l'autonomia di giudizio della Pubblica Amministrazione.

L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e al personale a ciò autorizzato.

Le relazioni della Società e dei suoi collaboratori con la Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali

o soggetti incaricati di pubblico servizio, e in ogni caso i rapporti con soggetti pubblici devono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Società.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo, deve essere considerato vietato:

- offrire denaro o ogni altra utilità (ad esempio, doni) a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, salvo non si tratti di atti di cortesia commerciale di modico valore;
- offrire o accettare la richiesta di un pubblico ufficiale relativamente a qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore illeciti o comunque estranei al rapporto giuridico sussistente nei suoi confronti in ragione dell'attività svolta per conto della società;
- proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare (direttamente o indirettamente) dipendenti della Pubblica Amministrazione o loro parenti a titolo personale;
- sollecitare e/o ottenere informazioni riservate che compromettono l'integrità o la reputazione della Società;
- influenzare impropriamente le decisioni dell'istituzione interessata;
- porre in essere attività illecita nei confronti di qualsiasi soggetto ed in particolare nei confronti di soggetti pubblici.

7.3 Sovvenzioni dalla PA

Qualora la Società abbia ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico, ovvero dalla Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a specifiche attività di pubblico interesse, è fatto divieto ai Collaboratori di destinare tali fondi a scopi diversi da quelli per cui sono stati ottenuti.

E' fatto obbligo conservare con cura la documentazione attestante la procedura attuata per l'ottenimento delle predette sovvenzioni, nonché la documentazione attestante l'utilizzo delle somme erogate. La Società si impegna ad adottare apposita procedura dettagliata, nell'eventualità dell'erogazione delle predette sovvenzioni.

7.4 Conflitti di interesse con la PA

Ogni socio, dipendente o collaboratore che si trovi in una posizione tale da generare, anche solo in via potenziale, un conflitto di interessi nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio della Pubblica Amministrazione è tenuto a darne pronta comunicazione al proprio superiore o al Consiglio di Amministrazione o all'Organo di Vigilanza.

Il Pubblico Ufficiale ovvero l'incaricato di pubblico servizio può trovarsi in conflitto di interessi quando la particolare posizione personale del dipendente o del collaboratore è, anche solo potenzialmente, in grado di pregiudicare la sua imparzialità o, comunque, la sua autonomia di giudizio (per esempio in caso di rapporti di parentela con il pubblico ufficiale ovvero in caso di

rapporti di natura privatistica tra le parti).

La Società non potrà essere rappresentata nei singoli casi, per rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto che possa creare una situazione di conflitto di interessi.

7.5 Gestione dell'attività di controllo delle Autorità pubbliche

La Società intende agevolare il corretto svolgimento dei controlli effettuati da parte di organi ad essi preposti per legge. Pertanto i Collaboratori sono chiamati ad agevolare l'accesso ai dati da parte delle autorità e a fornire le informazioni da queste richieste, garantendone la chiarezza e la veridicità.

La Società, attraverso l'operato diligente dei Collaboratori, garantisce la massima collaborazione in tutte le operazioni di controllo esercitate dai soci e dagli altri organi sociali a tal fine autorizzati.

7.6 Relazioni con le Autorità di Regolamentazione

La Società si impegna ad osservare scrupolosamente le regole dettate dalle autorità regolatrici del mercato per il rispetto della normativa vigente nei settori connessi con la propria attività (ad esempio, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, etc.).

La Società e i funzionari all'uopo delegati si impegnano ad ottemperare ad ogni richiesta degli organi regolatori nelle loro funzioni ispettive ed a fornire la loro piena collaborazione nel corso delle procedure istruttorie.

Per garantire la massima trasparenza, la Società si impegna a non trovarsi con funzionari/dipendenti di qualsiasi Authority e loro familiari in situazioni di conflitto di interessi.

8. Regole di condotta con i fornitori

La Società ha individuato apposite funzioni aziendali dedicate alla scelta dei fornitori. Tali fornitori dovranno essere scelti secondo criteri di competitività, qualità ed economicità.

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per la Società, alla concessione di pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all'imparzialità. In particolare, i dipendenti e/o collaboratori addetti a tali processi sono tenuti a:

- a) osservare scrupolosamente la normativa vigente, le procedure operative e le direttive aziendali relative alla selezione ed alla gestione dei rapporti con i fornitori;
- b) adottare, nella selezione dei fornitori e delle aziende fornitrici in possesso dei requisiti richiesti,

criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili;

c) ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare il soddisfacimento delle esigenze dei clienti in termini di qualità, costi e tempi di consegna;

d) osservare e rispettare nei rapporti di fornitura le disposizioni di legge applicabili e le condizioni previste contrattualmente;

e) ispirarsi ai principi di correttezza e buona fede nei rapporti con i fornitori, in linea con le più rigorose pratiche commerciali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati requisiti di riferimento nella selezione dei fornitori e delle aziende fornitrici:

a) la disponibilità opportunamente documentata di mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, capacità e risorse progettuali, know-how, etc.;

b) l'esistenza ed effettiva attuazione di sistemi di qualità adeguati.

9. Rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali

La società si impegna a non erogare contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, a partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti o candidati, né in Italia né all'Estero, ad esclusione dei contributi dovuti sulla base di specifiche normative, e a non erogare contributi in favore di organizzazioni con le quali potrebbe ravvisarsi un conflitto di interessi (per esempio, associazioni a tutela dei consumatori).

La società si impegna a non effettuare sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano quale fine esclusivo la propaganda politica, e ad astenersi da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici (ad esempio, tramite accettazione di segnalazioni per le assunzioni, contratti di consulenza, etc.).

La società potrà cooperare, anche finanziariamente, con determinate organizzazioni e per specifici progetti, in base ai seguenti criteri:

a) finalità riconducibile alla missione della Società;

b) destinazione chiara e documentabile delle risorse;

c) espressa autorizzazione da parte del Consiglio di amministrazione.

Qualsiasi contributo dovrà, comunque, essere sempre erogato in modo rigorosamente conforme alle leggi ed alle disposizioni vigenti e adeguatamente documentato.

9.1 Regole di condotta con i clienti

Lo stile di comportamento della società nei confronti della propria clientela (ad esempio Committenti Pubblici, Imprese di costruzioni, Società Immobiliari, Studi Professionali) è improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia e all'offerta della massima collaborazione, nell'ottica di un rapporto di collaborazione caratterizzato da elevata professionalità.

La società si impegna a non utilizzare nei confronti della propria clientela strumenti pubblicitari ingannevoli o non veritieri.

I contratti con i clienti della Società e tutte le comunicazioni agli stessi (compresi i messaggi di tipo pubblicitario) dovranno essere:

- a) chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente adoperato dagli interlocutori (ad esempio illustrando in modo chiaro ogni costo, etc.);
- b) conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette;
- c) completi, così da non trascurare alcun elemento che possa essere rilevante ai fini della decisione del cliente.

Sarà cura della Società comunicare in maniera tempestiva ogni informazione relativa a:

- a) eventuali modifiche del contratto;
- b) eventuali variazioni delle condizioni economiche e tecniche per la vendita dei prodotti.

La società si impegna a limitare gli adempimenti richiesti ai suoi clienti e ad adottare procedure di pagamento semplificate, sicure e, quando possibile, informatizzate.

La società si impegna ad esaminare ed eventualmente ad accogliere tempestivamente i suggerimenti e i reclami da parte dei clienti e delle associazioni a loro tutela, avvalendosi di sistemi di comunicazione idonei e tempestivi.

La Società tutela la privacy dei propri clienti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare, né diffondere, i relativi dati personali, economici e di consumo, fatti salvi gli obblighi di legge.

10. Sistema dei controlli interni ed Organismo di Vigilanza

Il sistema di controllo interno deve essere orientato all'adozione di strumenti e metodologie volti a contrastare i potenziali rischi aziendali, al fine di determinare una ragionevole garanzia circa il rispetto della vigente normativa, delle procedure interne e del presente Codice.

Il Management deve curare costantemente la conformità dei comportamenti a quanto indicato nel Codice e, se necessario, realizzare speciali programmi di verifica.

La Società si impegna a costituire l'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di indagine, così come previsto dal decreto 231, che avrà, oltre ai compiti previsti per legge e dalle procedure aziendali, i seguenti compiti:

- verificare l'applicazione e il rispetto del Codice Etico;
- accertare e promuovere il miglioramento continuo dell'etica nell'ambito della Società attraverso un'analisi e una valutazione dei processi di controllo dei rischi etici;
- promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Codice Etico (in particolare: garantire lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione etica; analizzare le

proposte di revisione delle procedure operative e delle direttive aziendali con significativo impatto sull'etica aziendale), predisponendo all'uopo programmi di formazione/informazione finalizzati ad una sempre maggiore e capillare comprensione del Codice;

- ricevere ed analizzare le segnalazioni di violazione del Codice Etico;
- assumere tutte le decisioni opportune in materia di violazioni delle disposizioni contenute nel Codice Etico;
- esprimere pareri in merito alla revisione delle procedure operative e delle direttive aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico;
- segnalare al CdA l'opportunità di procedere ad una revisione delle regole contenute nel Codice Etico;
- partecipare alla predisposizione di tutte le procedure operative e direttive aziendali intese a ridurre il rischio di violazione del Codice Etico, promuovendo nella misura più opportuna il costante aggiornamento delle stesse;
- esprimere pareri vincolanti riguardo alle problematiche di natura etica che potrebbero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali.

Nello svolgimento di tali attività, l'Organismo di Vigilanza riceverà il supporto costante di tutte le funzioni aziendali interessate e potrà avere libero accesso a tutta la documentazione ritenuta utile.

11. Violazione delle norme di comportamento

L'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice Etico costituisce parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali facenti capo ai dipendenti della Società, ai suoi collaboratori, ovvero a tutti i soggetti che comunque cooperano al perseguimento dei fini della Società. La violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico costituirà, pertanto, inadempimento alle obbligazioni derivanti dai rapporti intrattenuti a qualsiasi titolo con la Società, e, dunque, illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla prosecuzione del rapporto di lavoro.

A fronte di eventuali violazioni di quanto descritto nel presente Codice da parte dei Collaboratori la Società adotterà nei confronti del responsabile le sanzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale, con provvedimenti variabili, in funzione della gravità del caso, dal richiamo al licenziamento.

L'Organismo di Vigilanza si impegna a far irrogare dall'organo competente le sanzioni disciplinari, con coerenza, imparzialità ed uniformità, nel rispetto comunque dei limiti imposti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore.

L'Organismo di Vigilanza informerà tempestivamente il CdA in ordine ai provvedimenti sanzionatori irrogati dalla Società per le violazioni del Codice Etico.

La Società non intende altresì iniziare o proseguire rapporti con i soggetti che non intendano conformarsi ai suoi principi etici e comportamentali. A fronte di eventuali violazioni delle norme del

Codice, la Società si riserva pertanto ogni azione conseguente, in sede sia contrattuale, sia extracontrattuale.

12. Normativa vigente

L'applicazione del presente Codice non pregiudica il rispetto e l'osservanza di ogni altra normativa vigente, che la Società intende rispettare.

CEDAT 85 s.r.l.
Piazza Carducci, 27/28
72019 SAN VITO DEI NORMANNI (BF)
Tel. 0831.952257 - Fax 0831.952570
C.F. e Part. IVA 01322700749



**ALLEGATO AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
DI
CEDAT 85 S.R.L.**

**GUIDA AI REATI PREVISTI
DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E DALLA LEGGE N.190/2012**

INDICE

I REATI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E DALLA LEGGE 190/2012.....	3
PREMESSA IN MATERIA DI D.LGS. 231/2001.....	3
PREMESSA IN MATERIA DI L. 190/2012.....	7
1. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO(ART. 24 DEL DECRETO).....	8
2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS DEL DECRETO).....	10
3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL DECRETO)	16
4. DELITTI COMMESSI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE ALTRA UTILITÀ E CORRUZIONE (ART. 25 DEL DECRETO)	21
5. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO(ART. 25-BIS DEL DECRETO).....	24
6. DELITTI IN MATERIA DI COMMERCIO E INDUSTRIA (ART. 25-BIS.1 DEL DECRETO).....	26
7. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)	29
8. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER DEL DECRETO).....	34
9. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER.1 DEL DECRETO).....	37
10. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE(ART. 25-QUINQUIES DEL DECRETO).....	38
11. REATI DI <i>MARKETABUSE</i> (RICHIAMATI DALL'ART. 25-SEXIES DEL DECRETO, NONCHÉ DALL'ART.187-QUINQUIES DEL TUF).....	40
12. REATI IN MATERIA DI NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO: OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART.25-SEPTIES DEL DECRETO)	44
13. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)	46
14. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL DECRETO).....	48
15. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DEL DECRETO)	53
16. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO)	55
17. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO).....	68
18. RAZZISMO E XENOFOBIA (ART.25-TERDECIES DEL DECRETO).....	70
19. RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO AI SENSI DELL'ART.12 DELLA LEGGE N.9/2013 (ENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA).....	71
20. REATI TRANSNAZIONALI (INTRODOTTI A SEGUITO DELLA L.146/2006)	74
21. REATI RILEVANTI AI FINI DELLA LEGGE N.190/2001.....	77

I REATI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E DALLA LEGGE 190/2012

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, ed indicati negli artt. 24 e seguenti del Decreto 231.

Dopo una breve Premessa, nell'ambito della quale è delineata l'evoluzione delle modifiche normative al Decreto 231 e quindi i successivi interventi che ne hanno, di volta in volta, ampliato o modificato la portata ai diversi Gruppi di reato, il criterio espositivo segue la successione degli articoli.

All'interno del presente documento, inoltre, al fine di dare coerente esposizione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini della L. n.190/2012, è stato inserito un apposito paragrafo nel quale sono indicate le seguenti tipologie di reato:

- ipotesi rilevanti sia ai fini del D.Lgs. 231/2001 che della L. 190/2012;
- ipotesi rilevanti ai soli fini della L. 190/2012 e non contemplate dal D.Lgs. 231/2001.

Premessa in materia di D.Lgs. 231/2001

Il Decreto Legislativo n.231/2001, nella sua versione originaria, prevedeva l'applicazione della responsabilità dell'ente per fatto reato commesso da un suo dipendente a suo vantaggio o nel suo interesse, con riferimento a due gruppi di reato:

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 del Decreto);
- corruzione e concussione (art. 25 del Decreto).

Successivamente, l'ambito di operatività del Decreto è stato ampliato o modificato dai seguenti provvedimenti normativi:

- Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con L. 23 novembre 2001, n. 409 che ha disposto (con l'art. 6) l'introduzione dell'art. 25-*bis*, Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61 che ha disposto (con l'art. 3) l'introduzione dell'art. 25-*ter*, Reati societari;
- Legge 14 gennaio 2003, n. 7 che ha disposto (con l'art.3) l'introduzione dell'art. 25-*quater*, Delitti con finalità di terrorismo odi eversione dell'ordine democratico;
- Legge 11 agosto 2003, n. 228 che ha disposto (con l'art. 5) l'introduzione dell'art. 25-*quinquies*, Delitti contro la personalità individuale;
- Legge 18 aprile 2005, n. 62 che ha disposto (con l'art. 9) l'introduzione dell'art. 25-*sexies*, Abusi di mercato;

- Legge 28 dicembre 2005, n. 262, che ha disposto (con gli artt. 31 e 39) la modifica dell'art. 25-ter, Reati societari;
- Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha disposto (con l'art. 8, comma 1) l'introduzione dell'art.25-quater.1, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Legge 6 febbraio 2006, n. 38, che ha disposto (con l'art. 10) la modifica dell'art. 25-quinquies, Reati contro la personalità individuale;
- Legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001;
- Legge 3 agosto 2007, n. 123 che ha disposto (con l'art. 9) l'introduzione dell'art. 25-septies, Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.231, che ha disposto (con l'art. 63) l'introduzione dell'art. 25-octies, Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha disposto (con l'art. 7) l'introduzione dell'art. 24-bis., Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che ha disposto (con l'art. 300) la modifica dell'art. 25-septies, Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha disposto (con l'art. 2) l'introduzione dell'art. 24-ter., Delitti di criminalità organizzata;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha disposto (con l'art. 15, comma 7):
 - la modifica dell'art. 25-bis, commi 1, 2 e rubrica, Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
 - l'introduzione dell'art. 25-bis.1, Delitti contro l'industria e il commercio;
 - l'introduzione dell'art. 25-novies, Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione di un secondo art. 25-novies., Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n.121. che ha disposto (con l'art. 2):
 - la modifica della numerazione dell'art. 25-novies introdotto dalla Legge 116/2009, in 25-decies;
 - l'introduzione dell'art.25-undecies, Reati ambientali.
- Decreto Legislativo n. 109/2012, testo in vigore dal 09.08.2012, in attuazione della direttiva 2009/52/CE che ha disposto l'introduzione dell'art. 25-duodecies, contenente sanzioni nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 che ha introdotto la fattispecie di reato della c.d. “corruzione tra privati” (art.2635 del c.c.), modificato il previgente reato di concussione (art.317 c.p.) e introdotto una nuova ipotesi di reato (art. 319-*quater*. - Induzione indebita a dare o promettere utilità).Per quanto concerne il Decreto 231/2001, l’art. 1, comma 77 della legge 190 ha disposto:
 - all'articolo 25:
 - la modifica della rubrica da «Concussione» a «Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità»;
 - al comma 3, l’inserimento, tra i reati presupposto, del reato presupposto «319-*quater*» del codice penale;
 - all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) l’aggiunta della lettera s-bis per ricomprendere tra i reati presupposto anche il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 c.c.;
 - D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, ha modificato l’art. 25-*quinquies*, comma 1, lettera c), prevedendo l’introduzione dell’art. 609-*undecies* (adescamento di minorenni);
 - Legge 17 aprile 2014 n. 62, ha modificato l’art. 416-*ter* c.p. (scambio elettorale politico-mafioso) già ricompreso nell’art. 24-*ter* del D.Lgs. n. 231/2001;
 - Legge 15 dicembre 2014 n. 186, ha previsto l’inserimento del nuovo reato di autoriciclaggio all’interno del codice penale, art. 648-*ter*.1, e la sua contestuale introduzione tra i reati presupposti del D.Lgs. n. 231/2001 *ex art. 25-octies*, nonché la modifica della rubrica del citato articolo.
- Legge 27 maggio 2015, n. 69, che ha:
 - modificato le pene di alcuni reati richiamati dall’articolo 24 ter del D.Lgs. 231/2001;
 - disposto: con l'art. 12, comma 1, lettera a) la modifica dell'art. 25-ter, comma 1, alinea; con l'art. 12, comma 1, lettera b) la modifica dell'art. 25-ter, comma 1, lettera a); con l'art. 12, comma 1, lettera c) l'introduzione della lettera a-bis) all'art. 25-ter, comma 1; con l'art. 12, comma 1, lettera d) la modifica dell'art. 25-ter, comma 1, lettera b); con l'art. 12, comma 1, lettera e) l'abrogazione della lettera c) dell'art. 25-ter, comma 1;
- Legge 22 maggio 2015, n. 68 che ha disposto, con l'art. 1, comma 8, lettera a), la modifica dell'art. 25-undecies, comma 1, lettere a) e b) e l'introduzione delle lettere da c) a g) all'art. 25-undecies, comma 1 e del comma 1-bis all'art. 25-undecies.
- D.Lgs. 15 gennaio 2016, n.7, che ha abrogato alcune fattispecie di reato presupposto richiamate dall’articolo 24 bis del D.Lgs. 231/2001;
- D.Lgs. 21 giugno 2016, n. 125, che ha modificato le pene di alcuni reati richiamati dall’articolo 25 bis del D.Lgs. 231/2001;
- Legge 29 ottobre 2016, n. 199 che ha sostituito l’articolo 603-bis del c.p. richiamato dall’articolo 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/2001;
- D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 che ha disposto, con l'art. 6, comma 1, la modifica dell'art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis) e modificato le fattispecie di corruzione tra privati;

- Legge 17 ottobre 2017, n. 161 che ha disposto (con l'art. 30, comma 4) l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 25-duodecies.
- Legge 20 novembre 2017, n. 167, che ha disposto, con l'art. 5, comma 2, l'introduzione dell'art. 25-terdecies.
- D. Lgs. 22 marzo 2018, n. 21, che ha disposto l'introduzione del principio di "riserva di codice" sostituendo i riferimenti ai reati di cui agli artt. 25 terdecies e 25 undecies del D.Lgs 231/01.¹

¹ Il 6.04.2018 è entrato in vigore il D.Lgs. 21/2018, contenente «*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103*». La norma ha introdotto il c.d. principio di "riserva di codice" prevedendo la centralità del Codice rispetto al proliferare di ipotesi di reato previste in leggi speciali. In riferimento alla responsabilità ai sensi del Decreto 231/2001, ha previsto la soppressione dell'articolo 3 della Legge 654/1975 (richiamato nell'articolo 25-terdecies del Decreto 231, "*Razzismo e xenofobia*") e dell'articolo 260 del D.Lgs. 152/2006 (richiamato invece nell'articolo 25-undecies, "*Reati ambientali*"). Le disposizioni abrogate non rimangono prive di rilievo penale, poiché le medesime fattispecie vengono ora disciplinate all'interno del Codice: rispettivamente previste dai nuovi articoli 604-bis ("*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*") e 452-quaterdecies ("*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*").

Premessa in materia di L. 190/2012

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

La norma definisce una serie di misure finalizzate ad assicurare il controllo, la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione intesa nella sua ampia accezione e comprendente, tra l'altro, anche le società partecipate a controllo pubblico.

Tale ultimo aspetto è stato ribadito e confermato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» approvate con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015.

All'interno del presente documento, inoltre, al fine di dare coerente esposizione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini della L. n.190/2012, è stato inserito un apposito paragrafo nel quale sono indicate le seguenti tipologie di reato:

- ipotesi rilevanti sia ai fini del D.Lgs. 231/2001 che della L. 190/2012;
- ipotesi rilevanti ai soli fini della L. 190/2012 e non contemplate dal D.Lgs. 231/2001.

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico(art. 24 del Decreto)

L'applicazione ai seguenti reati è stata disposta dal Decreto sin dalla sua prima entrata in vigore.

- *Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis codice penale)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter codice penale)*

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis codice penale (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

- *Truffa (art. 640 codice penale)*

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno. La pena è aggravata nell'ipotesi in cui il reato sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640-bis codice penale)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso

tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- *Frode informatica (art. 640-ter codice penale)*²

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

²Disposizione modificata dal D.L. 14 agosto 2013, n. 933, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

L'estensione ai seguenti reati è stata disposta dall'art.7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48 che ha introdotto l'art 24-bis del Decreto. Il D.Lgs. 7/2016 e il D.Lgs. 8/2016 hanno rispettivamente abrogato alcune ipotesi di reato richiamate indirettamente dall'art.24 bis (attraverso l'art.491 bis del c.p.) e modificato le pene di alcuni dei reati.

• Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter codice penale)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

La pena è aumentata:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Infine, è altresì aumentata qualora i fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

• Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater codice penale).

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

• Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies codice penale)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

• Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater codice penale)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle predette comunicazioni.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è più grave se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

• *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies codice penale)*

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

• *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis codice penale)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

• *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter codice penale)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

La pena è aumentata se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

Analogamente è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater codice penale)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies codice penale)*

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, si applica una pena più grave.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è aumentata. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- *Documenti informatici (art. 491-bis codice penale)*

L'articolo estende le ipotesi di falsità previste dal capo III del Titolo VII del codice penale a quelle in cui i fatti riguardino un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, richiamando gli articoli di seguito riportati.

- *Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 codice penale) – richiamato da art.491-bis codice penale*

Tale ipotesi di reato si configura a carico del pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la pena è aumentata.

- *Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 codice penale) – richiamato da art.491-bis codice penale*

Tale ipotesi di reato si configura a carico del pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue

funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità.

- *Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 codice penale) –richiamato da art.491-bis codice penale*

Tale ipotesi di reato si configura a carico del pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale. La pena è aumentata se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso.

- *Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 codice penale) –richiamato da art.491-bis codice penale*

Tale ipotesi di reato si configura a carico del pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

- *Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 codice penale) –richiamato da art.491-bis codice penale*

Tale ipotesi di reato si configura a carico del pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

- *Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 codice penale) –richiamato da art.491-bis codice penale*

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

- *Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 codice penale) –richiamato da art.491-bis codice penale*

Tale ipotesi di reato estende la punibilità dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 quando questi siano commessi da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni.

- *Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 codice penale) –richiamato da art.491-bis codice penale*

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la pena è più grave.

- *Falsità in registri e notificazioni (art. 484 codice penale) –richiamato da art.491-bis codice penale*

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni.

- *Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 codice penale) – richiamato da art.491-bis codice penale*

Tale ipotesi di reato si configura a carico del pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato.

- *Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 codice penale) –richiamato da art.491-bis codice penale*

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

- *Uso di atto falso (art. 489 codice penale) –richiamato da art.491-bis codice penale*

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso.

Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

- *Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 codice penale) –richiamato da art.491-bis codice penale*

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico, o una scrittura privata veri.

Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

- *Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena (art. 491 codice penale) – richiamato da art.491-bis codice penale*

Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, è punito chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità.

- *Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 codice penale) – richiamato da art.491-bis codice penale*

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

- *Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 codice penale) –richiamato da art.491-bis codice penale*

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

- *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies codice penale)*

Tale ipotesi di reato si configura a carico del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

L'estensione ai seguenti reati è stata disposta dall'art.2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto l'art 24-ter del Decreto. La legge 27 maggio 2015, n. 69 ha modificato le pene di alcuni reati richiamati dall'articolo 24 ter del D.Lgs. 231/2001;

- *Associazione per delinquere (art. 416 del codice penale)*

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 codice penale punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

- *Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 codice penale), alla tratta di persone (art. 601 codice penale), all'acquisto e alienazione di schiavi (602 codice penale) e all'immigrazione clandestina (art.12, comma 3-bis d.lgs. n.286/1998) (art.416. comma 6 codice penale).*

La fattispecie in esame prevede quattro ipotesi di aggravante specifica al reato di associazione per delinquere espressamente richiamate dall'art.24 ter del Decreto 231.

Viene punita, in ragione della particolare importanza del bene giuridico tutelato dalla norma penale, l'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di quattro reati contro la libertà individuale.

In particolare, è punita l'associazione per delinquere finalizzata a:

- esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (art. 600 codice penale);
- commettere tratta di persone che si trovino nelle condizioni sopra indicate, ovvero indurle o costringerle, in qualsiasi modo, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio italiano o a trasferirsi al suo interno (art. 601 codice penale);
- acquistare, alienare o cedere una persona che si trovi nelle condizioni su indicate (art.602 codice penale);
- promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero a compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, ricorrendo due o più delle seguenti ipotesi (art. 12, comma 3-bis, d.lgs. 286/1998):
 - a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
 - b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

• *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (articolo 416-bis del codice penale).*

Il suddetto articolo punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; sanziona altresì coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata la norma in esame prevede un aggravamento della pena. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene sono altresì aumentate se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni dell'articolo in esame si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

La recente attuazione della Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa³ per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ha modificato l'art. 416 c.p. aggiungendo un nuovo comma, il numero 7, che espressamente sancisce che *“se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”*.

³ Legge n.172/2012.

Sono altresì rilevanti ai fini della sussistenza della responsabilità ex d.lgs. 231/2001:

- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis codice penale (si tratta di tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che da esso ne deriva);
- delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-bis (si tratta di tutte le associazioni di tipo mafioso, anche straniere).
- *Scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-ter del codice penale)*⁴.

Questa norma, modificata dal Legislatore con la L. n. 62/2014, è volta a reprimere la condotta di colui che compra la promessa di voti mediante l'erogazione di denaro o di altra utilità.

La fattispecie è volta dunque a colpire l'accordo tra potere politico e potere mafioso, avente per oggetto l'elargizione di una somma di denaro o di altra utilità in favore dell'associazione criminale in cambio di una correlativa promessa della medesima di procurare voti alla controparte.

Con tale disposizione il Legislatore ha inteso tutelare innanzitutto il principio dell'accesso in condizioni di uguaglianza alle cariche elettive da parte dei cittadini, sancito dall'art. 51 della Costituzione, nonché i principi di buon andamento e imparzialità della P.A., sanciti dall'art. 97 della Costituzione, la cui azione risulterebbe profondamente compromessa dalle infiltrazioni mafiose nell'apparato pubblico.

- *Sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 del codice penale).*

La norma in esame reprime la condotta di chi sequestra una persona al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Sono previste altresì alcune aggravanti e attenuanti specifiche (le prime, previste per il caso in cui dal sequestro derivi la morte dell'ostaggio, dolosa o meno; le seconde, previste per il concorrente dissociato che si adoperi per far riacquistare la libertà del soggetto passivo del reato, per evitare che la condotta delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o che aiuti concretamente le autorità di polizia o l'autorità giudiziaria all'individuazione o alla cattura dei concorrenti).

- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).*

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del Decreto Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (consistenti, in sintesi, nella produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). L'art. 74 punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione.

⁴Articolo modificato dalla Legge 17 aprile 2014 n. 62.

Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è inoltre aumentata se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.

Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

• *Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (delitti richiamati dall'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), codice penale).*

I delitti in esame sono disciplinati dalla normativa speciale in materia di armi ed esplosivi, contenuta nel Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella Legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) e nella Legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).

L'art. 1 della Legge 2 ottobre 1967, n. 895 punisce la condotta di chi, senza licenza dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta.

L'art. 2 punisce chi illegalmente detiene, a qualsiasi titolo, le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1.

L'art. 4 reprime invece la condotta di colui che illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1.

Qualora il porto d'arma non costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per la commissione di un altro reato, è previsto un aggravio di pena nel caso in cui:

- a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
- b) quando il fatto è commesso all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione;
- c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al

pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

4. Delitti commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione: concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (art. 25 del Decreto)⁵

L'applicazione ai seguenti reati è stata disposta dal Decreto sin dalla sua prima entrata in vigore.

- Concussione (art. 317 codice penale)⁶.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di un pubblico ufficiale⁷, che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa⁸, taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale di una Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società o possa ravvisarsi un interesse della stessa).

- Corruzione per l'esercizio della funzione⁹ o contrario ai doveri di ufficio (articoli 318, 319 e 319-bis del codice penale).

La fattispecie prevista dall'articolo 318 del codice penale (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale, o anche all'incaricato di pubblico servizio¹⁰, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. La nozione di pubblico ufficiale è quella definita dall'art. 357 del codice penale. Il reato de quo, siccome modificato, ha eliminato, inoltre, la distinzione tra corruzione precedente o successiva al compimento dell'atto.

La fattispecie prevista dall'articolo 319 del codice penale si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, o anche all'incaricato di pubblico servizio¹¹, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'articolo 319 del codice penale ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (articolo 319-bis del codice penale).

L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria

⁵Rubrica modificata dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 77.

⁶Delitto modificato dalla legge 190/2012.

⁷Prima dell'intervento legislativo, con la L. n. 190/2012, la disposizione puniva anche l'incaricato di un pubblico servizio.

⁸Prima dell'intervento legislativo, con la L. n. 190/2012, la disposizione puniva anche l'ipotesi di concussione per induzione, mantenendo solo quella per costrizione.

⁹Disposizione modificata dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 75.

¹⁰In forza della modifica dell'art. 320 c.p., siccome operata dalla L. n. 190/2012 che testualmente recita "le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio".

¹¹In forza della modifica dell'art. 320 c.p., siccome operata dalla L. n. 190/2012 che testualmente recita "le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio".

competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter codice penale).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario). Tale fattispecie si realizza al fine di ottenere un vantaggio per una Società che non necessariamente deve essere parte del procedimento.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater codice penale).

Tale ipotesi di reato, di nuovo inserimento ai sensi dalla Legge n. 190/2012, si configura nel caso in cui, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Sono puniti, altresì, i soggetti che danno o promettono denaro o altra utilità. Ci si riferisce, dunque, anche ai soggetti che all'interno dell'Ente, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, gestione e controllo dell'ente, ovvero soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (articolo 320 del codice penale).

Le disposizioni dell'articolo 319 del codice penale si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 del codice penale si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'articolo 358 del codice penale, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

- Pene per il corruttore (articolo 321 del codice penale).

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 del codice penale in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 codice penale)¹².

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

- Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità euro-pee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (articolo 322-bis del codice penale).

¹²Disposizione modificata dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 75.

Le disposizioni degli articoli da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, del codice penale, si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'articolo 322-bis del codice penale incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli articoli 321 e 322 del codice penale (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis del codice penale incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità “a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali” (art. 322-bis).

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento(art. 25-bis del Decreto)

L'estensione ai seguenti reati è stata disposta dall'art.6 del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con Legge 23 novembre 2001, n. 409 che ha introdotto l'art.25-bis del Decreto 231, poi modificato dall'art.15, comma 7° della Legge 23 luglio 2009, n.99. Il D.Lgs. 21 giugno 2016, n. 125 ha modificato le pene di alcuni reati richiamati dall'articolo 25 bis del D.Lgs. 231/2001.

- *Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 codice penale).*

Il delitto si configura allorquando venga messo in pericolo l'interesse collettivo a che una o più persone non rimangano ingannate per via della fiducia accordata alle monete e, conseguentemente, a che tale fiducia non venga scossa nella generalità dei consociati.

Soggetto attivo del delitto in questione può essere chiunque. Il soggetto passivo del delitto è lo Stato, come unico esclusivo titolare dell'interesse collettivo suddetto. Oggetto materiale del delitto sono le monete, nazionali o straniere, di qualunque metallo siano formate, aventi corso legale nello Stato o fuori del territorio di questo.

Oggetto materiale del delitto sono le monete, nazionali o straniere, di qualunque metallo siano formate, aventi corso legale nello Stato o fuori del territorio di questo;

- *Alterazione di monete (art. 454 codice penale).*

Il delitto si configura allorquando taluno alteri monete scemandone in qualsiasi modo il valore;

- *Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 codice penale).*

Il delitto si configura allorquando taluno acquisti, detenga o introduca nel territorio dello Stato, monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione;

- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 codice penale).*

Il delitto si configura allorquando taluno, avendo ricevuto monete, valori equiparati alle monete, contraffatti o alterati, ignorandone la falsità, successivamente si accorge di essere stato ingannato e spende o mette altrimenti in circolazione le monete stesse;

- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 codice penale).*

Il delitto si configura allorquando venga messo in pericolo l'interesse collettivo a che una o più persone non rimangano ingannate per via della fiducia accordata alle monete e, conseguentemente, a che tale fiducia non venga scossa nella generalità dei consociati. Soggetto attivo del delitto in questione può essere chiunque.

Il soggetto passivo del delitto è lo Stato, come unico esclusivo titolare dell'interesse collettivo suddetto.

Oggetto materiale del delitto in parola sono i valori di bollo, cioè la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali;

- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 codice penale).*

Il delitto si configura allorquando taluno acquisti, detenga, alieni, della carta filigranata contraffatta ovvero allorquando egli stesso la contraffaccia;

- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 codice penale).*

Il delitto si configura allorquando taluno acquisti o detenga o alieni programmi informatici o strumenti destinati alla contraffazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;

- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 codice penale).*

Il delitto si configura allorquando taluno faccia uso di valori di bollo contraffatti, pur non essendo coinvolto nella contraffazione o nell'alterazione.

Tra i comportamenti punibili ai sensi del decreto sono comprese anche quelle azioni contrarie alle disposizioni normative che tutelano gli strumenti e i segni di riconoscimento. Determinano, pertanto, responsabilità penale nei confronti dell'impresa a vantaggio della quale tali modi di agire si sono perpetrati, anche i reati di cui agli artt. 473 e 474 codice penale che puniscono rispettivamente la contraffazione ed il commercio di prodotti falsi.

6. Delitti in materia di commercio e industria (art. 25-bis.1 del Decreto)

L'estensione ai seguenti reati è stata disposta dall'art. 15, comma 7 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 che ha introdotto l'art 25-bis.1 del Decreto.

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (articolo 513 del codice penale).*

La norma in esame punisce, a querela della persona offesa e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chi mediante violenza sulle cose o attraverso mezzi fraudolenti impedisce o turba l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Il bene giuridico sotteso alla norma penale è rappresentato dal libero esercizio e dal normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento influisce sulla pubblica economia.

Il legislatore, mediante la formula di riserva inserita nella fattispecie ("se il fatto non costituisce un più grave reato") ha voluto rendere penalmente rilevanti tutti quei comportamenti generici di offesa al libero esercizio dell'industria e del commercio che non si concretizzano in reati più gravi, quali ad esempio l'aggiotaggio ex art.501c.p., sabotaggio ex art.508c.p., violenza privata ex art.610c.p.

- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513-bis del codice penale).*

La norma in esame punisce la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza mediante violenza o minaccia. Al secondo comma è prevista altresì un'aggravante specifica per l'ipotesi in cui gli atti di illecita concorrenza riguardino attività finanziate in tutto o parte e sotto qualsiasi forma dallo Stato o altri enti pubblici.

Tale norma è stata introdotta nel codice penale dall'art. 8 della l. 13 settembre 1982, n. 646, contenente disposizioni volte a contrastare il fenomeno della mafia; infatti, nei lavori preparatori alla suddetta legge, è possibile rintracciare la chiara ratio dell'introduzione di tale fattispecie nel codice penale, volta a reprimere "quel comportamento tipico della mafia di scoraggiare con esplosioni di ordigni, danneggiamenti o con violenza alle persone, la concorrenza".

Il bene giuridico protetto dalla norma penale è rappresentato dal buon funzionamento del sistema economico, con la conseguente tutela anche della libertà di iniziativa economica dei privati.

- *Frodi contro le industrie nazionali (articolo 514 del codice penale).*

La norma in esame punisce la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno all'industria nazionale.

Tale fattispecie presenta una parziale coincidenza con l'art. 474 c.p., che punisce l'introduzione e il commercio nello Stato di prodotti con segni falsi, sia per quanto concerne le condotte sanzionate, sia per quel che riguarda il novero degli oggetti materiali del reato, che in tale norma risulta più ampio in quanto comprensivo, oltre che dei prodotti industriali, anche dei marchi non registrati (come si evince dall'aggravante specifica prevista dal

secondo comma nel caso in cui i marchi siano registrati secondo le norme a tutela della proprietà industriale), dei segni distintivi e dei nomi.

L'art. 514 c.p. è volto a garantire l'ordine economico contro il nocimento all'industria nazionale; tale elemento, richiesto necessariamente per l'integrazione della condotta in esso punita e che pertanto caratterizza la fattispecie come reato di evento, risulta smisurato e difficilmente verificabile empiricamente, causando una pressoché impossibile applicazione della norma.

- *Frode nell'esercizio del commercio (articolo 515 del codice penale).*

La norma reprime la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella dichiarata o pattuita. È prevista altresì al secondo comma un'aggravante specifica nel caso in cui si tratti di oggetti preziosi.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è rappresentato in primis dall'interesse collettivo all'onesto e corretto svolgimento degli scambi commerciali, e, in via mediata, dall'interesse patrimoniale del singolo acquirente.

Sebbene la modalità di commissione di tale fattispecie presenti dei profili di sovrapposizione con il delitto di truffa ex art. 640 c.p., non esiste in concreto la possibilità di un concorso di reati in quanto il legislatore ha esplicitamente stabilito che l'art. 515 c.p. trova applicazione solamente nell'ipotesi in cui il fatto non costituisca un più grave delitto, rivestendo pertanto una funzione subordinata e sussidiaria rispetto alla truffa.

- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (articolo 516 del codice penale).*

La norma reprime il comportamento di chi vende o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze non genuine destinate all'alimentazione umana.

L'interesse tutelato dalla legge penale è la correttezza del commercio; non trova infatti protezione l'incolumità pubblica, poiché non è richiesto come requisito per l'integrazione della fattispecie delittuosa la pericolosità per la salute pubblica delle sostanze non genuine messe in commercio.

Il delitto riveste una funzione sussidiaria sia nei confronti dell'art. 515 c.p. (rispetto al quale offre una forma anticipata di tutela, in quanto relativa a una fase preliminare e autonoma riguardo alla relazione commerciale vera e propria che si viene a instaurare tra due soggetti nel suddetto articolo), sia nei confronti di alcuni delitti contro l'incolumità pubblica (quali l'avvelenamento di acque o di sostanze alimentari ex art. 439 c.p., l'adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari ex art. 440 c.p., il commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate ex art. 442 c.p. e il commercio di sostanze alimentari nocive ex art. 444 c.p.).

- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 del codice penale).*

La norma incrimina la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Anche in tale fattispecie, come nell'art. 516 c.p., l'interesse tutelato dalla norma penale è rappresentato dal corretto svolgimento dei traffici commerciali e dell'ordine economico, non volendo infatti il legislatore preservare la veridicità dei segni distintivi ma solamente l'affidamento degli acquirenti sui medesimi.

In virtù della presenza della formula di riserva ("se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge"), la norma riveste un ruolo di carattere sussidiario rispetto ad altre fattispecie delittuose, quali gli art. 473, 474 e 514 c.p., che trovano applicazione in luogo dell'art. 517 c.p. nell'ipotesi in cui la condotta sia idonea a integrare più fattispecie.

- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (articolo 517-ter del codice penale).*

La norma in esame punisce la condotta di chi, potendo essere a conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

È punita altresì la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni suddetti.

Perché le condotte citate siano punibili, il quarto comma richiede che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (articolo 517-quater del codice penale).*

La norma in esame reprime la condotta di chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

È punita altresì la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i suddetti prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Perché le condotte citate siano punibili, il quarto comma richiede che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

7. Reati Societari (art. 25-ter del Decreto)

L'estensione ai seguenti reati è stata disposta dall'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2001, n.61 che ha introdotto l'art 25-ter del Decreto.

Successivamente, lo stesso art.25-ter è stato modificato:

- dagli articoli 31 e 39 della Legge 28 dicembre 2005, n.262;
- dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, che ha disposto: con l'art. 12, comma 1, lettera a) la modifica dell'art. 25-ter, comma 1, alinea; con l'art. 12, comma 1, lettera b) la modifica dell'art. 25-ter, comma 1, lettera a); con l'art. 12, comma 1, lettera c) l'introduzione della lettera a-bis) all'art. 25-ter, comma 1; con l'art. 12, comma 1, lettera d) la modifica dell'art. 25-ter, comma 1, lettera b); con l'art. 12, comma 1, lettera e) l'abrogazione della lettera c) dell'art. 25-ter, comma 1;
- dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 che ha disposto, con l'art. 6, comma 1, la modifica dell'art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis).

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 codice civile), sostituito dalla legge 69/2015.*

Tale reato punisce, fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- *Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.), introdotto dal D.Lgs. 69/2015.*

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 codice civile), sostituito dal D.Lgs. 69/2015.*

Il reato di configura allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero

omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle suddette società sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le precedenti disposizioni si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

• *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 codice civile¹³)*

• *Impedito controllo (art. 2625 codice civile)*

Commettono il reato in esame gli Amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle Società di revisione.

• *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 codice civile)*

Il reato si configura quando gli Amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci, ovvero li liberano dall'obbligo di eseguirli.

• *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 codice civile)*

Il reato si configura in capo agli Amministratori che ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tuttavia, la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

¹³L'articolo 2624 del codice civile, originariamente previsto come reato presupposto dal D.Lgs. 231/2001 e tuttora richiamato dalla suddetta norma, è stato abrogato dall'art.37, comma 34, del D.Lgs. n.39/2010 che ha ridisegnato la condotta introducendo una nuova figura di falso in attività di revisione (art.27 del D.Lgs. n.39/2010). La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n.34476/2011, ha stabilito che il predetto rinvio è da ritenersi inefficace per cui, nella sostanza, il reato in questione non è più da considerarsi presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente. La fattispecie di reato in esame si configurava quando i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni medesime, attestavano il falso o occultavano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, Ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni riguardanti la predetta situazione. La pena era maggiorata qualora la condotta avesse cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 codice civile)*

Commettono il reato in esame gli Amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, anche della Società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Tuttavia, il reato si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio afferente l'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 codice civile)*

Il reato in esame si configura quando gli Amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 codice civile)*

Tale ipotesi di reato mira a tutelare la integrità del capitale sociale, punendo gli Amministratori ed i soci conferenti che formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale attraverso l'attribuzione di azioni o quote sociali per una somma inferiore al loro valore nominale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura e dei crediti ovvero del patrimonio sociale nel caso di trasformazione.

- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 codice civile)*

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui il Liquidatore cagioni un danno ai creditori sociali per aver ripartito i beni della Società tra i soci prima ancora di aver soddisfatto i creditori sociali stessi ovvero di aver accantonato le somme necessarie per soddisfarli.

Il reato si estingue se prima del giudizio ai creditori venga rifiuto il danno dagli stessi patito a seguito della suddetta condotta illecita.

- *Corruzione tra privati (art. 2635 codice civile)¹⁴*

Tale delitto punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Il fatto può essere commesso, altresì, da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti.

¹⁴ Disposizione modificata dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 76 e modificata dal D.Lgs. 38/2017.

E' punito anche chi, anche per interposta persona, offre, promette o da' denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate.

Tutte le pene sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

In ogni caso, si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)¹⁵

Il reato punisce, con le stesse pene stabilite dall'articolo 2635, comma primo, ridotte di un terzo, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La suddetta pena si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa.

- *Illecita influenza sulla assemblea (art.2636 codice civile)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, mediante atti simulati o fraudolenti, determini maggioranze assembleari, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

- *Aggiotaggio (art. 2637 codice civile)*

Tale ipotesi di reato punisce la condotta di colui che diffonde delle notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o in genere altri artifici idonei ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno, ovvero ad incidere in maniera significativa sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità di banche o Gruppi bancari.

- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 - bis codice civile)*

La realizzazione della fattispecie criminosa prevede:

- l'omessa comunicazione agli Amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, i soggetti indicati dalla norma abbiano in una determinata operazione della Società;

¹⁵ Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017.

- l'omessa astensione dell'Amministratore Delegato, con conseguente investitura dell'Organo Collegiale, nell'ambito del compimento di un'operazione nella quale abbia un interesse per conto proprio o di terzi.
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 codice civile).*

Tale fattispecie criminale intende sanzionare la condotta degli Amministratori, Direttori Generali, Sindaci e/o Liquidatori di Società, ovvero di altri enti, nonché tutti gli altri soggetti che - in virtù di disposizioni di legge - sono sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ovvero sono tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni da rivolgersi *ex lege* alle autorità di vigilanza:

- espongono fatti non corrispondenti al vero - ancorché oggetto di valutazioni - relativamente alla situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale delle Società o degli Enti sottoposti alla attività di vigilanza;
- occultano in tutto od in parte, con altri mezzi fraudolenti, fatti che avrebbero dovuto comunicare e concernenti sempre la situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale delle Società o degli enti sottoposti alla attività di vigilanza.

Ai fini della punibilità è altresì richiesto che la condotta venga posta in essere al fine di ostacolare l'attività di vigilanza.

La norma punisce altresì la condotta degli Amministratori, Direttori Generali, Sindaci e/o Liquidatori di Società od altri enti, nonché dei soggetti che - in virtù delle disposizioni di legge - sono sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza o sono tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali in qualsiasi modo (a titolo esemplificativo si parla di omissione di comunicazioni dovute) ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza delle preposte autorità pubbliche.

8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

L'estensione ai seguenti reati è stata disposta dall'art.3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7 che ha introdotto l'art.25-quater del Decreto.

- *Associazioni sovversive (art. 270 codice penale)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato. È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

- *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis codice penale)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

- *Assistenza agli associati (art. 270-ter codice penale)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis codice penale Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater codice penale)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies codice penale)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- *Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies codice penale)*

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- *Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 codice penale)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona. Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis codice penale)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona. Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

- *Istigazione a commettere uno dei delitti previsti dai capi I e II (art. 302 codice penale)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nei capi I e II del titolo I, libro II, del Codice penale dedicati ai delitti contro la personalità rispettivamente internazionale o interna dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione.

Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

- *Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 codice penale)*

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 codice penale).

- *Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 codice penale)*

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di (i) chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del codice penale ovvero (ii) nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 codice penale

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal Codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del D.Lgs. 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali nonché in violazione dell'art. 2 della convenzione di New York del 9 dicembre 1999

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del decreto)

L'estensione al seguente reato è stata disposta dall'art.8, comma , della Legge 9 gennaio 2006, n. 7 che ha introdotto l'art.25-*quater*.1 del Decreto.

- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 - bis codice penale)*

Il delitto si configura allorquando taluno, in assenza di esigenze terapeutiche, cagioni una mutilazione degli organi femminili.

10. Delitti contro la personalità individuale(art. 25-*quinquies* del decreto)

L'estensione ai seguenti reati è stata disposta dall'art.5 della Legge 11 agosto 2003, n.228 che ha introdotto l'art.25-*quinquies* del Decreto.

Successivamente, l'articolo è stato modificato dall'art.10 della Legge 6 febbraio 2006, n.38.

- *Riduzione in schiavitù (art. 600 codice penale).*

Per schiavitù si intende “lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi”.

- *Prostituzione minorile (art. 600 bis codice penale)¹⁶.*

Il delitto in questione si configura allorché taluno sfrutti o induca alla prostituzione, una persona di età inferiore agli anni diciotto.

- *Pornografia minorile (art. 600 ter codice penale)¹⁷.*

Il delitto in questione si configura allorché taluno, al fine di produrre materiale pornografico, sfrutta persone di età inferiore agli anni diciotto.

- *Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater codice penale).*

Il delitto in questione si configura allorché taluno si procura o dispone di materiale pornografico prodotto sfruttando persone minori degli anni diciotto.

- *Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)¹⁸*

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

- *Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* codice penale)*

Il delitto in questione si configura allorché taluno organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione in danno di minori.

- *Tratta e commercio di schiavi (art. 601 codice penale).*

Per tratta di schiavi si intende ogni atto di cattura, acquisto o cessione di un individuo per ridurlo in schiavitù, ogni atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o scambiarlo, ogni atto

¹⁶ Articolo sostituito in attuazione della Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, recepita con Legge n.172/2012.

¹⁷Articolo sostituito in attuazione della Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, recepita con Legge n.172/2012.

¹⁸ Aggiunto dall'art.10 della legge n.38/2006.

di cessione per vendita o scambio di uno schiavo acquistato per essere venduto, o cambiato, come pure, in genere, ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi.

- *Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 codice penale).*

Questo delitto, del quale può essere soggetto passivo soltanto una persona che si trova in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, è costituito da fatti analoghi a quelli previsti dall'art.601, ma commessi non al fine di commercio.

- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)¹⁹*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

- *Adescamento di minorenni (art. 609-undecies codice penale)²⁰.*

Con tale disposizione si intende punire chiunque, allo scopo di commettere i delitti soprarichiamati (dagli artt. 600, 600-bis e ss.) adesci un minore di anni sedici

Per adescamento, specifica il Legislatore, si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione.

¹⁹ Sostituito dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199.

²⁰ Articolo introdotto con il D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39.

11. Reati di *marketabuse* (richiamati dall'art. 25-sexies del decreto, nonché dall'art.187-quinquies del TUF)

L'estensione ai seguenti reati è stata disposta dall'art.9 della Legge 18 aprile 2005, n.62 che ha introdotto l'art.25-sexies del Decreto.

Si riferisce alle fattispecie di **reato** e di **illecito amministrativo** di abuso di mercato disciplinate nel nuovo Titolo I-*bis*, Capo II, Parte V del TUF rubricato "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato".

In base alla nuova disciplina, la Società potrà essere considerata responsabile qualora vengano commessi, nel suo interesse, anche non esclusivo, o a suo vantaggio, da persone che: a) rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale; b) esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società; o c) sono sottoposte a direzione o vigilanza di uno dei soggetti sub a) e b),

- reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) o di manipolazione del mercato (art. 185 TUF);
- illeciti amministrativi di abuso di informazione privilegiata (art. 187-*bis* TUF) o manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF).

Nel caso in cui la condotta illecita posta in essere integri gli estremi del reato, la responsabilità della Società troverà fondamento nell'art. 25- *sexies* del Decreto; nel caso in cui, al contrario, la condotta sia da classificarsi come illecito amministrativo, la Società sarà responsabile ex art. 187-*quinquies* TUF.

La responsabilità delle società dipendente dai reati in materia di abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)

La nuova disposizione contenuta nell'art. 25-*sexies* del Decreto ha ampliato le categorie dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa della Società includendovi anche le ipotesi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*sexies* del Decreto:

• Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo entrato (direttamente) in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime – c.d. *trading*;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui è preposto (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione "comunicata") – c.d. *tipping*;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento taluna delle operazioni indicate nella lettera a) – c.d. *tuyuatage*. I soggetti di cui sopra, in funzione del loro accesso diretto alla fonte dell'informazione privilegiata vengono definiti *insider* primari.

In aggiunta a tali soggetti il nuovo art. 184 TUF estende i divieti di *trading*, *tipping* e *tuyuatagea* chiunque sia entrato in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose – c.d. *criminal insider* (è il caso ad esempio del "pirata informatico" che a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate *price sensitive*).

- *Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)*

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque diffonde notizie false (c.d. aggioaggio informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggioaggio operativo).

Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, si rileva che questo tipo di manipolazione del mercato viene a ricomprendere anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati ovvero in ipotesi di omissione.

La responsabilità delle società dipendente dagli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato (art. 187-*quinquies* TUF)

La nuova disposizione contenuta nell'art. 187-*quinquies* TUF ha introdotto una specifica ipotesi di responsabilità amministrativa a carico degli enti per gli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato, (artt. 187-*bis* e 187-*ter* TUF) commessi nel loro interesse, anche non esclusivo, o a loro vantaggio da soggetti aziendali in posizioni apicali o a loro subordinati.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di illeciti richiamate dall'articolo 187-*quinquies* del TUF:

- *L'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187- bis TUF)*

Tale ipotesi di illecito si differenzia rispetto alla corrispondente fattispecie delittuosa in quanto non viene richiesto, in capo al soggetto attivo, l'elemento soggettivo del dolo. Inoltre, i divieti di *trading*, *tipping* e *tuyuatage* di cui all'art. 187-*bis* TUF (che ricalcano le condotte di cui all'art. 184 TUF) trovano applicazione non solo nei confronti dei c.d. *insider* primari e dei *criminal insider* (al pari della disciplina penalistica), ma anche nei confronti di tutti quei soggetti che entrando in possesso di una informazione, conoscevano o potevano conoscere in base all'ordinaria diligenza, il carattere privilegiato delle informazioni stesse (*insider* secondario).

Si segnala, inoltre, che anche il semplice tentativo può rilevare ai fini dell'applicabilità di tale disciplina in quanto viene equiparato alla consumazione.

• *L'illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF)*

Per quanto concerne, invece, la manipolazione del mercato la definizione data per l'illecito amministrativo risulta più dettagliata rispetto a quella fornita per l'illecito penale in quanto ricomprende come fattispecie, non tassative:

- a) le operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) le operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) le operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti di cui alle lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

La nozione di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina dell'*insider trading*.

Secondo l'art. 181 TUF, per "informazione privilegiata" si intende una informazione:

- di carattere preciso, nel senso che i) deve riferirsi ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà e ii) deve essere sufficientemente specifica in modo da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui sopra sui prezzi degli strumenti finanziari;
- che non è stata ancora resa pubblica;
- che concerne, direttamente (*corporate information*, fatti generati o provenienti dalla società emittente) o indirettamente (*market information*, fatti generati al di fuori dalla sfera dell'emittente e che abbiano un significativo riflesso sulla *market position* dell'emittente), uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari (informazione *price sensitive*) si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento²¹.

²¹Relativamente alla nozione di strumenti finanziari, si segnala che, ai sensi dell'art. 180 TUF, si intendono per strumenti finanziari: gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 dello stesso TUF – ovvero a) le azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal Codice civile; c) le quote di fondi comuni di investimento; d) i titoli normalmente

La normativa in materia di abusi di mercato di cui al Titolo I *bis*, Parte V del TUF non si estende alle attività svolte nell'ambito della Borsa Elettrica, in quanto in tale sede non vengono negoziati da Enel strumenti finanziari, così come definiti dall'art.180 TUF, ma unicamente *commodities*.

negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici; f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; g) i contratti di scambio a pronti e a termine (*swaps*) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (*equityswaps*), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; j) le combinazioni di contratti o titoli indicati nelle precedenti lettere, ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea.

12. Reati in materia di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art.25-septies del Decreto)

L'estensione ai seguenti reati è stata disposta dall'art.9 della Legge 3 agosto 2007, n.123 che ha introdotto l'art.25-septies del Decreto.

Successivamente l'articolo è stato modificato dall'art.300 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81.

• *Omicidio colposo (art. 589. codice penale) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, codice penale)*

L'art. 25-septies, introdotto dalla legge 123/2007, estende la disciplina del D.Lgs. 231/2001 i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. "In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro,....".

Gli artt. 589 e 590 codice penale puniscono, rispettivamente, chiunque cagioni, per colpa, la morte di una persona ovvero cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale.

Il comma 2 dell'art. 589 codice penale e il comma 3 dell'art. 590 codice penale prevedono un aggravamento della pena nel caso in cui i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime siano commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Con riferimento al delitto di lesioni colpose, l'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 circoscrivendo il suo ambito applicativo alle sole ipotesi aggravate di cui al citato terzo comma dell'art. 590 codice penale e, dunque, alle sole ipotesi di lesioni gravi o gravissime, esclude la responsabilità amministrativa della società nel caso in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini lesioni lievi.

Ai sensi dell'art. 583 codice penale, la lesione personale si considera grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale si considera, invece, gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella;

- la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Con riferimento alla responsabilità ex d.lgs. 231/2001 della società, si rileva che, nel caso di commissione dei reati in esame, il presupposto del vantaggio per la società medesima potrebbe essere ravvisato in un contenimento dei costi aziendali, con conseguente risparmio di spesa, laddove le norme antinfortunistiche violate siano poste in relazione ai costi da sostenere per garantirne il rispetto.

È opportuno sottolineare che l'art. 25-*septies* del d.lgs. 231/2001 modula le sanzioni a carico della società per un verso in ragione della gravità del danno, per altro verso in ragione della gravità delle violazioni, distinguendo, anzitutto, tra le ipotesi di lesioni e le ipotesi di omicidio colposo.

Nel primo caso prevede, infatti, una sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001 per un periodo non superiore a 6 mesi.

Nel secondo caso distingue secondo che l'omicidio sia derivato da:

- violazioni dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. 81/2008 quali, ad esempio, l'omissione della valutazione dei rischi o l'omissione dell'adozione del relativo documento, prevedendo una sanzione pecuniaria di 1.000 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001 per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno;
- violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, prevedendo una sanzione pecuniaria compresa tra 250 e 500 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001 per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno.

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la **colpa**, così definita dall'art. 43 del codice penale:

"Il delitto:

- è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

- è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

- è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline."

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

L'estensione ai seguenti reati è stata disposta dall'art.63 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.231 che ha introdotto l'art.25-octies del Decreto.

• *Ricettazione (articolo 648 del codice penale)²².*

L'art. 648 c.p. incrimina chi *“fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”*.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Per “acquisto” dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine “ricevere” starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per “occultamento” dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità *“anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”*.

La novella legislativa del 2013 ha inasprito il sistema sanzionatorio prevedendo l'aumento della pena quando il fatto interessa il denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

• *Riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale).*

L'art. 648-bis c.p. sanziona chiunque *“fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”*.

²²Disposizione modificata dal D.L. 14 agosto 2013, n. 933, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Segue, nel terzo comma dell'articolo in esame, un richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 che estende il principio per cui la disposizione è applicabile *“anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”*.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai “depurati” e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Per “sostituzione” si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Il “trasferimento” consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Le “operazioni” idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Come sopra visto, al delitto si ricollegano un'aggravante e un'attenuante. L'aggravante è ravvisata nei confronti di chi compie il reato esercitando un'attività professionale della quale, quindi, abusa. L'attenuante attiene al reato presupposto e tiene conto dell'esigenza di ridurre una pena edittale molto pesante in casi in cui, in sostanza, si riciclano utilità e si ostacola l'identificazione di proventi che conseguono a delitti non gravi.

Discussa è la realizzabilità del reato di riciclaggio mediante omissione. Sul punto, è stato sostenuto che la condotta omissiva potrebbe rientrare nell'ambito della fattispecie di riciclaggio in forza dell'art. 40, secondo comma, c.p. secondo il quale *“non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”*.

Ulteriore questione riguarda la possibilità o meno che i reati fiscali possano essere annoverati nella categoria dei reati-presupposto. La compatibilità dei reati tributari quali reato-presupposto del riciclaggio è sostenuta almeno da una parte della dottrina.

• *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale).*

L'art. 648-ter c.p. sanziona la condotta di *“chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”*. Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

L'inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in

un primo momento occorre impedire che il c.d. “denaro sporco”, frutto dell’illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La condotta, espressa dall’inciso “impiega in attività economiche o finanziarie”, consente due rilievi. Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende con evidenza coinvolgere la vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali operano in questo campo. D’altro lato tale coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è favorito dal verbo “impiegare” la cui accezione è per certo più ampia rispetto al termine “investire”, che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di “usare comunque”.

Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente di escludere la funzione meramente professionale (sanitaria, educativa, ecc.), dove ha assoluta prevalenza l’aspetto intellettuale (es.: costituzione di uno studio medico); non naturalmente quando essa si accompagna ad una struttura di tipo imprenditoriale (per esempio il denaro di illecita provenienza è impiegato nella costruzione e attrezzatura di una clinica privata).

Esclusi i profili *sic et simpliciter* professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma gli impieghi di denaro o altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. Inoltre la funzione integrativa e, per così dire residuale dell’illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso, oltretutto, come indicato nel caso di concorso nei reati presupposti, altresì quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648-bis.

• *Autoriciclaggio (articolo 648-ter1 del codice penale)*²³.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014, la Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, recante "*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*" ha previsto l’inserimento del nuovo articolo 648-ter1 all’interno del codice penale.

Il nuovo delitto sanziona chiunque abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, provvedendo successivamente all’impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale mentre è diminuita per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

14. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies del Decreto)

L’estensione ai seguenti reati è stata disposta dall’art.15, comma 7° della Legge 23 luglio 2009, n.99 che ha introdotto l’art.25-novies del Decreto.

• *Articolo 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633*

²³Introdotta dalla Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 e in vigore dal 1° gennaio 2015.

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Ai sensi del secondo comma, è possibile estinguere il reato pagando, prima dell'apertura del dibattimento o prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria stabilita dal comma primo, oltre alle spese del procedimento.

Tale articolo incrimina il c.d. "peer-to-peer", indicando però solamente l'immissione in *internet* di opere dell'ingegno protette, e non anche le condotte successive di condivisione e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.

L'oggetto della tutela è rappresentato dalle opere dell'ingegno protette, da intendersi, secondo le definizioni:

- dell'art. 1 della l. 633/1941, secondo cui *"Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore"*;
- dell'art. 2575 c.c., per il quale *"Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione"*.

• *Articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633*

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o

il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

• *Articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633*

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;

- l’abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l’opera o il materiale protetto, nonché l’autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d’autore, ovvero la distribuzione, l’importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l’abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell’opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi;
- la promozione o l’organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un’attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l’interdizione da una professione o da un’arte, l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.

• *Articolo 171-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633*

La norma in analisi prevede l’applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell’art. 171-ter anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l’avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi.

• *Articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633*

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Sebbene tale fattispecie presenti profili di sovrapposizione con quella prevista dalla lett. f) del comma 2 dell'art. 171- *ter*, le stesse si differenziano per una serie di ragioni:

- la pena comminata dall'art. 171-*octies* è più grave di quella comminata dall'art. 171-*ter* (uguale la reclusione, ma maggiore la multa): quindi non scatta la applicazione della clausola che esclude il primo reato se il fatto costituisca anche un reato più grave;
- le condotte incriminate non sono perfettamente sovrapponibili;
- il dolo è differente, richiedendosi il fine di lucro per il reato di cui all'art. 171-*ter* e il fine fraudolento per il reato di cui all'art. 171-*octies*;
- diverso è almeno in parte il tipo di trasmissione protetta, giacché l'art. 171-*ter* fa riferimento a trasmissioni rivolte a chi paga un canone di accesso, mentre l'art. 171-*octies* si riferisce a trasmissioni rivolte a utenti selezionati indipendentemente dal pagamento di un canone.

15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

L'estensione al seguente reato è stata disposta dall'art.4, comma 1° della Legge 3 agosto 2009, n.116 che ha introdotto un secondo art.25-novies nel Decreto. La rubrica è stata successivamente modificata dal D.Lgs. 121/2011 in "art.25-decies".

• *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (articolo 377-bis del codice penale).*

L'art. 377-*bis* codice penale sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

In seno a tale norma, convivono tipologie aggressive del tutto eterogenee: da un lato, la coartazione violenta avente come destinatario chi può avvalersi della facoltà di non rispondere; dall'altro, la "subornazione" di tale soggetto mediante promessa o offerta di denaro o altra utilità.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-*bis* codice penale devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

La norma richiamata mira a tutelare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di tacere concessa agli indagati ed agli imputati, nonché ai cd. indagati/imputati in procedimenti connessi, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro tutte le indebite interferenze. Possono, pertanto, risultare destinatari della condotta gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato) che potrebbero essere indotti dalla Società a "non rispondere" o a rispondere falsamente all'Autorità giudiziaria (giudice, pubblico ministero).

La scelta di reprimere penalmente condotte illecite direttamente o indirettamente finalizzate ad inquinare il corretto svolgimento del contraddittorio e la genuinità dei suoi risultati probatori risulta porsi in un'ottica di adeguamento della disciplina interna concernente i delitti contro l'amministrazione della giustizia alle fondamentali indicazioni di principio espresse a livello internazionale.

Occorre specificare che, a seguito dell'introduzione dell'art. 25-*decies* nel Decreto Legislativo n.231/2001 da parte dell'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha recepito la Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003, la condotta di cui alla norma in esame è diventata rilevante ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell'ente a prescindere dal requisito della transnazionalità, come già avvenuto in precedenza col Decreto Legislativo n.231/2007 in riferimento ai reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

A differenza però di quanto accaduto per i suddetti delitti, la Legge n.116/2009 non ha abrogato, al pari del Decreto Legislativo n. 231/2007, il corrispondente comma dell'art. 10

della Legge n.146/2006, lasciando quindi sussistere il richiamo all'art. 377-*bis* c.p. sia nella Legge n.146/2006 che nel Decreto Legislativo n.231/2001.

16. Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

L'estensione alla categoria dei cosiddetti "reati ambientali" è stata disposta dall'art.2 del Decreto Legislativo n.121/2011.

Pur con qualche eccezione, in linea generale, i reati ambientali da cui discende la responsabilità amministrativa dell'ente sono di natura contravvenzionale ed inoltre:

- reati di mera condotta (non di evento);
- reati di pericolo astratto (non di pericolo concreto e tanto meno di danno per l'ambiente o la salute);
- fattispecie rimproverabili anche solo per colpa (non necessariamente per dolo);
- espressivi di violazioni formali (non di offese "reali" e dirette all'ambiente e/o alla salute).

Di seguito si riportano le fattispecie penali richiamate dall'art.25-undecies²⁴ del Decreto 231/2001 e che rappresentano i reati presupposto rilevanti ai fini di una possibile applicazione della responsabilità amministrativa per l'ente.

Laddove l'articolo di riferimento, contenente la fattispecie, contenga anche altre norme non rilevanti ai fini della presente trattazione, sono stati riportati soltanto i commi strettamente rilevanti (in grassetto) e quelli da questi ultimi richiamati.

Codice Penale

• *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)*

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

• *Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)*

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

²⁴ Anche alla luce delle modifiche di cui alla legge 68/2015.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

• *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)*

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

• *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

• *Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)*

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

• *Art. 727-bis. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

• *Art. 733-bis. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.*

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto (2) o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro

Codice dell'Ambiente decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

• **Art. 137. Sanzioni penali (commi evidenziati in grassetto)**

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. (1) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

• **Art. 256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (commi evidenziati in grassetto)**

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione,

iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

• *Art. 257. Bonifica dei siti (commi evidenziati in grassetto)*

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

• *Art. 258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (commi evidenziati in grassetto)*

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione

di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

• *Art. 259. Traffico illecito di rifiuti (commi evidenziati in grassetto)*

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

• *Art. 260. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (commi evidenziati in grassetto)²⁵*

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

• *Art. 260-bis. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (commi evidenziati in grassetto)*

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

²⁵ Ai sensi del D.Lgs. 21/2018 il riferimento all'art.260 della 152/06 va inteso all'art. 452-quaterdecies del Codice penale.

• **Art. 279. Sanzioni (commi evidenziati in grassetto)**

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Legge 152 del 1990 (Convenzione di Washington)

• **Art 1. (commi evidenziati in grassetto)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) **importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;**
- b) **omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;**
- c) **utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;**
- d) **trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;**
- e) **commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni**

stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

• *Art. 2. (commi evidenziati in grassetto)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) **importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;**
- b) **omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;**
- c) **utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;**
- d) **trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;**
- e) **commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e**

modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

• *Art. 6. (commi evidenziati in grassetto)*

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n.157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

• *Art. 3-bis. Falsificazione di certificati (commi evidenziati in grassetto)*

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Delitti contro la fede pubblica di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale richiamati dal comma 1 dell'art.3-bis:

Art. 476. Falsità materiale commessa dal P.U. in atti pubblici.

Art. 477. Falsità materiale commessa da P.U. in certificati o autorizzazioni amministrative.

Art. 478. Falsità materiale commessa dal P.U. in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.

Art. 479. Falsità ideologica commessa dal P.U. in atti pubblici.

Art. 480. Falsità ideologica commessa dal P.U. in certificati o in autorizzazioni amministrative.

Art. 481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Art. 482. Falsità materiale commessa dal privato.

Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Art. 484. Falsità in registri e notificazioni.

Art. 487. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.

Art. 488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.

Art. 489. Uso di atto falso.

Art. 490. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

Art. 491 bis. Documento informatico

- *Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 codice penale)*

Tale ipotesi di reato si configura a carico del pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la pena è aumentata.

- *Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 codice penale)*

Tale ipotesi di reato si configura a carico del pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità.

- *Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 codice penale)*

Tale ipotesi di reato si configura a carico del pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

La pena è aumentata se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso.

- *Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 codice penale)*

Tale ipotesi di reato si configura a carico del pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta

falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

- *Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 codice penale)*

Tale ipotesi di reato si configura a carico del pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

- *Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 codice penale)*

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

- *Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 codice penale)*

Tale ipotesi di reato estende la punibilità dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 quando questi siano commessi da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni.

- *Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 codice penale)*

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la pena è più grave.

- *Falsità in registri e notificazioni (art. 484 codice penale)*

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni.

- *Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 codice penale)*

Tale ipotesi di reato si configura a carico del pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato.

- *Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 codice penale)*

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

- *Uso di atto falso (art. 489 codice penale)*

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso.

Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

- *Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 codice penale)*

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico, o una scrittura privata veri.

Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

- *Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena (art. 491 codice penale)*

Se alcuna delle falsità previste dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, è punito chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità.

- *Documenti informatici (art. 491-bis codice penale)*

L'articolo estende le ipotesi di falsità previste dal capo III del Titolo VII del codice penale a quelle in cui i fatti riguardino un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, richiamando gli articoli di seguito riportati.

Legge 28 dicembre 1993, n. 549.

Art.3 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive. (commi evidenziati in grassetto)

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.

La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202.

Art. 8. Inquinamento doloso (commi evidenziati in grassetto)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 9. Inquinamento colposo (commi evidenziati in grassetto)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di

queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

Ulteriore ampliamento dei cc.dd. reati presupposto si è avuto con il D.lgs. n. 109/2012, emanato in attuazione della direttiva europea 2009/52/CE.

Il legislatore nazionale ha così sancito l'inserimento dell'art. 25-*duodecies* all'interno del d.lgs. 231/2001. Si è così prevista l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di euro 150.000,00 per chi occupa alle proprie dipendenze, e nelle circostanze aggravanti di cui *infra*, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto il rinnovo) revocato o annullato.

Le aggravanti, a fronte delle quali scatterà la sanzione ex D.lgs. n. 231/2001, afferiscono le ipotesi in cui: i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; siano minori in età non lavorativa ed infine qualora siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis c.p..

La legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l'art. 30, comma 4) l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 25-*duodecies* e l'estensione ai reati in materia di immigrazione clandestina di cui all'art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 che di seguito si riportano:

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

18. Razzismo e xenofobia (art.25-terdecies del Decreto)

La Legge 20 novembre 2017, n.167 ha introdotto l'art.25-terdecies che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche in relazione ai delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di razzismo e xenofobia di cui alla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale.

Il D.Lgs. n.21/2018, recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", ha abrogato l'articolo 3, comma 3-bis stabilendo che il riferimento normativo vada inteso all'articolo 604-bis del codice penale.

L'articolo 604-bis del codice penale (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) prevede che:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

19. Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi dell'art.12 della legge n.9/2013 (enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva)

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi dell'art. 12, legge n. 9/2013, con riferimento agli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva.

- *Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)*

Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

- *Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)*

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

- *Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)*

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

- *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)*

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)*

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)*

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)*

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

- *Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)*

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

20. Reati transnazionali (introdotti a seguito della L.146/2006)

Prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.231/2007, che ha introdotto l'art.25-octies nel Decreto 231, della Legge n.94/2009, che ha introdotto l'art.24-ter del Decreto 231, nonché della Legge n.116/2009, che ha introdotto il secondo art.25-novies del Decreto 231, i reati ivi previsti erano inseriti nell'ambito di operatività del Decreto Legislativo n.231/2001 dalla legge 16 marzo 2006 n. 146.

Tale legge ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito "Convenzione").

La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tale riferimento, richiede che ogni Stato parte della Convenzione adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione stessa.

All'art. 10 della legge sopra menzionata è prevista l'estensione della disciplina del Decreto Legislativo n.231/2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n.146/2006, si considera reato transnazionale *"il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- *sia commesso in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato."*

Per *"gruppo criminale organizzato"*, ai sensi della Convenzione, si intende *"un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale"*.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della legge 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate.

Reati di associazione

- associazione per delinquere (art. 416 codice penale);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis codice penale);

- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990).

Reati concernenti il traffico di migranti

- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998).

Reati di intralcio alla giustizia

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria (art. 377-*bis* codice penale);
- favoreggiamento personale (art. 378 codice penale).

Alla commissione dei reati sopra elencati, qualora gli stessi abbiano carattere transnazionale ai sensi dell’art. 3 della legge 146/2006, e qualora ricorrano i presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001, è prevista in conseguenza l’applicazione all’ente di sanzioni sia pecuniarie sia interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria).

Per la descrizione delle ipotesi di reato già contemplate nel Decreto 231 a seguito delle modifiche sopra richiamate, si fa rinvio alla descrizione, già illustrata, nelle altre parti del presente documento.

Si riporta, di seguito, una breve descrizione delle ipotesi di reato non descritte perché rilevanti esclusive mente allorché commesse nella modalità “transnazionale”.

• *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (D.P.R. n. 43/1973, art.291 - quater)*

Il delitto si configura allorché tre o più persone si associano allo scopo di introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

• *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D. Lgs. 286/1998, art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5)*

Il delitto si configura allorché chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di trarre profitto anche indiretto, compia atti diretti a procurare l’ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di cui al testo unico sull’immigrazione approvato con il D. Lgs. 286/1998, ovvero procuri l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non é cittadina o non ha titolo di residenza permanente, oppure, fuori dei casi precedenti e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle predette condotte criminose, favorisca la permanenza di questi nel territorio dello Stato.

• *Favoreggiamento personale (art. 378 codice penale)*

Il delitto si configura allorquando chiunque, dopo la commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuti taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

21. Reati rilevanti ai fini della Legge n.190/2001

Ipotesi rilevanti sia ai fini del D.Lgs. 231/2001 che della L. 190/2012;

Di seguito si elencano le fattispecie di reato rilevanti sia ai fini del D.Lgs. 231/2001 che della L. 190/2012 rinviando per la relativa trattazione alle Sezioni del presente documento di volta in volta indicate:

- *Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis codice penale), Paragrafo 1;*
- *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter codice penale), Paragrafo 1;*
- *Concussione (art. 317 codice penale), Paragrafo 4;*
- *Corruzione per l'esercizio della funzione o contrario ai doveri di ufficio (articoli 318, 319 e 319-bis del codice penale), Paragrafo 4;*
- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter codice penale), Paragrafo 4;*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater codice penale), Paragrafo 4;*
- *Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (articolo 320 del codice penale), Paragrafo 4;*
- *Pene per il corruttore (articolo 321 del codice penale), Paragrafo 4;*
- *Istigazione alla corruzione (art. 322 codice penale), Paragrafo 4;*
- *Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità euro-pee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (articolo 322-bis del codice penale), Paragrafo 4.*

Ipotesi rilevanti ai soli fini della L. 190/2012 e non contemplate dal D.Lgs. 231/2001.

Di seguito si elencano le fattispecie di reato rilevanti sia ai fini del D.Lgs. 231/2001 che della L. 190/2012 rinviando per la relativa trattazione alle Sezioni del presente documento di volta in volta indicate:

- *Peculato (art.314 codice penale)*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;

- *Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art.316 codice penale)*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- *Pene accessorie (art.317 bis codice penale)*

La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.

- *Confisca (art.322 ter codice penale)*

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

- *Abuso di ufficio (art.323 codice penale)*

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

- *Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art.325 codice penale)*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli

conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

- *Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art.326 codice penale)*

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

- *Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art.328 codice penale)*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

- *Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art.329 codice penale)*

Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

- *Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art.331 codice penale)*

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

- *Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art.334 codice penale)*

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

- *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis codice penale)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Anche in questo caso la disposizione punisce il soggetto che indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

Nello specifico i reati di corruzione sopra richiamati potrebbero, a titolo esemplificativo, essere realizzati offrendo/promettendo denaro o altra utilità:

- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di concludere accordi commerciali – mediante procedure negoziate o ad evidenza pubblica – con la P.A. di appartenenza;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: ottenere l'accelerazione di pratiche di rilascio di autorizzazioni; non far rilevare elementi che impedirebbero il rilascio di autorizzazioni; garantire il sicuro rilascio di autorizzazioni;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di non ricevere provvedimenti di natura sanzionatoria a seguito di accertate violazioni di adempimenti obbligatori (es. violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, omissione di adempimenti antiriciclaggio, ecc.);
- a esponenti delle Autorità di vigilanza al fine di: omettere nel verbale di ispezione rilievi, anomalie emerse nel corso dell'ispezione; far ritardare o non effettuare l'ispezione stessa; far ignorare ritardi, o il mancato invio delle comunicazioni o risposte a richieste specifiche da parte delle Autorità;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato inoltro di risposte alle richieste di informazioni inoltrate dall'Agenzia delle Entrate; non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato pagamento delle imposte e tasse; evitare indagini di carattere fiscale; non far rilevare anomalie accertate in corso d'ispezione/indagine.

L'utilità promessa od offerta al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un indebito vantaggio, potrebbe consistere a titolo esemplificativo:

- nell'assunzione di persone legate al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio da vincoli di parentela o simili;

- in regali o omaggi che non siano di modico valore e non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia;
- nella concessione di prodotti e servizi a condizioni economiche particolarmente vantaggiose;
- nella conclusione di contratti per la fornitura di beni e servizi con controparti segnalate dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;

nella conclusione di contratti di sponsorizzazione con controparti segnalate dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

FATTISPECIE DI REATO SUSCETTIBILI DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE AI SENSI DEL D. LGS 231/01		NOTE ED EVIDENZE
Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono espressamente elencate dal legislatore, e precisamente:		
1	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01).	
1.1	- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);	
1.2	- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);	
1.3	- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);	
1.4	- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);	
1.5	- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).	
2	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	
2.1	- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);	
2.2	- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);	
2.3	- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);	
2.4	- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);	
2.5	- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);	
2.6	- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);	
2.7	- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);	
2.8	- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);	
2.9	- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);	
2.10	- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);	
2.11	- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)	
3	Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29].	
3.1	- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);	
3.2	- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);	
3.3	- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);	

3.4	- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
3.5	- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
3.6	- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
3.7	- Illegale introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.). (*) <i>Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciari, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.</i>
4	Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.Lgs. 231/01) [Articolo modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190].
4.1	- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
4.2	- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
4.3	- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
4.4	- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
4.5	- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
4.6	- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190];
4.7	- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
4.8	- Concussione (art. 317 c.p.).
5	Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla L.n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla L. n. 99 del 23/07/09].
5.1	- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
5.2	- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
5.3	- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
5.4	- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
5.5	- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
5.6	- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
5.7	- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
5.8	- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
5.9	- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
5.10	- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

6	Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]	
6.1	- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);	
6.2	- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);	
6.3	- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);	
6.4	- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);	
6.5	- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);	
6.6	- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);	
6.7	- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);	
6.8	- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).	
7	Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	
7.1	- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);	
7.2	- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);	
7.3	- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);	
7.4	- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);	
7.5	- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);	
7.6	- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);	
7.7	- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);	
7.8	- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);	
7.9	- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);	
7.10	- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);	
7.11	- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);	
7.12	- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Art aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];	
7.13	- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);	
7.14	- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [Articolo aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190]	
8	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].	
9	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater.1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].	
10	Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5].	
10.1	- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);	
10.2	- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);	

10.3	- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);	
10.4	- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);	
10.5	- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];	
10.6	- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);	
10.7	- Tratta di persone (art. 601 c.p.);	
10.8	- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).	
11	Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].	
11.1	- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);	
11.2	- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).	
12	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9].	
12.1	- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);	
12.2	- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).	
13	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3].	
13.1	- Ricettazione (art. 648 c.p.)	
13.2	- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);	
13.3	- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).	
14	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]	
14.1	- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);	
14.2	- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);	
14.3	- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);	
14.4	- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);	

14.5	<ul style="list-style-type: none"> - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941); - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941); - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).
14.6	
14.7	
15	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies decies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4]
15.1	<ul style="list-style-type: none"> - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
16	Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla d.lgs n. 121 del 7 luglio 2011].
16.1	<ul style="list-style-type: none"> - uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
16.2	<ul style="list-style-type: none"> - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
16.3	<ul style="list-style-type: none"> - scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137);
16.4	<ul style="list-style-type: none"> - attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256);
16.5	<ul style="list-style-type: none"> - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 257);
16.6	<ul style="list-style-type: none"> - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258);
16.7	<ul style="list-style-type: none"> - traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259);
16.8	<ul style="list-style-type: none"> - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260);
16.9	<ul style="list-style-type: none"> - false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis);

16.10	- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2); - Inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8); - Inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9);	
16.11		
16.12		
17	Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs 231/01) [Articolo aggiunto dal d.lgs n. 109 del 16 luglio 2012]	
18	Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).	
18.1	L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.	
18.2	- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);	
18.2	- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);	
18.3	- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);	
18.4	- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);	
18.5	- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).	
18.6	- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	

Referente organizzazione (ruolo)